

MARCO MARCHETTI

Contumaci e inquisiti.

Introduzione alle *Note de' Banditi piemontesi del sec. XVIII.*

Le *Note de' Banditi*, oggetto della presente ricerca, sono un particolare tipo di documento giudiziario criminale (penale) prodotto dal Senato di Piemonte d'antico regime e contenente gli elenchi, periodicamente aggiornati, delle sentenze relative ai criminali colpevoli dei delitti più gravi (quelli cioè punibili con la morte o la *galera*) condannati in contumacia e dunque ricercati. Tali elenchi, riprodotti a stampa, erano destinati a essere trasmessi alle diverse autorità locali ed esposti nei luoghi pubblici, per facilitare la cattura dei latitanti.

Le *Note de' Banditi* rappresentano pertanto un particolare sottinsieme della criminalità piemontese del tempo, che comprendeva molti più casi, più o meno gravi, i cui autori erano stati invece assicurati alla giustizia, come pure altri casi di latitanti responsabili però di crimini minori.

Questi documenti, fino ad ora trascurati, rivestono un interesse sotto più punti di vista: oltre a dati utili per la conoscenza del diritto e della procedura penale del Piemonte sabauda, essi forniscono anche, a chi sappia pazientemente indagarli, informazioni sulla lingua, sull'economia, sul costume, sulla mentalità e sulla vita quotidiana del loro tempo. Si tratta però di una documentazione non facilmente reperibile, che nel presente lavoro verrà indagata sulla base degli esemplari rinvenuti in alcuni archivi, cercando di inquadrarla nel contesto storico e giuridico dell'epoca al fine di fornire una conoscenza introduttiva generale al suo contenuto e alle sue potenzialità di ricerca.

Il Piemonte nel Settecento.

Il XVIII secolo è un'epoca nella quale il Piemonte costruisce e consolida la propria immagine di piccolo stato, che sarà destinato nel secolo successivo (dopo la parentesi napoleonica) a rivestire un certo ruolo europeo.

Il Ducato di Savoia, retto da Vittorio Amedeo II, entrava nel Settecento con la Guerra di Successione Spagnola, che vide il territorio piemontese invaso dalle truppe francesi e che si concluse con il celeberrimo assedio di Torino (1706); con il trattato di Utrecht (1713) Vittorio Amedeo acquisì la Sicilia (poi scambiata con la Sardegna) e il titolo di re.

Il paese si riprese rapidamente dai danni del conflitto, mentre il sovrano metteva mano a una serie di riforme tra cui spicca, in particolare, il riordinamento giuridico, con la promulgazione delle nuove *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà* (1723, 1729) poi rivedute dal suo successore nel 1770¹.

¹ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, 2 voll., Torino 1729 e 1770, nelle citazioni d'ora in poi indicate con LC.

Carlo Emanuele III, che subentrò al padre nel 1730, ne proseguì l'opera, e sotto il suo lungo regno il Piemonte conobbe un periodo di crescita economica e demografica, malgrado le ricorrenti crisi agrarie (come la carestia degli anni 1733-34) e due nuove guerre, quella di Successione Polacca (1733-38, che si combatterà fuori dai confini del regno) e soprattutto quella di Successione Austriaca (1741-48), che vedrà gli eserciti nemici invadere nuovamente buona parte del territorio piemontese.

Nonostante i tentativi di industrializzazione e di ammodernamento, il Piemonte rimaneva un paese essenzialmente agricolo, la cui agricoltura era ancora arretrata ed esposta ai rischi periodici delle cattive annate, delle inondazioni e delle morie di animali, che rendevano fragile l'economia del paese.

A partire dall'ultimo terzo del secolo, quando il Piemonte registra il suo picco massimo di crescita², si apre un periodo di declino caratterizzato da scarsi raccolti e fasi di carestia (ad esempio negli anni 1783-85), dalla crisi del florido settore della seta (1787), dal progressivo aumento dei prezzi e dalla crescita del numero dei disoccupati, che si spostavano da una zona all'altra con le loro famiglie per cercare lavoro e sottrarsi alla miseria. Sotto quest'ultimo aspetto ebbe un ruolo anche la trasformazione in senso capitalistico delle campagne, dove l'inurbamento dell'aristocrazia terriera portò alla scomparsa dei feudi e alla dissoluzione dei tradizionali rapporti tra proprietari e fittavoli, basati su relative garanzie di reciprocità; le affittanze lunghe vennero progressivamente sostituite da quelle brevi, con la conseguente trasformazione di molti contadini da mezzadri in braccianti o lavoratori a giornata, esposti a tutti i rischi di un mercato speculativo.

In questo periodo si registrano rivolte contadine e un crescente diffondersi della criminalità nelle campagne e della mendicizia nei centri urbani.

L'ultimo decennio del secolo vide la grave carestia del 1794-95 e la nuova guerra contro la Francia rivoluzionaria (Guerra delle Alpi, 1792-96), che si concluderà con l'invasione francese, la fuga del re Carlo Emanuele IV e l'occupazione del Piemonte da parte delle truppe di Napoleone.

La giustizia sabauda nel Settecento.

Non ci dilungheremo qui sulla struttura del sistema penale sabauda di antico regime, limitandoci a metterne in evidenza le linee generali per quanto attiene alle magistrature e alla procedura.

Ciascun comune piemontese, dalla grande città al piccolo centro urbano, possedeva una giudicatura locale, dove un giudice ordinario (o di primo grado) teneva il tribunale e amministrava la giustizia. In alcune località sottoposte a regime feudale le prerogative del giudice spettavano di diritto al

² Per una sintesi del secolo di veda Alessandro BARBERO, *Storia del Piemonte*, Torino, 2015, cap. VIII.

feudatario, che però di norma le delegava a un dottore in legge da lui scelto e approvato dal governo. Le giudicature di primo grado potevano emettere sentenze solo su crimini di limitata entità.

Al di sopra di questi giudici ordinari esistevano dei magistrati provinciali, che costituivano un livello intermedio; ma di fatto la magistratura superiore era rappresentata dal Senato di Piemonte, con sede a Torino, che aveva la funzione di corte d'appello rispetto alle sentenze pronunciate dai giudici di primo grado. Nel corso del tempo il Senato manifestò una crescente tendenza ad esercitare un controllo sempre più stretto sui giudici inferiori, che erano obbligati a trasmettergli tutte le loro sentenze per ottenerne la conferma, anche se queste non erano state appellate³, vedendo in tal modo limitata la loro autonomia rispetto all'organo giudiziario centrale. In ogni caso il Senato aveva il potere di avocare a sé qualunque procedimento delle magistrature inferiori, quando lo avesse ritenuto opportuno.

Esistevano inoltre altre magistrature con il potere di giudicare cause penali riguardanti ambiti particolari della società, come ad esempio l'Uditorato Generale di Guerra, che di norma trattava i casi che vedevano coinvolti i militari.

Né va dimenticata l'esistenza della giustizia della Chiesa, vale a dire dei tribunali vescovili, le cui competenze si sovrapponevano ampiamente a quelle dei tribunali secolari, oltre ad esercitare l'esclusiva sulle cause riguardanti gli ecclesiastici.

Al di sopra di tutti c'era il sovrano (duca e poi re) che aveva potere di grazia.

Questo intricato sistema giudiziario rendeva piuttosto farraginoso la macchina della giustizia piemontese, permettendo agli imputati (e ai loro avvocati) di presentare ricorsi a magistrature diverse, complicando l'andamento delle cause e prolungandone la durata, già di per sé notevole (ricordiamo che tutto veniva scritto a mano e comunicato per lettera, a volte su lunghe distanze...).

La procedura criminale era ancora sostanzialmente quella che era venuta definendosi nel Cinquecento, vale a dire quel "rito inquisitorio romano-canonico" che era nato nell'ambito del diritto ecclesiastico e che si prestava bene all'interesse degli stati assolutisti moderni di concentrare nelle proprie mani il pieno controllo del potere punitivo. In pratica il processo consisteva in una lunga fase istruttoria nella quale il giudice, coadiuvato dal procuratore fiscale (sorta di pubblico ministero che rappresentava gli "interessi del Fisco", ossia del governo), venuto a conoscenza del fatto criminoso, provvedeva alla raccolta delle testimonianze, per poi formulare i capi d'accusa nei confronti degli "inquisiti". Questi ultimi venivano allora chiamati a comparire davanti al giudice, e se obbedivano (cosa che non sempre accadeva) venivano a loro volta interrogati, ricevendo poi un certo tempo per predisporre la loro difesa (compito spettante ai loro avvocati). L'obiettivo degli

³ Cfr. LC 1729 e 1770, vol. II, tit. XXII.

inquirenti era ottenere la confessione del reo (la “prova regina”), ponendolo di fronte alle testimonianze raccolte o anche ricorrendo, in casi estremi, a mezzi coercitivi: i sistemi giudiziari dell’epoca prevedevano infatti il ricorso alla tortura, per quanto soggetta a regole. Ottenuta (o meno) la confessione del reo, il giudice emetteva la sentenza, dando mandato alla “famiglia di giustizia” (così erano chiamati i gendarmi) di eseguirla.

Tutto questo procedimento si svolgeva a porte chiuse, con una fase dibattimentale limitata ai giudici, al procuratore fiscale e agli avvocati degli inquisiti, che presentavano le difese e i testimoni a favore dei loro assistiti e potevano eventualmente ricorrere in appello. Il ricorso poteva anche essere presentato dai procuratori fiscali, qualora costoro avessero ritenuto che il giudice ordinario non avesse “sufficientemente punito” (soprattutto sul piano *economico*) il reo.

Questa procedura rappresentava peraltro un progresso rispetto alle epoche precedenti: essa prevedeva infatti la verbalizzazione scritta di tutte le fasi processuali, che potevano essere esaminate dagli avvocati difensori, contemplava alcune garanzie per l’imputato o per chi lo rappresentava davanti alla legge e cercava di limitare eventuali azioni arbitrarie. Aveva però costi piuttosto elevati (onorari degli avvocati, costo delle copie manoscritte, costo dell’eventuale detenzione, ecc.).

La giustizia dell’epoca mostra un carattere chiaramente classista, riflesso di una società gerarchica basata su nette distinzioni di status. Le *Leggi e Costituzioni*, come pure altri documenti relativi alla giustizia, prevedevano, almeno per i crimini meno gravi, un trattamento per i nobili e le “persone di riguardo” diverso da quello usato nei confronti della gente comune o persone “ignobili”:

Nel punirsi i Nobili delinquenti, se i delitti non sieno tali, che portino seco infamia *de jure, et de facto* (nel qual caso non si avrà per essi considerazioni veruna) si avrà riguardo alla loro nobiltà, e preservandogli immuni da pene infami, saranno loro permutate in altre più proprie, ma conformi al loro delitto, a riserva che si trattasse di semplici Laureati, i quali non potranno godere di questo privilegio⁴.

L’osservazione sui “laureati” mostra come il privilegio fosse connesso alla nascita, e non ai titoli acquisiti. Un altro esempio lo si incontra a proposito del crimine di “esposizione” (abbandono) dei neonati da parte delle madri:

Le Madri, che esporranno il proprio parto, e quelli, che in qualsivoglia modo vi daranno mano, incorreranno nella pena della pubblica fustigazione, se saranno persone ignobili; e d’un anno di carcere, se nobili, o di qualche riguardo [...]⁵

⁴ LC 1729, 1770, vol. II, tit. XXV, 4.

⁵ LC 1729 e 1770, vol. II, tit. XXXIV, capo iv, 1-4.

Il carattere patriarcale delle società di antico regime si rifletteva nella diversa posizione che uomini e donne avevano di fronte alla legge. Se da un lato le donne erano considerate testimoni meno attendibili degli uomini in sede giudiziaria, dall'altro ricevevano un trattamento più mite come condannate. Le *Leggi e Costituzioni* stabilivano infatti:

Ne' Delitti, ne' quali resta imposta agli Uomini la Pena della Galera, Catena, o Corda, se verranno i medesimi commessi dalle Donne, e non si troverà nelle Nostre Costituzioni surrogata per esse altra Pena, si puniranno con quella della Fustigazione, del Bando, o Carcere, secondochè si stimerà corrispondente, e proporzionata alla qualità del Sesso, delle Persone, e del Caso⁶.

Per i crimini più gravi le donne restavano comunque passibili della pena capitale o di altre pene afflittive, considerando tuttavia che

Venendo condannata a morte, o ad altre pene afflittive una donna gravida, di che dovrà constare per deposizione giurata di due levatrici, che l'abbiano visitata, si differirà l'esecuzione della Sentenza, finattantochè [*sic*] sia sgravata, e che si creda in istato di poter subire la pena⁷.

Un'altra categoria sociale, quella dei giovani, godeva solo in parte di considerazioni attenuanti. D'altronde nelle società di antico regime quella del "minore" era considerata una condizione di inferiorità, dalla quale il genitore e l'insegnante dovevano aver cura di "educare" (nel senso etimologico della parola: tirare fuori) il giovane il più in fretta possibile, per metterlo in grado di poter badare a se stesso e di occupare il posto che gli spettava nella società.

Le *Leggi e Costituzioni*, là dove stabilivano le pene per i diversi crimini, prevedevano in genere una loro attenuazione per i soggetti considerati minori (di 20 o di 25 anni, a seconda dei casi).

Società e banditi.

Tracciando il suo affresco dell'epoca di Carlo Emanuele III, il cui lungo regno aveva caratterizzato, dopo quello del padre Vittorio Amedeo II, il Settecento piemontese, lo storico ottocentesco Domenico Carutti (1821-1909) delineava uno schizzo della società di quel secolo:

Il popolo era laborioso, e parco anch'esso, tranquillo, ubbidiente, armigero⁸; ma, segnatamente nelle campagne, d'istinti selvaggi ancora e feroci; i balli campestri, le feste de' santuari cominciati fra

⁶ LC 1729 e 1770, vol. II, tit. XX, 3.

⁷ LC 1729 e 1770, vol. II, tit. XXIV, 3.

⁸ L'aggettivo "armigero" è qui inteso nel senso positivo di battagliero, il contrario di imbecille; nel linguaggio delle *Note de' Banditi* il termine indicava invece chi abitualmente portava addosso armi ed era pronto a farne uso

l'allegria e le preghiere, proseguiti tra il vino e le risse, terminavano col coltello. Frequenti le grassazioni e gli omicidii. La severità e l'eccesso delle pene comminate dalle costituzioni criminali non erano freno al delitto; incitavano forse all'omicidio, aumentavano certo il numero dei banditi il quale era sì grande che il Denina nel suo libro *Dell'impiego delle persone* vi consacrava un apposito capitolo. L'accennato vizio della giustizia feudale che non reprimeva i piccoli reati faceva sì che i colpevoli a' maggiori si avvezzassero. Fomentava eziandio i criminosi atti la protezione de' signori verso i loro clienti, li fomentava l'immunità ecclesiastica; perocchè vedevansi sulle porte e negli atrii delle chiese gl'inquisiti attendati e sicuri; di giorno accattavano, gozzovigliavano la notte⁹.

Nel capitolo menzionato dal Carutti, Carlo Denina (1731-1813) aveva in effetti abbozzato sinteticamente un quadro del problema rappresentato dai banditi nel secolo che egli aveva in buona parte vissuto; nell'ambito del suo progetto di trovare per ogni componente della società una collocazione che, armonizzandola con le altre, contribuisse al generale bene dello stato, l'abate considerava anche i banditi come un particolare segmento "problematico" della popolazione che doveva essere indirizzato verso una soluzione ragionevole, a vantaggio dei singoli come dell'intera società:

Una sorta di oziosi e di sfaccendati si trova in ogni paese, i quali benchè validi di lor persona, e forse per costume e per abito disposti a faticare, sono quasi per necessità costretti non solo a far nulla, ma spesso a far peggio che nulla. Tali sono i banditi, che caduti in reato o per colpa, o per disgrazia, temendo di venir nelle forze di giustizia se ne vanno qua e là fuggiaschi per lo mondo a cercar qualche asilo, o qualche scampo alla loro vita. Costoro essendo necessariamente distratti dall'arte, che esercitavano, né trovando facilmente dove ricoverarsi a lavorare sotto l'ombra di qualche maestro, o mercatante, se non sono provveduti da' lor parenti o amici, sono costretti di vivere accattando, o rubando; e se hanno parenti ed amici, che gli provveggano del necessario, vivono tuttavia scioperati ed oziosi, e sempre in pericolo: se fuggono, e sgombrano dallo Stato, di cui son sudditi, son cittadini perduti. Vero è, che una parte di cotesta gente ritirandosi ai vestiboli delle Chiese, quivi cercano piuttosto di campar di limosine, che strappano per importunità e per forza, e che per lo più involano a' collettori degli spedali, o a' poveri invalidi; e pochi son quelli, che si prevalgano di quest'asilo per occuparsi in qualche lavoro da guadagnarsi il vitto; e molti per avventura ne abusano infestando le contrade con notturne sortite. Per altro giova alla società, ed alla repubblica, che non tutti coloro, che in vigor delle leggi, ed in rigore di stretta giustizia dovrebbero punirsi, siano realmente catturati e puniti; ed è necessario tuttavia, che non si presumano inosservati ed impuniti, affinchè le leggi non cadano in disprezzo. Essendo adunque conveniente, che qualche spezie di asilo si trovi contro le persecuzioni de' ministri della giustizia, tutto lo studio di chi governa dee in questo particolare ridursi

⁹ Domenico CARUTTI, *Storia del Regno di Carlo Emanuele III*. Torino, Eredi Botta, 1859, vol. 2, pp. 196.

a far sì, che non torni a danno pubblico, e a profanazione, o disdoro della religione, e de' luoghi santi ciò, che fu istituito a beneficio degli sventurati e ad onore del santuario¹⁰.

Il quadro generale che emerge da queste brevi ma significative testimonianze trova in buona parte riscontro nella lettura delle *Note de' Banditi*, come le pagine che seguono cercheranno di mostrare.

Origine e struttura delle Note de' Banditi.

I documenti che nel Settecento vennero pubblicati col titolo di *Note de' Banditi* (anche dette *Catalogo de' Banditi*), e d'ora in avanti indicate come *NdB*, furono introdotti dal duca Emanuele Filiberto con un editto del 3 giugno 1577¹¹ e poi nel IV libro dei suoi *Nuovi Ordini Criminali* (1582), dove si menzionavano i «soliti Cataloghi de' banditi che nell'Auditorio del Senato pubblicamente si tengono» e si ordinava ai giudici e ai procuratori fiscali delle varie località di «tener affissa nel Luogo del Tribunale, o altro publico una Tavola, nella quale a carattere intelligibile siano descritti i Banditi del loro Territorio, con espressione del nome, cognome, titolo del delitto, e data della sentenza»¹². Si trattava dunque di una sorta di casellario giudiziale, destinato a facilitare il riconoscimento e la cattura dei latitanti.

L'impiego di questi documenti veniva ulteriormente ribadito da Carlo Emanuele I, che estendeva l'obbligo di esporre tali elenchi a tutti gli uffici pubblici (tribunali, sale dei consigli comunali, ecc.) e di tenerli adeguatamente aggiornati, sia per i crimini gravi che per quelli lievi.

7. Et acciò possino meglio certificarsi et assicurarsi dello stato delle cose, né pretendere, o vero scusarsi sotto pretesto d'ignoranza, ordiniamo, et comandiamo, che nel pubblico auditorio del Senato nostro, o vero nella Cancellaria, si debba per l'innanzi tener attaccata al muro una tavoletta in luogo eminente, che da tutti si possa leggere, vedere scritto in chiaro et intelligibile carattere, nella quale sieno descritti e notati per nome, cognome et patria, non solo tutti quelli che già sono banditi da tutto lo Stato, et posti per giudizio del Senato nel catalogo, ma ancora tutti quelli che s'andaranno alla giornata condannando come sopra, con metterli insieme il titolo del delitto, nome del Giudice, del Notaro, et del luogo, con l'anno, giorno e mese, nelli quali sono stati condannati et banditi, et poi confermati tali dal Senato, e poi di mano in mano s'alcuno di quelli sarà per sentenza, per gratia da noi ottenuta, ovvero in qualsivoglia altro modo liberato, levarlo e cancellarlo subito dalla tavoletta, notando nel margine l'anno, giorno e mese, et il nome del Segretario, et ogn'altro che fia spediente, et

¹⁰ Carlo DENINA, *Dell'impiego delle persone*, Torino, presso Michel-Angelo Morano, 1803, vol. II, cap. III, *De' Banditi*, pp. 94-96.

¹¹ Giovanni Battista BORELLI, *Ordini antichi e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, Torino, 1681, p. 121.

¹² BORELLI, *op. cit.*, p. 156.

haver particolar cura, che così sia osservato, et li Secretarii, che così debbano eseguire, sotto pena ad essi Segretarii della privazione dell'ufficio, et altra ancor più grave, all'arbitrio nostro.

8. Anzi che per maggior facilità e sicurezza comandiamo che il simile s'osservi da tutti gli altri Ufficiali sì mediati che immediati per tutto lo Stato, di tenere tale tavola affissa nel Tribunale, o vero nella Cancellaria de' Criminali, o vero dove non possino conservarsi ivi sicuramente, nella camera dove le Comunità, o vero suoi Consiglieri sogliono congregarsi, e tenere le scritture del pubblico, notando e levando in quella li nomi delli banditi secondo saranno liberati come sopra, sotto pena, contrafacendo, per ogni volta, alli Giudici et Segretarii di scudi cento per uno, applicandi al Fisco nostro.

9. Siccome ancora comandiamo, et ordiniamo che dall'istesso Senato, Giudici e Secretarii, nel modo, forma, e sotto le pene come sopra, si faccia tenere altra tavola affissa nelli luoghi rispettivamente come sopra, nella quale siano notati e descritti li nomi e cognomi delli condannati per li delitti più leggieri, come nel secondo capo abbiamo detto, et dichiarato, et nelle pene pecuniarie et altre corporali solamente, acciocchè non solo dagl'istessi Giudici, ma dalli fanti di giustizia, e dagl'offesi si possino più agevolmente per tutto lo Stato et dove capitaranno far effettuare le capture, a quali sottogiacciano come sopra, et che altresì li condannati stessi, per timore d'essere fatti prigionieri, in ogni parte dello Stato, si risolvino quanto prima di pagare le pene pecuniarie, et per le corporali procurare la gratia, o vero per il timore d'esse absentino dalli Stati¹³.

La disposizione veniva confermata da altri editti e ordini nel corso del Seicento, per poi trovare la sua collocazione definitiva sotto un titolo particolare, il XXX (*De' Banditi, e del Catalogo d'essi*) delle *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà* (1729) promulgate da Vittorio Amedeo II, dove le *NdB*, la loro compilazione e il loro uso venivano chiaramente definiti.

Le *NdB* erano destinate a contenere l'elenco di quei criminali contumaci che erano stati condannati alle pene più severe, ossia la *morte* e la *galera*, vale a dire il servizio come rematore forzato sulle *galere* di Sua Maestà:

Seguita la sentenza, per cui restino i Rei Contumaci condannati alla Morte, o alla Galera, saranno descritti in uno de' due Cataloghi, che si terranno pubblicamente esposti nell'Auditorio d'ogn'uno de' Magistrati Nostri Supremi¹⁴.

L'elenco veniva suddiviso in due "cataloghi", il primo dei quali conteneva i nomi dei condannati per i crimini considerati più efferati ("atrocissimi"), mentre il secondo elencava coloro che, pur essendo stati condannati a morte o alla galera, si erano macchiati di atti meno atroci:

¹³ Editto di Carlo Emanuele I del 7 ott. 1608, riportato da F. A. DUBOIN, *Raccolta per ordine delle materie, delle leggi, editti, manifesti, ecc. [...] della Real Casa di Savoia*, Torino, 1829, tomo V, vol. VII, p. 502-3.

¹⁴ LC 1729 e 1770, tit. XXX, capo 1.

Nel primo de' Cataoghi si descriveranno quelli, che saranno condannati a Morte per Delitto di Lesa Maestà, Omicidj proditori, Grassazioni, ed altri Delitti atrocissimi, per i quali i Magistrati esprimeranno nella loro Sentenza, che sieno degni d'esser esposti alla pubblica vendetta, come Nemici della Patria, e dello Stato, e nel secondo quelli, che si condanneranno alla Morte, o alla Galera tanto perpetua, che a tempo, per altri Delitti, che non sieno sì orridi, ed atroci¹⁵.

La nuova edizione delle *Leggi e Costituzioni* pubblicata da Carlo Emanuele III nel 1770 (che per il rimanente del titolo XXX coincideva con la precedente) specificava l'inserimento nel catalogo anche di quelle donne che fossero state condannate, oltre che alla morte, «a una pena corrispondente a quella della galera», dalla quale per legge erano risparmiate¹⁶.

Il capo 3 del titolo XXX spiegava poi quale contenuto dovessero avere le *Note* per ciascun bandito:

S'esprimerà in detti Cataloghi il Nome, Cognome, e Patria [luogo di nascita] del Condannato, la di lui Statura, Colore, ed altri connotati della Persona, de' quali risulterà dal Processo, Il Nome del Padre ancora, se si potrà, ed il titolo del commesso Delitto, annotandosi il Giorno, il Mese e l'Anno della seguita Sentenza¹⁷.

Tutti i magistrati erano tenuti a compilare un elenco dei banditi da far pervenire al Senato con scadenza annuale; il Senato, a sua volta, redigeva le *NdB*, che poi trasmetteva in copia alle varie autorità, teoricamente ogni anno¹⁸.

Sebbene, come si è detto, le *NdB* fossero state introdotte sotto Emanuele Filiberto, e dunque già nella seconda metà del Cinquecento, e il loro impiego fosse stato confermato nel secolo successivo da Carlo Emanuele I, le ricerche condotte fino ad ora hanno portato alla luce soltanto documenti del secolo XVIII. Si può ipotizzare, fino a prova contraria, che precedentemente al Settecento le *NdB* fossero state prodotte solo sporadicamente e in maniera discontinua, trovando la loro applicazione effettiva e generalizzata soltanto dopo la promulgazione delle *Leggi e Costituzioni* del 1729 per volere di Vittorio Amedeo II.

La prima edizione settecentesca delle *NdB* data infatti al 1731, e l'intestazione del documento recita espressamente:

¹⁵ LC 1729, e 1770, tit. XXX, capo 2.

¹⁶ Esempi di condanna al carcere comminata a donne in *NdB* 1778, 15 apr. 1777 (dieci anni di carcere per ferimento con fucile), *NdB* 1778, 4 feb. 1778 (dieci anni di carcere per complicità in omicidio), *NdB* 1782, 21 mar. 1781 (due anni di carcere per più furti), *NdB* 1782, 27 apr. 1781 (dieci anni di carcere per furto in casa del padrone), *NdB* 1782, 20 set. 1781 (carcere a vita per complicità col figlio nell'omicidio del marito), ecc.

¹⁷ LC 1729 e 1770, vol. II, tit. XXX, 3.

¹⁸ Cfr. LC 1729 e 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXX, par. 5 e tit. XXXII, par. 9.

Il Senato di Sua Maestà in Torino sedente.

In esecuzione [*sic*] del disposto delle Regie Costituzioni lib. 4. tit. 32. § 9. tom. 2., si notifica agli Eccellentissimi Magistrati de' Stati di S. M., come pure ad ogni prefetto, e Giudice dipendente dalla nostra Giurisdizione, esser gl' infrascritti Banditi catalogati, e condannati alle pene a caduno annotate.

Torino, li 28. Dicembre 1731

Caissotti P. P.

Tale intestazione (che compare ancora nell'edizione del 1735, ma non più nelle successive) sembra pertanto indicare l'esordio di questo tipo di documentazione giudiziaria.

Nel corso del Settecento le *NdB* subiscono alcuni cambiamenti sia nella forma che nel contenuto. Fino alla fine degli anni Sessanta del secolo questi documenti si presentavano come grandi manifesti, ottenuti unendo tra loro più fogli stampati¹⁹.

A partire dagli anni Settanta il formato delle *NdB* diviene quello di un fascicolo costituito da più fogli a stampa cuciti insieme, delle dimensioni di cm. 32 x 22 circa.

Fino ai primi anni Ottanta, a quanto risulta dalla documentazione esaminata, la scadenza annuale non viene in genere rispettata, e diverse annate delle *NdB* contengono in realtà sentenze che coprono più anni rispetto a quello di pubblicazione²⁰; successivamente, le diverse edizioni annuali contengono solo le sentenze emesse nell'anno precedente quello di pubblicazione.

La descrizione dei banditi.

Lo scopo principale delle *NdB* era, come si è detto, rendere noti pubblicamente i nomi dei ricercati e diffondere informazioni atte a facilitarne la cattura. Perciò, in ottemperanza a quanto prescritto dalla *Leggi e Costituzioni*, le sentenze elencate contenevano una descrizione sommaria dei connotati e dei tratti distintivi dei condannati in oggetto.

In un'epoca in cui non esistevano le fotografie segnaletiche la descrizione dei connotati poteva basarsi solo sulle testimonianze raccolte nel corso del processo e affidarsi a uno svariato campionario di aggettivi e di espressioni. Più "pittoresche" nei documenti della prima metà del

¹⁹ Per fare qualche esempio: le *NdB* del 1731 misurano cm. 97 x 48 ca., quelle del 1740 cm. 102 x 55 ca., quelle del 1750 cm. 215 x 55, quelle del 1753 cm 210 x 78, quelle del 1759 cm. 187 x 129, quelle del 1760 cm. 220 x 102 e quelle del 1769 cm. 249 x 102. L'edizione delle *NdB* del 1735 conservata presso l'Archivio Storico Comunale di Ottiglio Monferrato si presenta (caso unico) come un quaderno rilegato in cartone delle dimensioni di cm. 31 x 17 ca. sulle cui pagine sono state incollate le sentenze del manifesto originale, precedentemente ritagliate, probabilmente allo scopo di facilitarne la consultazione

²⁰ Si veda in proposito l'indicazione degli estremi cronologici di ciascuna edizione delle *NdB* riportata nella tabella in appendice.

secolo, tali descrizioni tendono in seguito a farsi più sobrie, e quasi standardizzate; per noi costituiscono un'interessante (e a volte disorientante) testimonianza linguistica di un italiano che, imposto da Emanuele Filiberto come lingua ufficiale dei documenti pubblici, ancora stentava a districarsi dal piemontese.

La descrizione seguiva uno schema generale che cominciando dalla statura passava alla testa (capigliatura e barba, volto, colorito, occhi, naso, bocca, orecchie) e quindi alla corporatura (la “vita”, ovvero tronco, busto) ed eventualmente alle gambe, per poi aggiungere altri particolari del corpo, come i segni caratteristici, i difetti fisici e menomazioni, l'aspetto generale, ecc.

Diamo qui qualche esempio delle svariate espressioni che troviamo impiegate:

Statura:

grande – piccola – alta – bassa, mediocre – ordinaria o sia mediocre – ordinaria, anzi grande – mezzana – ragionevole – piuttosto grande che piccola – piuttosto piccola che alta – piuttosto bassa che mediocre – di statura ordinaria, piuttosto basso che alto – di statura competente – di statura piuttosto avvantaggiata, che ordinaria – competentemente grande...

Assai rara è l'indicazione della statura espressa in unità metriche (dell'epoca), come vediamo in casi come i seguenti:

di statura grande per l'altezza di circa quattro piedi manoali²¹ – alta quattro piedi e mezzo [donna savoiarda] – di oncie 40, e 3 quarti [soldato di cavalleria] – di statura in altezza oncie 39 – di statura d'oncie 28 circa...

Capelli / capigliatura:

neri / negri – negregni / negregna / nereggiante – alquanto negri e rabbuffati – rossegni – barossa²² e alquanto riccia – capelli barossetti – castanea / castagna – castagna barossa – castagnicci scuri – di color bruno – di color interosso [sic] – capelli color caffè chiaro tiranti sul rosso – con capelli rubicondi e ricci – capelli e barba color biondigno tirante nel castagno – capelli biondegianti oscuri – canuti – cenericci – [capigliatura] bianchinastra – con capelli bianchi e lunghi a mezza schena

²¹ *NdB* 1735, 19 gen. 1734; poichè il piede manuale, antica misura di lunghezza piemontese, equivaleva a m. 0.3425 (cfr. Angelo MARTINI, *Manuale di metrologia*, Torino, 1883, p. 783), quella indicata in questa descrizione non sembrerebbe una “statura grande”, corrispondendo a m. 1.37; se però si trattasse di una confusione tra piede manuale e piede liprando (o piede di Piemonte, pari a m. 0.5137) otterremmo una statura di m. 2.05, che è in effetti considerevole; e ancor più per la donna savoiarda alta quattro piedi e mezzo (m. 2.31!).

²² Barosso: dal piem baròss, baross, «rossiccio, rossigno, che rosseggia, che tende al color rosso» (cfr. Vittorio DI SANT'ALBINO, *Gran Dizionario Piemontese-Italiano*, Torino, 1859, *ad vocem*).

[schiena] – colli capelli dispersi per le spalle – capelli grigi alquanto anellati – ordinaria – distesi – corti – brevi – di mezzana lunghezza – lunghi – ricci / arizzj – crespi – intrecciati – lunghi e intrecciati in forma di corda – portando borsa attacco ai capelli [*sic*] – solito portar codino o sia tressa [treccia] – e porta li capelli cordeglia a guisa di codino – porta Perucca in testa – con perucca col codino bionda – ligati con bindello²³ / in bindello – [capigliatura] che ordinariamente porta in trezza, e groppata con bindello – [capigliatura] riccia estensiva fino al collo solamente – con codino che tende fino all'estremità delle natiche – solito portar li capelli coligati in forma di coda – neri e lunghi, che li porta aggroppati²⁴ addietro – groppati con frisa²⁵ – anellati alle due parti della faccia – ha due groppi alli capelli, uno da una parte e l'altro dall'atra elle orecchie – [capelli] negri trecciati a due treccie, quali si congiungono assieme nel principio del collo – capelli attortigliati attorno alle orecchie – capigliatura alquanto calva [*sic*]...

Barba, baffi:

rara – sbarbato – senza pelo in barba – poca e rasa, che quasi non si conosce – porta in viso due barbiseti²⁶ – con due mosche, o sia mostacci sopra il labro superiore vicino al naso – porta li barbigioni alle labbra – non porta alcun barbiso né mosche – tanetta²⁷ – di pelo color rossegno – barossa – barossa chiara – pungente – appena spungente barba [giovane] – di primo pelo / giovine di primo pelo – di prima barba – di pelame alquanto scuro – di pelame bianco in facie – di bello pellame [pelle / pelo?] – faccia molto barbata, e folta [*sic*]

Facie [faccia], carnagione, fisionomia:

ordinaria – rotonda – grassa – né magra né grassa – bislonga – bislonga e secca – magra – maschiva – bruna – rosseggiante – bianca, e ridente – faccia rotonda, allegra e bella – faccia quadrata, grossa, e quasi lunga [*sic*] – biancastra – bianchinastra – pallidastra – piuttosto bianca, che negra – smorticcia – smorta, pallida, pallido in facie, e con brutto sguardo – faccia moretta, magra, e tetra – faccia avvenente – di bella fisionomia – piuttosto ben fatto di volto faccia di color oscuro, e piuttosto bella – fisionomia tetra – macilente – piuttosto macilente che altro – faccia lunga, macilente e pallida – faccia magregna piuttosto lunga – rugosa, macilente e scarma [*sic*] – terreo in facie – d'aspetto terreo – di color terreo, color in facie quasi giallo [giallo] – color ollivastro – [di] color tirante al negro – di color

²³ Bindello: dal piem. *bindel*, «nastro, fettuccia» (cfr. SANT'ALBINO, *op. cit.*, *ad vocem*).

²⁴ Aggroppato, groppato: dal piem. *gropà*, annodato (cfr. SANT'ALBINO, *op. cit.*, *ad vocem*).

²⁵ Frisia: dal piem. *fris*, *frisa*, «nastro o trecciolo di filaticcio e talora di lana, in generale laccetto» (cfr. SANT'ALBINO, *op. cit.*, *ad vocem*).

²⁶ Barbiseti: il Sant'Albino (*op. cit.*, alla voce *barbis*) dà «basette, mustacchi e baffi (basette arricciate)»; più comunemente indica baffi, baffetti.

²⁷ Tanetto: dal piem. *tané*, *tanèt*, «color lionato scuro, che è mezzano fra 'l rosso e 'l nero, proprio del guscio delle castagne» (cfr. SANT'ALBINO, *op. cit.*, *ad vocem*); marrone

moretto – di visaggio moretto – di color oscuro o sia come si suol dire moretto – di faccia negra, o sia moretta – faccia negricante – faccia mora – di pellatura [pelle] moretta / bianca – di pellaggio bruno / negro – pelle bianca alquanto abbrustolita dal Sole – carico di lenticchie [lentiggini] – [faccia] marcata di lente [lentiggini] – faccia rotonda allenticchiata – torbida – rubiconda – senza alcuna marca [segno] nella faccie [*sic*] – faccia boffa²⁸, larga e bruna – faccia affrosa²⁹ – viso bieco – brutto di volto con denti scorbutici – faccia magrolenta – fronte spacciata [*sic*] – con qualche grano di polvere d'archibugio in faccia [*sic*] – con un buco nella faccia [*sic*]...

Frequenti sono i volti segnati dal vaiolo, che periodicamente colpiva una parte consistente della popolazione e le cui cicatrici costituivano un segno identificativo:

alquanto segnato dalle Vajole in volto – [faccia] perforata / piagata dalle Vajole – segnata / marcata con segni di Vajole –arlata dal vajuolo – tocco in faccia dalle Vajole – alquanto varolato – faccia brutta vaiuolata – faccia brutta, e pallida, e marcata dal vaiuolo – guasto in faccia dal vajuolo...

Occhi / sguardo:

cerulei – color castagno oscuro – negri – color tanetto chiari – [di] colore griggio – occhi cenericci – larghi – rossi sanguinosi – grossi con sguardo cattivo – allegri – torvi – concavi [incavati?] – incurvati [*sic*] – alquanto infonsati [*sic*] – con sguardo torvo, e minaccievole – sguardo torvo ed aria, o sia aspetto cattivo ed affroso – sguardo fosco – sguardo bieco – sguardo torbido – collo sguardo fisso – sguardo difettoso, sguercio – con un male in un occhio – cieco d'un occhio – bieco dell'occhio sinistro – piccoli e lagrimevoli col lumetto [iride] color castagna, solito però tenerli rivolti a terra – con vista che guarda sempre in terra – tenendo gli occhi alquanto bassi, ed a mezz'aria [*sic*] – occhj cristallini color gajo – occhi grossi alquanto malaticci e grondanti acqua [*sic*] – [occhi] che qualche volta patisce in essi distillazione, ed infiammazione – occhi alquanto roversciati [*sic*] e piangenti – difettoso di vista...

Naso:

grosso – sottile – lungo – curto ed alquanto fiacco – macillante – schiacciato – curvo – adunco – profilato – profilato, né troppo lungo, né troppo corto – elevato – disteso, affilato ed aquilino – pontuto, cioè aquilino – ben tirato, lungo e rosso – naso montonato [*sic*], e grosso – colla punta del naso alquanto rivolta all'insù – con neo sul naso – con naso in parte fiaccato, e di voce femminile – schizzo

²⁸ Boffa: dal piem. *bof* «gonfio, rilevato» (cfr. SANT'ALBINO, *op. cit.*, *ad vocem*), paffuta.

²⁹ Affrosa: dal piem. *afros* «spaventevole, spaventoso, orrendo, orribile, terribile» (cfr. SANT'ALBINO, *op. cit.*, *ad vocem*).

nelle narici [*sic*] – col naso largo, e basso in cima, detto volgarmente naccio³⁰ – naso affilato, fatto a mottone [?] – col naso forato da un lato [*sic*]....

Vita (busto, tronco) / corporatura:

ordinaria – sottile di vita – sano di sua vita – ben compito di vita – svelto di sua vita – disteso di vita – ben disposto di su vita – compresso / complesso di vita³¹ – ben complesso – spesso di vita – doppio di vita – smilso [smilzo] di vita – di vita smingo³² – strizo / strisio³³ di vita – struzzolo di vita – sminoglia [sin. di smingo?] – grassile [gracile] di vita e faccia – attraversato³⁴ di vita – [vita] ben attraversata – ben traversato di vita – ordinario di traverso [*sic*] – corporatura attraversante – traversato nelle spalle – [corporatura] sottile – dritta – grossa – carnosa – robusta – tenue – pingue – compita / corporatura ben compita – grassa rispetto alla grandezza [alla statura] – ragionevole – semplice – piuttosto doppia – piuttosto strizola che complessa – piuttosto grossa che piccola – piuttosto grossa che mezzana – competentemente grossa – grossa e grassa – corpolente [corpulento] – più grasso che magro, sottile di corpo – ben pigliato di corpo – agile di corporatura – agile e disinvolto di corpo – di taglia proporzionata, piuttosto grande che piccola – collo stomaco alquanto innalzato – alquanto gobbo / curvo nelle spalle gobbo e largo nelle spalle – gibboso – con spalle alquanto grosse e curve – gobbo di schiena e gambe alquanto torte – colla vita alquanto storta, che pare guardi in un luogo, e vede in un altro...

Aspetto generale, portamento:

di pellatura bianca e di bello aspetto – ed è un giovine di bell'aspetto – d'aspetto ragionevolmente bello – di bell'aspetto, e bella cresciuta [*sic*] – ben fatto di sua persona – aria ridente – di brutto aspetto e guardatura – d'aria e portamento geniale e burlesco – lesto nel suo portamento – portamento fiero e sostenuto – di vista [aspetto] malenconica e aria superba – uomo alquanto saturnio [saturnino, malinconico]...

³⁰ Naccio: dal piem. *nacc* «camuso, che ha il naso schiacciato, rincagnato» (cfr. SANT'ALBINO, *op. cit.*, *ad vocem*).

³¹ Compresso / complesso: dal piem. *compress* / *complex* «complesso, compresso, ben formato, membruto, impersonato, informato, faticcio, mastacco, atticciato, di grosse membra, ben tarchiato, vigoroso, robusto; e talora tozzo, cioè che ha grossezza e larghezza soverchia, in confronto alla lunghezza o altezza» (cfr. SANT'ALBINO, *op. cit.*, alla voce *complex*; si veda anche la v. *complexion* (*complexion*) «complexione, stato del corpo, costituzione, naturale disposizione, temperamento, natura».

³² Smingo: dal piem. *smingol*, «mingherlino, sottilino, debole, scriato, sparuto, magrino, segaligno» (cfr. SANT'ALBINO, *op. cit.*, alla voce *smingol*).

³³ Stizo, strisio, struzzolo: dal piem. *strisol* «scarzo, cioè di membra leggiadre e agili, mingherlino, sottilino, ma snello e disinvolto; contrario di massiccio» (cfr. SANT'ALBINO, *op. cit.*, alla voce *strisol*).

³⁴ Attraversato: dal piem. *traversà* «traversato, tarchiato, grosso, ben ossuto o unito, membruto, atticciato» (cfr. SANT'ALBINO, *op. cit.*, alla voce *traversà*); cfr. *NdB* 1735, 1 apr. 1735: «corporatura robusta e grossa, cioè attraversato di vita».

Gambe, piedi, braccia, andatura

snello nelle gambe – snello nel camminare – zoppo nella gamba destra – stroppio di una gamba – ranco nella gamba – zoppicante e stroppio – tirante alquanto d'una gamba – storto nelle gambe – con una gamba molto storta e l'altra anche alquanto storta – avente la gamba destra alquanto guercia [*sic*] – ed ha una gamba più grossa dell'altra – colla gamba destra estremamente grossa – alquanto gobbo, gambe storte, piedi rivolti in dentro – portando una gamba col ginocchio al di dentro – solito a portare li piedi rivolti in fuori – [due fratelli, di cui uno] con le gambe molto strambe [e l'altro con] le gambe un poco strambe – e camminando porta le gambe larghe – con le ginocchia e le gambe alquanto inarcate – colla punta dei piedi rivolta in dentro camminando – [col] braccio [braccio] destro alquanto duro per causa di una ferita ricevuta – con brachj [*sic*] curti –

Segni particolari, difetti fisici, malattie, abitudini:

non avendo alcuna macchia, né difetto sul corpo

col capo continuamente crollante da una parte e dall'altra – nel camminare porta il capo chino...

con una mano alquanto irrigidita – stroppio [storpiato] in due dita [dita] della mano dritta – mani apparenti storpie – con le dita medio, ed annulare d'una mano stroppi, colli nervi tesi, in modo che gli tiene mezzo chiusi...

denti apparenti alquanto nereggianti – con un dente nella parte superiore che tira un poco all'infuori – li mancano due denti davanti dalla parte di sotto, e resta alquanto raso sul capo della grandezza in rotondità di uno Scudo – e già privo di molti denti – bocca quasi senza denti – con denti ruginosi, e negricanti – con li denti d'avanti [*sic*] più grossi dell'ordinario – mancante de' denti nella mandibola superiore...

col labbro inferiore spaccato – colle labbra alquanto rivolte, e grosse al di fuori – con il labro superiore grosso – con le labbra grosse – labbro inferiore alquanto reciso, che gli rende la bocca torta...

con mento rotondo – col mento rivoltato all'insù – di mento lungo, e grosso e corrispondente in fuori, e quasi tendente in su [donna] – incavato nelle mascelle...

con molte lentichie [lentiggini] per tutto il corpo – lentioso [lentiginoso] alle mani, ed allo stomaco [*sic*] – [con la] gola grossa a parte destra – collo grosso, come si dice volgarmente il gotre [gozzo] – con alquanto di gozzo alla gola – gola grossa, voce pur grossa – collo storto – e sotto il mento ha un poco di escrescenza di carne, che alle volte cresce, alle volte diminuisce – con segni d'umor freddo sotto il collo – con macchia nera sul collo della grandezza d'un mezzo scudo – con cicatrice cagionatagli da un taglio per mal di denti sopra la sommità della mascella sinistra – con cicatrici di scrofole sotto la gola da una parte, e dall'altra – con glandule sotto il mento – tiene sulla faccia alcuni

segni detti volgarmente *derbie*³⁵ – marcato dalle scoriole [?] – con qualche porri [sic] sopra la faccia – con una luppia³⁶ sulla fronte, e sopra il ciglio dell’occhio sinistro, di grossezza in rotondità d’una noce circa – infetto dalla tigna in capo con segnale d’un ernia di zuppa di vino [sic] sul collo a parte destra – con un neo, o sia poretto sul mento...

con una delle mani abbrustolita – e pare che sia stato abbruciato sul mento, e sovra la faccia, onde ha poco, e niente di barba – portando i pendini [orecchini] alle orecchie – solito portar due anelletti d’argento nelle orecchie – [con] voce femminile [uomo]– di spesso balbuziante [sic] nel parlare – solita prender tabacco dal naso [donna savoiarda] – cieca d’un occhio, guasta dal vaiuolo, e al sommo balbuziente [donna di Ferrere]...

Vestiario (raramente menzionato):

solito andar vestito di colore oscuro – vestito di color bleu – vestito di panno chiaro – solito andar vestito di Misone rossetto e cappello senza bordo – vestito con giuppa [giubba] bianca, con una fascia rossa all’intorno – vestito di color caffè chiaro – vestito di tanetto, braghe di pelle, il tutto lacero...

Osserviamo come l’età, di norma, non fosse compresa tra gli elementi identificativi del bandito, e in effetti la si trova raramente indicata nelle *NdB*, salvo che per i “minori”, per i quali veniva sempre specificata³⁷.

Va tenuto presente come a quei tempi, per quanto sorprendente possa sembrare, non molti conoscessero con precisione la loro età; nei fascicoli processuali, ad esempio, l’età delle persone interrogate come testimoni o inquisiti veniva spesso accompagnata dalla parola “circa”, e nelle stesse *NdB* troviamo espressioni quali “d’età quanto al suo aspetto d’anni...”

Oltre all’indicazione del nome veniva spesso fornito il soprannome del soggetto, elemento distintivo assai comune all’epoca; tra i soprannomi più singolari che si incontrano nelle *NdB* possiamo elencare:

Il Criminale – Il Galleotto – Il Disertore – Ruina – Bastardo – Il Biffa – Il Galletto – Il Cranio – Testa d’aglio – Bacucco – Il Fol [il pazzo] – Il Bizzarro – Il Folletto – l’Omnon (piem. l’omone) – Il Borgno (cieco) – Il Borgnetto – Il Gobbo – Pitocchino – Il Pizzochò («con faccia pizzochata dal vajuolo»)³⁸ –

³⁵ *Derbie*: dal piem. *dèrbi, dèrbis*, «volatica, serpigine, empetigine; asprezza della cute cagionata da spesse bollicole secche, e accompagnata da forte pizzicore» (cfr. SANT’ALBINO, *op. cit., ad vocem*); *erpete*, dermatosi, pellagra.

³⁶ *Luppia*: dal piem. *lupia*, tumore circoscritto o cisti (cfr. SANT’ALBINO, *op. cit., ad vocem*).

³⁷ Un caso delle *NdB* 1778 (1 ott. 1777) fornisce la data di nascita di uno degli inquisiti («nato il 29 novembre 1758», per indicare che ha meno di vent’anni; un altro caso (*NdB* 1782, 10 gen. 1870) specifica: «denotante l’età d’anni 30 circa», ecc.

³⁸ Dal piem. *pitocà*, butterato, cfr. SANT’ALBINO, *ad vocem*.

Il Garzonino – Sant’Antrino – San Balegno [San Benigno] – L’Eremo di Pralormo – Il Figlio di Calce – Cicchetta – Panzetta – Pastissot (pasticcino, rif. a una donna) – Coccagna – Il Barba – Parentericeo (?) – Il Testasso – Testa di Ferro o si Testa di Bosco (legno) – Boccafresca – La Perla – Il Passarotto – Il Piffaro – Massalupo – Giuseppino della Spada – Paradiso – Il Mago – Il Frate – Il Prete – Il Vescovo – Il Cavaliere – Il Marchese – Duca del Villario – Il Bastardo (di Patria ignota) – Il Turco – Il Cannoniere – Il Generale – Il Medico – Il figlio della Regina – Il Re – Don Filippo – Gramegna – Battajola – Padella – Il Bor³⁹ – Chico – Giaragaù – Coccò – Brajassa – Barbaglaudo – Barabara – Fafalè – Barboccio – Bagnacan – Cicinbollito – Il Turmellino – Minghino – Pesca l’oro – Passa sotto l’uscio – Mangia Formaggio – Fascio del sambucco – Titta Brut (individuo definito di «aria, o sia aspetto, cattivo ed affroso») – Salada – La Suitina⁴⁰ – Mejrotto Piscella – Il Ciabattino della rosa – «stranomato⁴¹ Bisogno» – Ciuladino – Il Porcataro – Pettone – Culetto – Cagachiaro...

Si segnalano anche i “nomi di guerra”, ovvero i soprannomi militari dei soldati, di cui diamo qualche esempio:

soldato nel Regimento di Monferrato, detto per nome di guerra *Boncoeur* – soldato nel Regimento Dragoni Genevois detto *Gelsomino* – soldato [nel Regimento di Monferrato] detto *La Rovina* – soldato nel Regimento di Guardia detto per nome di Guerra *La Lancetta* – soldato del Regimento Savoja detto per nome di guerra *Bornand* – soldato del Regimento di Sicilia detto per soprannome *Santaman* – soldato del Regimento Piemonte Infanteria detto per nome di Guerra *Valentino* – soldato del Reggimento di Saluzzo detto per nome di guerra *San Giuseppe* – soldato [nativo di Pancalieri] nel Regimento Dragoni Genevois, Compagnia Maggiore, detto per nome di guerra *Pancaglieri* – soldato Dragone detto per nome di guerra *La Rosa* – soldato del Reggimento Piemonte Cavalleria, Compagnia Maggiore, col nome di Guerra *San Carlo* – [soldato] per nome di guerra *Sans chagrin* – Soldato nel Reggimento Dragoni di S. M., Compagnia Maggiore, detto per nome di guerra *La Liberté* – soldato nella compagnia de’ Dragoni Guardacaccia di S. M. col nome di guerra *Belfleur*...

Troviamo anche un «soldato nel Reggimento Guardia avente come soprannome *l’Anticristo* e per nome di Guerra *La Violetta*...

La descrizione dei connotati non è sempre fornita regolarmente nelle *NdB*; a titolo di esempio, in quelle pubblicate sotto la data del 1774 essa manca per il 52% dei nominativi elencati.

Poco frequente, e del resto non prescritta dalle *Leggi e Costituzioni*, è anche l’indicazione della professione o del mestiere.

³⁹ Forse dal piem. borù, burbero, intrattabile, cfr. SANT’ALBINO, *op. cit.*, *ad vocem*.

⁴⁰ Siccità, secchezza, cfr. SANT’ALBINO, *op. cit.*, *ad vocem*.

⁴¹ Stranomato: soprannominato, dal piem. *stranòm*, soprannome.

A volte compare anche, di solito a conclusione dell'elenco dei misfatti, una descrizione delle “qualità” ossia del carattere del criminale, che ne riassumeva la fama di cattivo soggetto e forniva una misura della sua pericolosità sociale. Per fare qualche esempio:

Un uomo di Villar d'Almese, a quanto sembra giovane, aveva a suo carico un elenco di sei capi d'accusa (aggressione, lancio di pietre, estorsione, ferimento, spari, ecc.) che così si concludeva: «Finalmente d'essere persona rissosa, oziosa, dedita ai giuochi, ed osterie, perturbatore della pubblica quiete, dato in nota da quella Comunità come sospetto in genere di furti, disobbediente a' propri genitori, ed in somma di pessime qualità personali». [NdB 1785, 21 mag. 1784]

Un abitante di Sordevolo, condannato per più furti, era qualificato come «vagabondo or quà, or là, e senza applicarsi ad un travaglio, tuttochè sano, e robusto» [NdB 1774, 8 giu. 1773; travaglio significa lavoro, dal piemontese *travaj*]

Due individui di Melle erano noti per «essere diffamati, e notoriamente sospetti in genere di furti, dediti a' giuochi, ed osterie, e non applicati al lavoro tuttochè poveri» [NdB 1785, 12 giu. 1784]-

Un uomo di Cuorgnè, colpevole di più ferimenti e complicità in furto, veniva descritto come «facinoroso, e solito a tener mano ai figliuoli di famiglia a rubare nella casa paterna» [NdB 1786, 21 feb. 1785].

Un uomo di Balangero, a quanto sembra giovane, condannato per percosse, ferimenti e porto abusivo d'armi, è detto «Di pessime qualità, ozioso, dedito alle osterie, armigero, solito girar nottetempo, e fare spari d'armi da fuoco con disturbo della pubblica quiete, ed a minacciare, ed insultare chicchessia, e per fino li propri Genitori per farsi dare denari, onde furono già per tal cagione, e per furti in casa d'ogni genere, costretti a farlo punire, e trattenere per alcuni mesi alla Porta Palazzo di questa Capitale» [NdB 1786, 1 mar. 1785; si fa riferimento al carcere delle Porte Palatine di Torino, v. più avanti].

Un inquisito di Cortanzana era noto per «essere dedito alla disonestà, con avere anche con minacce, e violenze, procurato di sedurre alle di lui ree passioni diverse donne, ed alcune figlie nubili», nonché per «essere diffamato in genere di furti» [NdB 1780, 9 nov. 1779].

Un uomo di Bannio nella Valle Anzasca, tra i venti e i venticinque anni, autore di diverse truffe, era qualificato come un «giovane dedito all'ozio, girovago, alieno dal lavoro, e truffatore di professione per mezzo di confinte lettere, cangiandosi nome, e cognome» [NdB 1778, 21 giu. 1777].

Nei testi delle sentenze sono in genere indicati il luogo e la data dei fatti, e a volte anche l'ora, espressa a volte come «ore d'Italia», a volte come «ore di Francia», altre volte ancora come «ore di Piemonte», o più spesso senza ulteriore specificazione.

In alcuni casi i testi delle sentenze contengono una descrizione delle circostanze dei fatti criminosi, a volte più sintetica, a volte più estesa (in particolare per i crimini più gravi), come pure l'indicazione delle motivazioni del delitto; i crimini e le loro circostanze sono in genere descritti con uno stile distaccato e burocratico tipico delle cancellerie dei tribunali; rari sono perciò i frammenti di discorso diretto o le frasi pronunciate dai protagonisti dei fatti, che si rinvencono invece in abbondanza nei più ampi fascicoli processuali e costituiscono esempi spesso gustosi del modo di esprimersi dell'epoca; va tenuto presente che le frasi e le parole riportate in italiano erano state pronunciate, con ogni probabilità, in piemontese; ne diamo qualche esempio:

Un abitante di Castelceriolo aggrediva un compaesano che stava recandosi in chiesa sparandogli contro una pistola carica a quadrettoni di piombo e pronunciando al contempo le parole «Oh Cristofaro tienti morto!» [*NdB* 1780, 22 giu. 1779].

Un uomo di Castelnuovo d'Asti veniva inquisito, tra le altre cose, per avere «usato minacce, e sprezzi» nei confronti del giudice del luogo, «con essersi detto S. protestato [aver dichiarato] che s'imbozzarava [se ne fotteva] d'esso Giudice, e non voleva ubbidire alli di lui ordini» [*NdB* 1793, 28 giu. 1792].

Due uomini di Caresana ne uccidevano un altro «dopo aver provocato il medesimo a contrasto, ed irritato col dirgli, che era un Monferrino», per poi inseguirlo lanciandogli dei sassi e gridando: «Dagli, che è un Monferrino» [*NdB* 1778, 27 set. 1777].

Un uomo di Bagnolo aveva sparato dalla loggia della sua casa a un altro «che passava cantando canzoni indifferenti» perché costui gli aveva gridato: «Esci feloso⁴² questo è il tempo» [*NdB* 1791, 24 ago. 1790].

Un uomo di Castelrochero ne affrontava un altro per le strade di Acqui puntandogli contro il fucile e dicendogli: «Ferma lì bestia boz[arona]» (bestia fottuta) [*NdB* 1793, 18 lug. 1792].

Spesso viene fornita la descrizione delle ferite riportate dalle vittime sulla base delle relazioni dei “periti” (chirurghi), con l'indicazione del numero, delle dimensioni, della prognosi (mortale o sanabile) e dell'esito; a questo proposito è interessante osservare la terminologia medica e

⁴² Feloso: altra forma dell'antica parola fello, che significava empio, scellerato.

anatomica dell'epoca, come pure il modo di indicare la forma e le dimensioni delle ferite, di solito ricorrendo a unità di misura empiriche come il confronto con il diametro delle monete correnti (per le ferite da arma da fuoco caricata a palla) oppure mediante i “traversi di dita” (per le ferite con arma da taglio).

Grazie, indulti e liberazioni.

Dalla condizione di “bandito”, ossia di contumace ricercato, era possibile uscire in tre modi. Il primo era quello di ottenere personalmente la grazia da parte del sovrano, facendo ricorso in genere all'opera di buoni avvocati o sfruttando opportune aderenze; la grazia poteva portare all'annullamento della pena o alla sua commutazione in una pena più lieve.

Il secondo era quello di beneficiare di un indulto generale che i sovrani potevano accordare in occasioni speciali, come ad esempio l'ascesa al trono o la nascita di un erede⁴³.

Il modo di procedere nel caso dell'ottenimento di grazie o indulti era regolamentato dalle *Leggi e Costituzioni*, che dedicavano all'argomento l'ultimo titolo del Libro IV⁴⁴.

Gli editti di indulto prevedevano comunque l'esclusione dai benefici di un'ampia serie di delitti, e in particolare di quelli più gravi, limitando di fatto il loro effetto a un ristretto numero di casi

Nelle *NdB* si incontrano casi di criminali recidivi per i quali il giudice segnalava la decadenza dai benefici di qualche indulto di cui essi avevano in precedenza goduto, aggiungendo alla pena prevista per i crimini oggetto della sentenza anche le pene comminate per i crimini passati⁴⁵.

A titolo d'esempio si può menzionare il caso di un uomo di Frabosa, militare disertore, il cui elenco dei capi d'accusa occupa più di tre pagine delle *NdB* 1780 (12 ott. 1781) comprendendo più omicidi, rapimenti, numerosi furti, estorsione, minacce, una relazione scandalosa con una donna sposata, che viene definito «persona notoriamente diffamata in genere di furti armigera, brutale, e facinorosa» e che risulta anche (comprensibilmente) escluso dal Regio Indulto del 15 marzo 1773

⁴³ Per limitarci al Settecento, menzioniamo i principali editti di indulto riportati dal DUBOIN, *op. cit.*, t. VI, vol. 8: p. 602 (Vittorio Amedeo II, indulto generale 31 lug. 1713), p. 612 (Vittorio Amedeo II, indulto generale 13 nov. 1723), p. 616 (Carlo Emanuele III, indulto generale per l'avvento al trono, 27 set. 1730), p. 631 (Carlo Emanuele III, indulto in occasione del matrimonio del figlio, 29 apr. 1750), p. 636 (Carlo Emanuele III, indulto generale in occasione della promulgazione delle nuove Leggi e Costituzioni, 9 set. 1770), p. 639 (Vittorio Amedeo III, indulto per l'avvento al trono, 15 mar. 1773), p. 646 (Vittorio Amedeo III, indulto in occasione del matrimonio del principe di Piemonte, 25 ago. 1775), p. 652 (Carlo Emanuele IV, indulto per l'avvento al trono, 15 nov. 1796).

⁴⁴ LC 1729 e 1770, tit. XXXV, *Delle Grazie e degli Indulti*.

⁴⁵ Cfr. LC 1729 e 1770, tit. XXXV, par. 9: «Se alcuno, dopo aver ottenuto da Noi la grazia del suo delitto, ricaderà nel medesimo, o in altro simile, o più grave di esso, si considererà, come se non l'avesse avuta; se poi il secondo delitto sarà minore del primo, dovrà anche aversi riguardo a questo per dare al reo una pena più grave di quella, che avesse meritato il secondo delitto»

Il terzo modo era quello indicato come “liberazione” o “nomina”. La pratica della liberazione, già prevista dalle leggi di Carlo Emanuele I⁴⁶ era regolamentata dalle *Leggi e Costituzioni*⁴⁷, che prevedevano che chi avesse consegnato alla giustizia un bandito avrebbe potuto avanzare la propria candidatura (se bandito lui stesso), o quella di eventuali famigliari o conoscenti banditi, ad ottenere l’annullamento della sentenza:

Potrà ogni Bandito liberarsi dalla Pena impostagli, se presenterà nelle Forze della Giustizia un altro Delinquente, che si condannato alla stessa, o maggior pena⁴⁸.

La disposizione veniva ribadita e specificata al titolo XXXII:

Quelli, che presenteranno uno di questi Banditi, se lo presenteranno vivo, potranno nominare se medesimi, o altri, che gioiranno dell’impunità per i Delitti da loro commessi, purchè non sieno di Lesa Maestà; se lo presenteranno morto, avranno facoltà di nominare solamente se medesimi, o il Padre, o il Figliuolo, o il Suocero, o Genero, o il Fratello o Cognato⁴⁹.

Gli altri poi, che presenteranno vivi que’ Banditi, che non possono impunemente uccidersi, godranno il Benefizio di nominare se medesimi, o altri fra le Persone sopra espresse, conchè non sieno Rei di maggiore Delitto⁵⁰.

Per un certo periodo (anni 1747-69) le *NdB* riportano anche gli elenchi dei banditi graziati, indultati o “liberati” per varie ragioni; negli anni successivi tali elenchi non compaiono più.

Le *NdB* del 1749 contengono, oltre a un lungo elenco di graziati o liberati, anche una «Nota de’ Banditi, li quali avendo servito nelle Compagnie fisse de’ Volontari, sono poi stati ammessi al beneficio della Grazia portata del Regio Editto 11 Settembre 1748», dove appaiono elencati 95 nominativi. Il 10 giugno 1744 Carlo Emanuele III, pressato dalle necessità della Guerra di Successione Austriaca, aveva infatti accordato un salvacondotto di due mesi a

⁴⁶ Cfr. DUBOIN, *op. cit.*, t. V. vol. VII, p. 501 p.to 3 al fondo.

⁴⁷ LC 1729 e 1770, vol. II, tit. XXX, 4.

⁴⁸ LC 1729 e 1770, vol. II, tit. XXXII, *Dell’Estirpazione de’ Banditi, e de’ Premj in tal caso concessi*, par. 1.

⁴⁹ LC 1729, vol. II, tit. XXXII, 19; l’edizione del 1770 aggiunge all’elenco «il Marito o la Moglie».

⁵⁰ LC 1729, vol. II, tit. XXXII, 19; l’edizione del 1770 aggiunge, a fine paragrafo: «e così condannati in maggiore pena»; quest’ultima edizione 1770 aggiungeva un ulteriore capo (il 20) che poneva dei limiti alla pratica nel caso di condannati per delitti atrocissimi. La liberazione poteva anche essere permutata in un premio in denaro (capo 21)-

tutti gl'inquisiti contumaci per delitti, che non restano infra spiegati, ed esclusi, [...] con ciò che si presentino fra giorni 20 prossimi innanzi al Governatore, o Comandante della provincia, in cui erano domiciliati prima del commesso delitto, per servire personalmente nelle compagnie fisse de' volontarj, che dovranno raunarsi [*sic*] e mettersi sul piede nella città capitale di ciascheduna provincia, a tenore degli ordini nostri [...]»⁵¹

L'editto garantiva a coloro che avessero aderito all'arruolamento volontario di non venire perseguiti né molestati durante il periodo della ferma, e prometteva di accordare loro «alla ventura pace una piena ed intera grazia, e remissione de' passati loro mancamenti, e nell'aspettativa di quella, il prolungamento del termine del presente salvacondotto»⁵². Accordava inoltre ai volontari un soldo in più rispetto all'ordinaria paga di quattro soldi giornalieri e anche una razione di pane a coloro che fossero provvisti di fucile⁵³.

Con la conclusione del conflitto il sovrano teneva fede alle promesse fatte, accordando «piena, ed intera grazia» agli inquisiti contumaci che avevano prestato servizio in guerra come volontari, con editto dell'11 settembre 1748⁵⁴.

Nelle *NdB* che vanno dal 1753 al 1769 si incontrano anche alcuni casi di banditi graziati a condizione che si arruolassero per un certo periodo in qualche reggimento, o prolungassero la loro ferma militare (“assento”); qualche esempio:

Giuseppe C. di Carignano, graziato della pena d'anni dieci di galera, impostagli con Sentenza 6 Settembre 1750, con che serva per anni dieci in uno d' Reggimenti d'Infanteria, ed ha fatto constare d'essersi assentato [arruolato] in quello di Piemonte [*NdB* 1753].

Giuseppe P. di Lorenzo e Giacomo C. del fu Giovanni del Luogo d'Ozazio, graziati per Regie Patenti delli 4 Luglio 1755, ed altre di restituzione in tempo delli 5 Nov. 1756, della pena d'anni due di galera, impostagli con Sentenza Senatoria 2 Maggio detto anno 1755, con che continuino a servire nel Reggim. Piemonte Fanteria per anni 4, oltre il termine portato dal loro assento [*NdB* 1757].

Carlo T. del fu Pietro del Gerbo di San Giorgio, graziato della pena d'anni cinque di galera, impostagli in contumacia per Sentenza Senatoria 20 Dicembre 1756, con che si faccia nuovamente assentare nel Reggimento Dragoni di Piemonte, e vi serva per tutto il tempo di sua vita, [e] così pure di astenga per anni cinque prossimi dal recarsi al Luogo, e Territorio di San Giorgio [*NdB* 1759].

⁵¹ DUBOIN, *op. cit.*, t. VI, vol. 8, p. 625.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ *Ibidem*, pp. 625-626.

⁵⁴ DUBOIN, *op. cit.*, t. VI, vol. 8, p. 628.

Gioanni Battista G. di Bartolommeo del Luogo di San Sebastiano, Soldato nel Reggimento Saluzzo, graziato per Regie Patenti 20 Giugno 1766 della pena d'anni dieci di galera, impostagli in contumacia con Sentenza Senatoria 20 Marzo detto anno 1766, con che continui a servire in detto Reggimento per anni dieci, oltre al termine portato dal suo assento, e s'astenga per anni tre prossimi dal recarsi al Luogo, e Territorio di San Sebastiano, dove ha commesso il delitto [*NdB* 1767].

E' nota l'esistenza di particolari «Compagnie Franche de' disertori graziati», cui fa riferimento ad esempio una sentenza del 1753 riguardante un soldato di tali compagnie resosi responsabile di un ferimento mortale e condannato a dieci anni di galera (*NdB* 1753, 5 mag. 1753).

Nelle *NdB* del 1750 si incontrano, accanto a quelli dei banditi piemontesi di primo e secondo catalogo, anche elenchi di banditi esteri, e in particolare dello *Stato di Milano* (133 nominativi) e dello *Stato di Mantova* (11 nominativi).

Già nel 1734 un biglietto della Camera dei Conti aveva notificato un accordo tra i magistrati piemontesi e quelli milanesi riguardante l'extradizione dei rispettivi ricercati; il 27 febbraio 1750 un manifesto del Senato di Piemonte rendeva pubblica una convenzione stipulata tra il Regno di Sardegna e la Lombardia Austriaca per l'arresto dei banditi e dei malviventi, convenzione più volte rinnovata negli anni successivi fino alla fine del secolo, e dal 1784 estesa anche alla Repubblica di Genova⁵⁵.

Le pene.

Nella giustizia criminale sabauda del periodo in esame non esisteva una corrispondenza “precisa”, come potremmo concepirla oggi, tra delitti e pene comminate, anche se ciò non dev'essere inteso come una situazione nella quale regnasse la più totale arbitrarietà. Le *Leggi e Costituzioni*, oltre a menzionare in più luoghi determinate punizioni in relazione a determinati delitti, dedicavano un intero e lungo titolo, il XXXIV, alle singole fattispecie criminali e all'indicazione delle pene ad esse relative.

Vero è, d'altra parte, che leggendo le sentenze delle *NdB* ci si imbatte spesso in casi di crimini apparentemente simili in cui le condanne appaiono palesemente differenti, e si può pertanto avere l'impressione che l'assegnazione delle pene fosse alquanto arbitraria; occorre però osservare che il testo di tali sentenze è per sua stessa natura molto sintetico, e non ci permette di conoscere nei

⁵⁵ DUBOIN, *op. cit.*, tom. VI, vol. 8, pp. 482 ss.

dettagli le circostanze che possono avere influito sulla valutazione dei giudici, i quali oltretutto, dal canto loro, potevano essere più o meno severi⁵⁶.

In ogni caso, nella formulazione dei giudizi al dettato delle leggi si affiancavano sempre i criteri morali. Non va dimenticato che quella che produsse le *NdB* era una società profondamente permeata, a tutti i livelli, dall'etica cristiana, nonché da un radicato senso dell'onore (di casta, di professione, di paese, di famiglia) che influenzava profondamente i comportamenti e le valutazioni.

In linea generale, la giustizia criminale sabauda distingueva tra due ordini di crimini, quelli maggiori, o più gravi (sia dal punto di vista degli effetti sia per il loro impatto morale) e quelli considerati minori, o più lievi, attribuendo agli uni e agli altri pene differenti. Le pene per i crimini minori consistevano in genere in sanzioni pecuniarie, eventualmente sostituibili col bando, con il carcere o altre pene surrogate qualora il condannato non fosse stato in grado di pagare.

Lo scopo della giustizia dell'epoca era, sostanzialmente, quello di incutere il terrore nei criminali con la severità e l'esemplarità delle punizioni e di dissuadere gli altri cittadini dall'adottare comportamenti contrari alle leggi.

Questo spiega il carattere pubblico e rituale delle esecuzioni, e la frequenza con cui (almeno sulla carta) i legislatori prevedevano le pene di morte o della galera, che potevano essere comminate per un'ampia varietà di delitti, tra cui la lesa maestà (e i crimini contro la sicurezza dello stato), la bestemmia e l'offesa alla religione, la falsificazione di monete, l'omicidio, l'aborto volontario, i duelli, gli "insulti" (aggressioni) gravi, ecc.

La pena di morte.

La pena capitale appare spesso indicata, nel testo delle *NdB*, con la semplice parola "morte". Di regola veniva eseguita per impiccagione, a volte espressamente indicata con la formula: "condannato [...] a dover essere pubblicamente impiccato per la gola, finchè l'anima sia separata dal corpo".

In rari casi, relativi a crimini particolarmente esecrandi, compare la "morte col mezzo del supplicio della ruota"⁵⁷ forma di esecuzione più in uso nei secoli precedenti, la cui descrizione si può

⁵⁶ Per fare un esempio, in una sentenza delle *NdB* 1782 (29 mag. 1781) un uomo di Calosso che «senza causa, o precedenza di contrasto, con isparo di pistola carica a palle, e a pallini» aveva «sanabilmente ferito nel braccio sinistro, e lateralmente al petto a parte sinistra» una giovane donna nubile «con animo di ucciderla», veniva condannato a morte; il testo non lascia intendere che la ferita avesse avuto un esito mortale, e se si confronta questa sentenza con altre nelle quali azioni analoghe (spari, coltellate, ecc.), che avevano portato alla morte dell'agredito, avevano tuttavia ricevuto condanne più lievi (sia pure alla galera perpetua), ci si può domandare cosa possa avere indotto il giudice a comminare la massima pena. Ma i testi delle sentenze non ci dicono tutto...

⁵⁷ Esempi di applicazione della ruota si trovano in *NdB* 1753, 4 apr. 1750, ("essere pubblicamente ruotato"), *NdB* 1778, 4 gen. 1776 e 14 gen. 1776, *NdB* 1782, 24 apr. 1781, *NdB* 1748, 12 lug. 1782, *NdB* 1791, 28 ago. e 13 dic. 1790, *NdB* 1797, 27 mag. 1796, 27 ago. 1796, 26 nov. 1796.

ricavare, ad esempio, da un testo conservato nella Collezione Simeom dell'Archivio Storico Comunale di Torino e riguardante un caso del 1760:

[i condannati] furono fatti salire il gran palco, ed ivi dal Carnefice gli fu dato un gran colpo di ruota sul petto, e poscia scannati, tanto che l'anima restò divisa dai loro corpi: indi rompendogli le ossa delle braccia, e gambe, furono intessuti i cadaveri fra li raggi di una gran ruota, e levata in alto, restò alla pubblica vista, e a terrore degl'Empi, tutto il giorno⁵⁸.

Tale forma di pena capitale è menzionata dalle LC del 1770 solo al tit. XXXIV, cap. vi, 2 (*Delle Grassazioni, e de' Riscatti*) come pena esemplare per coloro che nell'atto della grassazione avessero anche commesso gravi violenze o l'omicidio:

Se poi ad aggravare la depredazione, o l'attentato di essa concorresse anche l'uccisione del depredato, o si usasse qualche barbaro trattamento, la pena sarà della ruota, oppure d'essere il reo tratto al patibolo a coda di cavallo, secondochè le circostanze del caso saranno per esigere giustamente l'una, o l'altra di queste due pene esemplari⁵⁹.

Nelle *NdB* esaminate la morte per decapitazione appare menzionata solo in due casi: il primo nelle *NdB* del 1794 (21 gen. 1793), dove un uomo e una donna, colpevoli del «proditorio e barbaro omicidio» del marito di lei, vengono condannati alla «pubblica decapitazione d'entrambi con affissione del loro capo sopra un tronco nel sito dell'esecuzione»; il secondo nelle *NdB* del 1800 (2 apr. 1799), dove si trova esplicitamente indicata la “decapitazione” del condannato.

Leggendo il testo delle *Leggi e Costituzioni*, la pena di morte appare prevista per un ampio numero di crimini, il che potrebbe far pensare che la giustizia sabauda fosse piuttosto “di manica larga” nel somministrare la pena capitale. Dall'esame delle *NdB* (dove le pene comminate erano le più severe) emerge tuttavia una situazione meno drastica, come si può constatare dalla tabella riportata in appendice, che riporta la percentuale delle condanne a morte per ciascuna delle *NdB* esaminate. La media delle sentenze di morte sul totale delle sentenze esaminate è del 12 % circa, ma si osservano periodi, come quello che va dal 1780 al 1796, in cui il loro numero si riduce considerevolmente.

⁵⁸ Cit. in Giuseppe NALBONE, *Carcere e Società in Piemonte (1770-1857)*, Fondazione Camillo Cavour, Santena, 1988, pp. 15-16.

⁵⁹ LC 1770, vol. II, tit. XXXIV, cap. vi, 2; questa prescrizione non compare nell'edizione del 1729.

La galera.

La pena della galera consisteva nell'impiego dei condannati “a servire di [come] remigante forzato sulle Gallere di Sua Maestà”⁶⁰. Le galere erano navi da guerra a remi della flotta regia, più antiche rispetto ai vascelli, dove i condannati (i “galeotti”) erano incatenati ai banchi di remo durante la navigazione; quando scendevano a terra durante le soste oppure essere utilizzati come lavoratori forzati venivano incatenati in coppia, per impedirne la fuga. Un documento riportato dal Duboin menziona due galeotti che, trovandosi nel 1767 nella Cittadella di Alessandria, si erano “sferrati” «dalla catena che li teneva accoppiati» per poi cercare rifugio in una Chiesa⁶¹.

Nel Settecento la marina sabauda aveva la propria base a Villafranca (Villefranche) presso Nizza, che era anche sede del “bagno” penale, il luogo in cui venivano inviati i condannati alla galera destinati a essere imbarcati⁶².

Le galere disponibili, tuttavia, erano poche:

Nel 1720 le galere in servizio erano quattro, mentre durante la guerra di successione austriaca tornarono ad essere soltanto tre. La squadra delle galere fu radiata nel 1762-63, anche se non definitivamente. Vent'anni dopo, infatti, un po' per i costi e un po' per la poca utilità, l'amministrazione sabauda tornò ad armare alcune mezze galere al posto delle fregate⁶³.

Gli equipaggi destinati ai remi si componevano di solito, oltre che di condannati, anche di “schiavi” (prigionieri catturati, ad esempio, tra i corsari musulmani) e di cosiddetti “buonavoglia” (rematori volontari, stipendiati). In ogni caso la disponibilità di posti ai remi non appare così grande da assorbire il gran numero di condanne alla galera che venivano comminate ogni anno, e spesso per lunghi periodi. La galera poteva infatti essere “perpetua”, cioè a vita, ovvero a tempo, con una prevalenza delle condanne a dieci e cinque anni. I “galeotti” venivano pertanto impiegati anche come lavoratori forzati a terra, nel porto o là dove ce n'era bisogno. E' noto anche l'uso di “vendere” galeotti alle marine di paesi stranieri.

⁶⁰ Questa è la formula che si incontra nelle *NdB* del primo Settecento; in seguito si trova impiegata semplicemente la parola “galera”, seguita dalla parola “perpetua” se a vita, o dal numero degli anni.

⁶¹ Cfr. DUBOIN. *op. cit.*, tom. V, vol. 7, p. 539.

⁶² Cfr. Flavio CARBONE, *Vittorio Amedeo II e la marina sabauda* (formato pdf), p. 15; questo testo concerne il regolamento per la marina sabauda del 1717 (“*Bando di S. M. sopra le squadre di Vascelli e Galere*” di Vittorio Amedeo II, 1717, 26 feb.), rimasto in vigore fino al 1765.

⁶³ Cfr. Luca LOBASSO, *Una vita al remo*, Atene Edizioni, 2008, p. 217.

Le esemplarità.

Collegate alla pena capitale e in certi casi anche a quella della galera erano le cosiddette “esemplarità”, e cioè procedimenti che si applicavano al condannato ovvero al suo cadavere allo scopo di mostrare pubblicamente e con valore di esempio la gravità e la pubblica esecrazione dei suoi atti. Nelle *Leggi e Costituzione* sono appena menzionate, senza che ne venga data una definizione precisa⁶⁴. Nelle *NdB* compaiono le seguenti:

Trascinamento “a coda cavallo”: il condannato veniva condotto al patibolo legato dietro a un cavallo guidato dal carnefice, come si legge ad esempio nel caso dell’autore di una grassazione con omicidio avvenuta nel 1751, condannato a morte e «a dover esser strascinato a coda di cavallo fino al luogo dell’ultimo supplizio, ed ivi appiccato» (*NdB* 1752, 17 mar. 1752; un altro esempio in *NdB* 1774, 29 ago. 1772, per l’autore di un barbaro parricidio.)

Esemplarità della mitra e dell’asino: era riservata normalmente ai rei di falsa testimonianza o di calunnia, e consisteva nel condurre il condannato (alla galera) lungo un percorso pubblico in groppa a un asino guidato dal carnefice e con in testa un copricapo di forma conica (simile alla mitra episcopale o a quei cappelli che si vedono raffigurati nelle rappresentazioni degli *autodafé* dell’Inquisizione spagnola), così da renderlo ben visibile alla gente. La troviamo espressa con formule come condannato a dover essere condotto per i luoghi pubblici mitrato sopra un asino col remo in ispalla”; il remo simboleggiava la condanna alla galera⁶⁵.

Esemplarità del laccio e del remo: riservata ai condannati alla galera per crimini gravi, prevedeva che il condannato venisse condotto “per mani del carnefice” con il remo in spalla (simbolo della galera) e il laccio al collo (simbolo della pena di morte) e fatto passare sotto il patibolo, ovvero “nei luoghi soliti”⁶⁶.

⁶⁴ Si veda LC 1770, vol. II, tit. XXXIV, cap. vi, 2 (grassazioni e riscatti) già citato; nell’edizione del 1729, al paragrafo corrispondente (par. 1), si parla solo di “qualche altra particolare esemplarità”. Non sembrano menzionati, in entrambe le edizioni delle LC, i “quarti” o lo “squartamento”, la decapitazione del cadavere né il supplizio delle tenaglie, che pure compaiono con una certa frequenza nelle *NdB*. Il Duboin contiene documenti che parlano di “pene esemplari”, senza altre specificazioni. Le *NdB* menzionano in alcuni casi “esemplarità maggiori”, come a distinguerle da altre minori.

⁶⁵ Esempi in *NdB* 1731, 8 giu. 1731 (subornazione di testimoni), *NdB* 1735, 4 dic. 1733 («attestazione falza [*sic*] in giudizio») gal. 10), 29 mar. 1735 («querella calunniosa» e «deposizione falsa», *NdB* 1774, 22 giu. 1770 («avere [...] deposto il falso contro il Fisco»), *NdB* 1782, 23 feb. 1780 (aggressione e falsa deposizione in tribunale, «condotti sopra un asino mitrati in capo col remo in spalla»), *NdB* 1799, 2 mag. (subornazione di testimoni), ecc.

⁶⁶ Esempi in *NdB* 1731, 11 mag. 1731 («condotto dall’Esecutore sotto il Patibolo col laccio al collo, e remo in spalla»), *NdB* 1752, 14 feb. 1752 («esemplarità del laccio») e 19 feb. 1753 («esemplarità del remo»), *NdB* 1780, 12 nov. 1779, *NdB* 1782, 11 mar. 1780, *NdB* 1786, 23 apr. 1785, ecc.

Tenaglie: era una pena aggiuntiva che precedeva l'esecuzione e che consisteva nel torturare il condannato con tenaglie roventi mentre veniva condotto al patibolo, come indicato dalle espressioni «applicazione delle Tanaglie infuocate a' luoghi, e modi soliti» (NdB 1735, 21 ago. 1733) ovvero «applicazione delle tenaglie infuocate nell'essere condotto al Patibolo» (NdB 1749, 1 feb. 1746)⁶⁷, ma più spesso resa con la sola parola “tanaglie”. Era una pena riservata in genere ai colpevoli dei delitti più atroci (di primo catalogo), e poteva essere applicata anche alle donne⁶⁸.

Bollo al braccio: consisteva nell'imprimere un marchio con un ferro rovente sul braccio del condannato; era una pena riservata solitamente agli autori di furti gravi condannati alla galera⁶⁹.

Emenda: si trattava di un testo formale, di solito redatto dal giudice, che il condannato doveva leggere pubblicamente ammettendo le proprie colpe; veniva comminata in genere nei casi di crimini aventi come vittime i genitori oppure persone degne di particolare rispetto, come ad esempio gli ecclesiastici.

Esecuzione “in effigie”: si trattava di atto esemplare nel corso del quale veniva “giustiziata” un'immagine (fantoccio, ritratto) del condannato in contumacia. Doveva essere ordinata dalla magistratura suprema⁷⁰. Le *Leggi e Costituzioni* prevedevano tale esemplarità per i rei di lesa maestà⁷¹ e per i suicidi⁷², ma la si incontra anche in alcuni casi di delitti efferati di primo catalogo, come il parricidio e il fratricidio⁷³.

Quarti: con questo termine si indicava lo smembramento del cadavere del giustiziato; la formula consueta è del tipo “e quello [il corpo] fatto cadavere ridursi in quarti, da affiggersi ai luoghi soliti”, normalmente abbreviata con la sola parola “quarti”⁷⁴.

Decapitazione del cadavere: era un atto di pubblico disprezzo, che nelle sentenze si trova espresso indicato come “spiccarsi / spiccarsegli dal busto la testa, e affiggersi al patibolo”⁷⁵, ovvero “e fatto

⁶⁷ Altri esempi in *NdB* 1735, 9 mar. 1734, 18 feb. 1734; *NdB* 1774, 16 feb. 1770, 8 gen.1771; 7 mar.1772; *NdB* 1786, 30 apr. 1785; *NdB* 1787, 30 gen. 1786; *NdB* 1791, 20 mar. 1790; ecc.

⁶⁸ Esempi in *NdB* 1735, 17 mag. 1735; *NdB* 1774, 10 giu. 1772, 26 set.1772.

⁶⁹ Esempi in *NdB* 1731, 29 mag. 1731, *NdB* 1735, 20 mar. 1733; *NdB* 1749, 1 ott. 1746; *NdB* 1750, *NdB* 1752, 23 giu. 1751, 23 feb. 1750; *NdB* 1778, 15 apr. 1776; ecc.

⁷⁰ LC 1729 e 1770, vol. II, tit. XXIV, 4.

⁷¹ LC 1729 e 1770, vol. II, tit. XXXIV, cap. ii, 6.

⁷² LC 1729 e 1770, vol. II, tit. XXXIV, capo viii, 1.

⁷³ Ad esempio in *NdB* 1772, 12 ago. e 2 ott., e *NdB* 1782, 3 dic. 1781.

⁷⁴ Esempi in *NdB* 1735, 2 giu. 1733; *NdB* 1735, 21 ago. 1733; *NdB* 1774, 11 nov. 1769; *NdB* 1774, 8 gen.1771; ecc.

⁷⁵ Esempi in *NdB* 1774, 10 giu.1769, 30 ott.1771, 2 mag. 1772; *NdB* 1786, 30 apr. 1785; *NdB* 1787, 20 dic.1786; *NdB* 1791, 20 mar. 1790; ecc.

cadavere spiccarsi la testa, da affiggersi al Patibolo” (*NdB* 1757, 23 dic.1756) e anche, in qualche caso, come “amputazione della Testa dal Busto” (*NdB* 1757, 27 nov.1756). Una descrizione di questa procedura compare anche nel testo del 1760 già menzionato:

La sera poi del dì suddetto furono tagliate le teste [dei giustiziati], e separatamente poste in gabbie di ferro, si posero sopra una colonna fuori della porta detta di Novarra, ed a quella di Baudolino vi si aggiunse il braccio destro parimenti reciso dal suo corpo, con note di perpetua infamia, e di obbrobrio⁷⁶.

Taglio del braccio destro e rogo del cadavere: esemplarità analoga ai quarti e alla decapitazione, indicata nelle sentenze con la formula “spiccarsi dal cadavere il braccio destro e affiggersi al patibolo” cui di solito si aggiungeva “abbruciarsi il restante del corpo e spargersene le ceneri al vento”⁷⁷. In qualche caso potevano essere comminate sia la decapitazione che il taglio del braccio, come nel caso di un uomo di Narzole condannato per aver ucciso con un colpo di archibugio, «stando in aguato», il proprio «Avo materno» («Confisca, morte, tenaglie, spiccarsi dal busto la testa, ed il braccio destro, ed affiggersi al Patibolo, ed abbruciarsi il restante corpo, e gettarsi le ceneri al vento, previa una pubblica Emenda, indennizzazione e spese» (*NdB* 1767, 29 nov. 1766, primo catalogo) o in quello riguardante l’autore di un omicidio barbaro e proditorio con l’aggiunta del furto di due buoi (*NdB* 1767, 29 nov. 1766).

Pubblica dichiarazione: si tratta di una formula che normalmente conclude le sentenze delle *NdB*, la cui espressione completa è la seguente: “...e dichiarato esposto alla pubblica vendetta come nemico della patria, e dello Stato, ed incorso in tutte le pene, e pregiudicj imposti dalle Regie Costituzioni contro li banditi...”, di solito abbreviata con “e dichiarato esposto, ec., ed incorso ec.”, o più semplicemente “e dichiarato ec.”⁷⁸

La catena.

La pena della catena, raramente menzionata nelle *NdB* (di solito come pena accessoria a quella della galera in relazione a capi d’accusa di minore entità rispetto al principale)⁷⁹, non era sinonimo di carcere né di galera (dove pure i condannati stavano sempre incatenati), quanto piuttosto una forma di detenzione inasprita dall’incatenamento (in cella o all’esterno). Era una pena più dura rispetto al

⁷⁶ NALBONE, *op. cit.*, p. 16.

⁷⁷ Esempi in *NdB* 1774, 12. ago 1772 e *NdB* 1750, 23 feb. 1750.

⁷⁸ Esempi della formula in *NdB* 1778, 4 gen. 1776, *NdB* 1780, 15 mar. 1779, *NdB* 1785, 6 dic.1784, *NdB* 1791, 20 mar. 1790.

⁷⁹ Come ad es. in *NdB* 1785, 23 mar. 1784, dove un inquisito di porto abusivo di pistola e ferimento sanabile viene condannato a due anni di galera più uno di catena.

carcere, ma più lieve rispetto alla galera. Veniva di solito comminata come pena alternativa alla galera per i minori⁸⁰ e non veniva applicata alle donne. Era più frequente come pena per i reati minori⁸¹ e comportava anch'essa l'impiego dei condannati come lavoratori forzati: «I condannati alla catena saranno impiegati ne' lavori delle fortificazioni, in quelli della pulizia delle città, e delle strade, ed altri simili di nostro, o pubblico servizio [...]»⁸².

Nelle *NdB* del 1767 (1 ott. 1766) compare il caso di un uomo di Fubine, «già custode de' Forzati nella Cittadella d'Alessandria», che abusando del proprio incarico e «con preambula intelligenza [*sic*]» aveva favorito l'evasione di un forzato «condannato in anni cinque di galera», per poi lasciare lui stesso la cittadella insieme alla propria famiglia, portandosi via 114.10 lire «dovute a detti Forzati per giornate 916 da essi loro impiegate attorno le fortificazioni della piazza di detta Cittadella», oltre a 14 lire destinate alla paga del sottocustode, e venendo perciò condannato alla galera e vita e alla confisca dei beni. L'esempio mostra come ai “galeotti” impiegati come lavoratori forzati venisse corrisposta una paga.

Nelle *NdB* si incontrano casi in cui i condannati ricevono, oltre alla galera, anche un periodo di catena o di carcere per capi d'imputazione secondari.

Un caso riportato in una sentenza del 1760 riferisce di un detenuto evaso da una “camera superiore del Tribunale” di Murello “ove era trattenuto prigionero”, “con rottura della banca, in cui stavano infisse le catene, che lo cingevano, ed esportazione delle medesime catene” (*NdB* 1760, 7 mag. 1760).

Nell'opera già menzionata, il Denina dedicava anche un capitolo ai forzati⁸³, o “servi di pena” (termine che si incontra anche nelle *NdB*); come l'Autore osservava, verso la fine del Settecento l'impiego delle galere era andato riducendosi, e i condannati alla “galera” venivano in realtà destinati principalmente ai lavori forzati a terra.

Il carcere.

Nei secoli precedenti, e ancora durante gran parte del Settecento, il carcere non era generalmente inteso come forma di pena, quanto piuttosto come misura cautelativa applicata agli inquisiti, per impedire che questi si dileguassero sottraendosi alla giustizia. Solo verso la fine del XVIII secolo, e poi nel successivo, il carcere (con l'aggiunta dei lavori forzati) diventerà una forma di pena, in sostituzione di quella ormai obsoleta della galera.

⁸⁰ Si veda ad esempio LC 1729 e 1770 vol. II, tit. XXXIV, par. vi, in relazione al crimine di grassazione per i minori di anni 18; in LC 1729 e 1770, vol. II, tit. XXXIV, capo ix *Della Falsità*, par. 9, dove per i minori (a seconda dell'età) si prevedono due anni catena o sei mesi carcere.

⁸¹ Si vedano in proposito le sentenze del Senato conservate presso l'Archivio di Stato di Torino.

⁸² Cfr. DUBOIN, *op cit.* tom. VI, vol. 8, p. 287, *Patenti di S. M. per l'estirpazione degli oziosi, vagabondi e borsajuoli*, ecc. 26 mag. 1766, p.to 31.

⁸³ DENINA, *Dell'impiego delle persone*, cit., pp. 103-110, *De' Forzati*.

Nel Piemonte settecentesco tutti i comuni che erano sede di una giurisdizione di primo grado disponevano di “carceri”, intese come luoghi destinati alla reclusione e alla sorveglianza delle persone sottoposte ad arresto. Si trattava in genere di ambienti (stanze, cantine) collocati negli edifici dei palazzi comunali, o anche presi in affitto dal comune in edifici appartenenti a privati. Le località amministrative in regime feudale possedevano anch'esse le loro carceri, mantenute a spese dei feudatari. Si trattava in genere di strutture decisamente inadatte allo scopo, sia per le malsane condizioni degli ambienti, sia per la scarsa sicurezza dei medesimi, come mostrano i frequenti casi di “rottura del carcere”, ossia di evasione⁸⁴. L'inchiesta promossa da Vittorio Amedeo II nel 1718, così come altre analoghe successive, aveva portato alla luce le gravi carenze delle carceri locali, provocando interventi economici da parte dello stato e stimolando numerosi progetti di ristrutturazione, realizzati però soltanto in parte⁸⁵.

Ulteriori strutture detentive erano collocate presso le varie fortezze, come Bard, Fenestrelle, Exilles e il forte di Ceva, con funzione di carceri militari o politiche⁸⁶.

A Torino esistevano le famigerate Carceri Senatorie, aperte nel 1672 nell'edificio che ospitava il Senato di Piemonte e destinate a contenere gli inquisiti in attesa di giudizio; inizialmente concepite per una capienza di circa 350 persone, che vivevano in condizioni miserevoli, arriveranno con l'inizio dell'Ottocento a contenerne addirittura il doppio. C'erano poi le carceri del Vicariato (la polizia cittadina), che comprendevano le Porte Palatine, all'epoca ricoperte da strutture in legno, che raccoglievano una popolazione eterogenea di delinquenti (comprese le donne sifilitiche); alle donne era altresì destinato il carcere delle “Forzate” al Martinetto. Altre carceri si trovavano nella Cittadella. Per i giovani delinquenti venne aperto negli anni Ottanta del Settecento il cosiddetto “Ergastolo”, teoricamente destinato alla rieducazione dei giovani detenuti attraverso il lavoro, ma che presto finì per contenere criminali di ogni tipo. Nello stesso periodo e con scopi analoghi venne anche creata, su iniziativa di un privato, la “Generala”, istituto destinato inizialmente alle giovani donne⁸⁷.

Le condizioni di vita nelle carceri piemontesi variavano alquanto a seconda della località, ma erano generalmente pessime. Di solito le carceri erano appaltate a privati che sfruttavano al massimo la situazione per trarne vantaggio, guadagnando il più possibile sulle forniture di cibo e pagliericci per

⁸⁴ Si veda Paola BIANCHI, «*Ad meliorem custodiam*»: appunti per lo studio delle forme di carcerazione nel Piemonte del Settecento, in *Carceri, carcerieri e carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Rubettino, 2006, pp. 195-214.

⁸⁵ Cfr. *Lettere, relazioni e memorie concernenti il stato delle prigioni esistenti nelle città, forti e castelli de' Stati di Sua Maestà* (1718), ASTO, Corte, Materie criminali, mz. 16, n. 4, cit. in BIANCHI, *op. cit.*, p. 201 n. 21.

⁸⁶ Cfr. Andrea MERLOTTI, *Prigionieri di Stato e prigionieri ad correctionem. Reclusi in fortezza nel Piemonte di Carlo Emanuele III*, in *Carceri, carcerieri e carcerati*, cit. pp. 215-234.

⁸⁷ Si veda in proposito Juri BOSSUTO, Luca COSTANZO, *Le Catene dei Savoia*, Editrice Il Punto, Piemonte in Bancarella, 2012.

i detenuti e compiendo spesso vere e proprie estorsioni⁸⁸. In generale i detenuti dovevano provvedere personalmente alle spese del loro mantenimento in carcere; per gli indigenti interveniva lo stato.

La pena del carcere era di regola comminata alle donne in sostituzione della galera, oppure per reati di minore entità; per questo la si incontra di rado nelle *NdB*, che contengono sentenze per crimini generalmente gravi.

La corda.

La corda, o “tratto di corda”, era una forma di punizione corporale nella quale le mani del condannato venivano legate dietro la schiena e collegate a un sistema di fune e carrucola che permetteva di sollevarlo da terra, producendo in tal modo una dolorosa sollecitazione delle giunture delle braccia. Una sua variante contemplava la “strappata”, consistente nel sollevare il condannato per poi lasciarlo cadere repentinamente, ma senza che i suoi piedi toccassero terra, così che l’effetto stesso del suo peso producesse una dolorosa disarticolazione delle braccia. La corda era anche la più consueta forma di tortura giudiziaria, nel qual caso però doveva essere autorizzata dal Senato e doveva sottostare, almeno sulla carta, a determinate regole quanto alla durata, alla ripetibilità, alla presenza di un cerusico che ne controllasse gli effetti, e via dicendo.

Utilizzata prevalentemente per la punizione di reati minori e solitamente eseguita in pubblico, la pena della corda si trova raramente menzionata nella *NdB*, di solito come punizione per l’evasione dalle carceri, come ad esempio nel caso di un detenuto inquisito per furti che, fuggito dalla prigione, veniva condannato a tre anni di galera per i crimini commessi «come pur nella pena d’un tratto di corda da dargli in pubblico per la suddetta fuga dalle carceri con rottura» (*NdB* 1740, 24 mag. 1740).

La fustigazione.

Come la corda, era una pena corporale somministrata per i reati minori (ad esempio i furti di piccola entità) oppure alle donne in surrogazione di altre pene più dure. Anch’essa appare menzionata di rado nelle *NdB*⁸⁹.

⁸⁸ Si veda ad esempio il caso risalente al 1770 e riguardante un disonesto “cantiniere” che lucrava illecitamente a spese dei detenuti della Cittadella di Torino, riportato in *Le catene dei Savoia, cit.*, pp. 55-56.

⁸⁹ Un esempio in *NdB* 1740, 11 gen. 1740, per un inquisito già condannato alla fustigazione per furto di cinque capre; altro in *NdB* 1778, 21 mag. 1777 nel caso dell’autore di un furto di granaglie, recidivo, che risultava essere già stato «condannato alla pena della pubblica fustigazione».

Il bando.

Un'altra pena in genere comminata per i reati meno gravi era il bando, inteso come espulsione del condannato dal territorio di una particolare località o addirittura “dagli stati di Sua Maestà”, e che comportava l'abbandono della residenza e l'interruzione dei legami con famigliari, compaesani ed eventuali complici. Chi subiva la condanna al bando era un “bandito”, termine che non va però confuso con quello che indica le persone elencate nelle *Note de' Banditi*, che non erano persone espulse, ma criminali giudicati in contumacia attivamente ricercati, e possibilmente da catturare⁹⁰.

Contumaci, fuggitivi ed evasi.

La severità delle pene previste dalle leggi sabaude e le condizioni generalmente pessime delle carceri erano le cause principali del fenomeno della contumacia. Finire in prigione, anche soltanto come inquisiti in attesa di sentenza, era considerato in generale dai piemontesi (e non solo da loro) come una delle peggiori sciagure. Oltre agli ambienti malsani e ai costi da sostenere, nella posizione di recluso diventava più difficile tutelare i propri interessi nei confronti della giustizia. Questo spiega perché coloro che erano in grado di farlo cercassero in ogni modo di sottrarsi all'arresto e alla detenzione, secondo quanto esprime il detto piemontese «*Ò con tòrt, ò con rason, fate mai buté an pèrzon*»: o con torto o con ragione non farti mai mettere in prigione.

E spiega altresì il numero relativamente elevato di contumaci e latitanti, favoriti peraltro da una situazione oggettiva in cui era piuttosto facile far perdere le proprie tracce, magari trasferendosi altrove o passando il confine con un altro stato, sia pur considerando il peso e i rischi di una scelta che comportava la rinuncia, totale o parziale, ai legami familiari, alle relazioni sociali, al lavoro, e che costringeva a vivere in continuo stato d'allarme.

Un aspetto della giustizia criminale sabauda che va tenuto in considerazione è quello delle sanzioni economiche. Queste erano previste come forma di pena in diversi casi di reati meno gravi; nelle sentenze relative ai reati maggiori, quelli che si incontrano nelle *NdB*, ai condannati venivano addebitate in ogni caso le spese processuali, l'eventuale indennizzazione delle vittime o della loro famiglia e spesso, nei casi più gravi, si aggiungeva la confisca dei beni. Il fatto che anche tali sanzioni fossero in genere pesanti contribuiva a indurre molti a darsi alla fuga.

Le *NdB* forniscono numerosi esempi di violente sottrazioni di arrestati dalle mani della giustizia, spesso messe in atto con la collaborazione di amici, parenti o compaesani che si organizzavano in bande armate capaci di tenere testa con successo a soldati di giustizia e militari:

⁹⁰ Un esempio in *NdB* 1791 (4 dic. 1790) dove un uomo di Moncalieri riceveva, oltre alla galera e a una multa per sparo e porto abusivo di arma da fuoco, «mesi tre bando» per ferite causate con lancio di pietre.

Nel 1733 un uomo di Rivara, «Soldato della Tratta», veniva giudicato in contumacia per «aver sparato un'arma da fuoco contro li Soldati nazionali del Corpo di Guardia, che conducevano prigioniero un suo compagno, da qual sparo è remasto ferito uno di detti Soldati nazionali», e veniva condannato alla galera a vita [*NdB* 1735, s. d. (mar. 1733)].

Un uomo di Vercelli, accusato di contravvenzione al bando di cinque anni dagli stati regi (pena che gli era stata commutata in quella di altrettanti anni di galera) e di essere «fortemente indiziato» del furto di un bue, veniva tratto in arresto, ma si sottraeva «dalle mani della Giustizia mediante l'aiuto di quattro Soldati Dragoni», ricevendo perciò una condanna ad altri due anni di galera [*NdB* 1767, 1 ott. 1766].

Il 28 maggio 1764 un gruppo di otto uomini, armati di fucile, si portava alla casa del «Cassiere di Brignano» per far rilasciare un loro conoscente «stato poco prima da alcuni Soldati del Reggimento Saluzzo del Distaccamento di Dernice arrestato, e condotto nella Casa di detto Cassiere»; il gruppo si metteva a sparare contro i soldati al grido di «lascia, lascia!» e ne inseguiva uno disarmandolo del fucile e ferendolo al capo con un colpo di coltello, costringendo perciò i soldati «a ricoverarsi, e chiudersi nella Casa del suddetto Cassiere». Risultò poi che il prigioniero in questione era già stato rilasciato, e che si fosse unito agli altri «per insultare [aggreire] detti soldati». Il giudice comminava a tutti quanti due anni di galera ciascuno [*NdB* 1768, 13 mag. 1767].

Un uomo di Ferrera, abitante a Villabissosa, interveniva in aiuto del fratello appena arrestato da due soldati di giustizia per aver commesso un omicidio nella locale osteria, ferendo gravemente uno dei soldati con «un colpo di grossa stanga» e uccidendo il secondo soldato, per poi darsi alla fuga insieme al fratello. Veniva condannato a 10 anni di galera, con indennizzazione e spese [*NdB* 1768, 19 mag. 1767].

Il 14 settembre 1766 un uomo di San Giorgio interveniva armato di fucile, insieme ad altri, per liberare un «Bandito catalogato e condannato alla galera perpetua» dalle mani di due soldati di giustizia della brigata torinese che lo avevano arrestato, minacciando i soldati; il giudice lo condannava alla galera a vita con confisca dei beni, indennizzazione e spese [*NdB* 1768, 12 giu. 1767].

La sera del 4 giugno 1770 un gruppo di sette uomini di Govone «tutti armati chi di fucile, chi di pistola, e chi di coltello», si portava in una osteria del luogo avendo saputo che in essa dovevano recarsi i soldati della «fameglia [*sic*] di giustizia» per catturare un «bandito catalogato» e un militare disertore, con lo scopo di impedirne l'arresto. Il primo soldato di giustizia giunto sul posto veniva inseguito, percosso e disarmato, «non ostante che egli chiamasse la vita, gridando aiuto»; gli altri soldati, sopraggiunti, venivano accolti a fucilate dai membri del gruppo, che poi si dileguavano

lasciando il soldato aggredito «ferito, e grondante sangue». I sette venivano condannati alla galera a vita con confisca dei beni, mentre l'oste, che aveva dato rifugio a due banditi, a due anni di galera [NdB 1774, 15 feb. 1772].

La mattina del 14 marzo 1785 due uomini di Sciolze, padre e figlio, armati uno di bastone e l'altro di fucile, inseguivano i soldati di giustizia del luogo che avevano arrestato il loro rispettivo figlio e fratello e lo stavano conducendo alle carceri di Torino; raggiunti i soldati, li minacciavano e infine liberavano con la forza il prigioniero; quest'ultimo, preso il fucile dalle mani del fratello, sparava contro i soldati senza colpirli, costringendoli alla fuga. Il giudice condannava i due aggressori alla galera a vita con confisca dei beni [NdB 1786, 4 nov. 1785].

Gli episodi di liberazione violenta di persone arrestate potevano anche concludersi tragicamente, come nel caso di un uomo di San Salvatore che nell'agosto del 1742 feriva a morte uno dei due soldati di giustizia che sulla pubblica piazza avevano tratto in arresto suo fratello, e veniva perciò a sua volta condannato a morte (NdB 1747, 18 apr. 1746).

All'epoca esisteva ancora l'istituto dell'immunità ecclesiastica (menzionato dal Carutti e dal Denina), che consentiva ai criminali fuggiaschi di trovare rifugio presso i terreni o gli edifici consacrati (chiese e loro sagrati, conventi, cimiteri, ecc.) sottraendosi così alla giustizia secolare e affidandosi a quella della Chiesa, considerata generalmente più mite (e meno costosa). Così ad esempio un giovane di Osasio, oggetto di una sentenza del 1775, si era opposto «con fucile alla mano» ai soldati di giustizia che avevano catturato suo fratello, liberandolo e scortandolo «all'asilo» nella chiesa parrocchiale del luogo (NdB 1776, 3 lug. 1775); un uomo di San Giorgio Canavese, condannato a morte dal Consiglio di Guerra «per delitto di subornazione alla diserzione», si era rifugiato negli edifici della confraternita della SS.ma Trinità del luogo, dal cui campanile aveva poi sparato su un soldato di giustizia, ferendolo lievemente (NdB 1776, 17 mag. 1774).

Se anche si veniva arrestati, l'evasione, per lo meno dalle carceri dei piccoli comuni, malsicure e malamente sorvegliate, non era cosa molto difficile, e nelle *NdB* si incontrano numerosi casi di detenuti fuggiti da varie prigioni, da soli o con la collaborazione di soggetti esterni:

Il figlio di un avvocato di Nizza Monferrato, arrestato nel settembre del 1750 per porto di coltello di genere proibito nonché per furti compiuti nella casa paterna e altre azioni riprovevoli, riusciva a evadere la sera del 18 febbraio 1752 dal carcere «con rottura dell'asse interiore dell'uscio, e catena, colla quale era legato»; il giudice lo condannava alla galera per cinque anni, «precedente un tratto di corda» [NdB 1752, 25 set. 1751].

Nel maggio del 1767 sei uomini venivano giudicati in contumacia per avere «con apposizione di scala violentemente estratto dal Carcere del Castello del detto Luogo di Rivara» un detenuto e «bandito catalogato» di Favria condannato alla pena di cinque anni di galera, «e tutti con mano armata di fucili, e pistole, ed anche di palosso [...] e con minacce, percosse, e mali trattamenti usati agli Uomini, che lo custodivano»; dei sei inquisiti, uno veniva condannato alla galera per 10 anni (in quanto minore di 25 anni) e gli altri alla galera a vita [*NdB* 1768, 13 lug. 1767].

Un uomo di Monteu Roero si rendeva complice, la sera del primo settembre 1765, dell'evasione del fratello e di un altro individuo «stati in quel giorno arrestati dal Distaccamento di Soldati del Reggimento Dragoni di Sua Altezza Reale» e poi rinchiusi nella «Casa della Comunità di Ceresole», «e ciò con mano armata di fucile, e con minacce usate al detto Distaccamento»; arrestato anche lui quella stessa sera e trattenuto nella medesima casa comunale, ne evadeva a sua volta minacciando un soldato con una pistola; veniva condannato a due anni di galera e a «un tratto di corda da darsigli in pubblico» [*NdB* 1768, 23 lug. 1767].

Un abitante di Rocchetta Tanaro veniva giudicato per complicità nell'evasione di un detenuto nelle carceri di Nizza Monferrato, avvenuta un una notte di marzo del 1749 «precedente insulto [aggressione], battiture, e mali trattamenti usati alli Soldati di Giustizia [...] a' quali tolsero le chiavi delle suddette Carceri»; veniva condannato alla galera a vita con confisca dei beni [*NdB* 1768, 13 ott. 1767].

Il 22 febbraio 1763 un detenuto nelle carceri del castello di Vinovo uccideva «con colpi d'arma contundente [*sic*] e lacerante» un serviente del tribunale locale, riuscendo in tal modo a liberarsi e ad evadere dalla prigione. La sentenza del giudice lo condannava alla galera a vita, con confisca dei beni e indennizzazione [*NdB* 1774, 22 feb. 1772].

Un abitante di Caselle, arrestato e interrogato in quanto responsabile del ferimento di due “portonaj” (traghettatori) del fiume Stura, riusciva a evadere «dalle carceri del castello di Caselle, ove era ritenuto, con rottura de' ferri appostigli alle gambe, e successivo scalimento [*sic*] dalla finestra di dette carceri»; il giudice lo condannava a tre anni di galera per il ferimento, ma per la circostanza dell'evasione gli riconosceva l'«inibizione di molestia» [*NdB* 1796, 2 giu. 1795].

Un abitante di Balangero veniva inquisito per avere fornito, nell'aprile del 1789, una lima e uno scalpello a tre detenuti nelle carceri senatorie di Torino, tra i quali un prete, al fine di agevolare la loro fuga, e ciò dopo aver ricevuto tre lire dal prete; veniva condannato a due anni di galera e al pagamento delle spese [*NdB* 1797, 30 lug. 1796].

In alcuni casi l'evasione appare favorita (o almeno non sufficientemente ostacolata) dagli stessi custodi, che dietro compenso potevano consentire la fuga ai detenuti:

Un uomo originario di Rapello nel Genovesato (definito «di fisionomia brutta»), custode delle carceri di Castellazzo, veniva inquisito per aver «dolosamente cooperato», nell'aprile del 1751, all'evasione di un detenuto «inquisito di varj delitti», dandosi poi anche lui alla fuga; riceveva una condanna a 10 anni di galera [*NdB* 1753, 14 apr. 1753].

Un uomo di Cavour, cui era stata affidata in custodia una detenuta che egli ospitava nella propria abitazione⁹¹, veniva giudicato colpevole di «complicità e cooperazione» nella fuga della donna, e veniva condannato a 5 anni di galera [*NdB* 1767, 7 giu. 1766].

Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 1778 il custode delle carceri di Moncalieri apriva deliberatamente la stanza in cui si trovava un detenuto permettendogli di evadere, e poi fuggendo egli stesso; veniva condannato a 7 anni di galera [*NdB* 1780, 16 gen. 1779].

Un serviente dei tribunali di Vigliano e di Valdengo effettuava, insieme a un collega, l'arresto di un uomo, che tuttavia lasciava fuggire «mediante l'addimandato, e fattogli sborso di lire tredici»; il giorno dopo riferiva falsamente al segretario del tribunale di Vigliano di non aver trovato in casa l'uomo che era stato mandato ad arrestare. Riceveva una condanna a tre anni di galera con indennizzazione e spese [*NdB* 1780, 3 dic. 1779].

In occasione di una “visita delle carceri” (ispezione) fatta il 3 settembre 1778, un soldato di giustizia delle prigioni di Acqui aveva lasciato aperto «l'uscio interiore» permettendo così a nove detenuti («quattro de' quali inquisiti di delitti capitali») di evadere nottetempo, «previa rottura dell'uscio esteriore dello stesso carcere, e della ferrata d'una finestra d'una stanza attigua», grazie a un martello ed alcune lime fornite dallo stesso carceriere. Il brigadiere di giustizia e custode del carcere veniva ritenuto complice dell'accaduto «per non aver fatto cadun giorno tutte le cinque visite prescritte dalle generali Costituzioni, e molto più ben di rado alle medesime intervenuto», lasciandone l'incombenza al soldato di giustizia, cui aveva anche affidato le chiavi. Il soldato veniva condannato alla galera perpetua con confisca dei beni, il brigadiere a 10 anni di galera [*NdB* 1780, 20 apr. 1779].

Cinque soldati di giustizia della brigata di Ivrea venivano processati in contumacia per aver arrestato, nella notte tra il 24 e il 25 maggio 1777, un uomo colpevole del furto di una cavalla e del porto di armi da fuoco proibite, e averlo poi portato in un'osteria dove il giorno seguente lo avevano rilasciato dietro corresponsione di una somma di denaro versata da un prete; ricevevano tutti una condanna a tre anni di galera ciascuno, più il pagamento delle spese [*NdB* 1784, 14 mag. 1782].

⁹¹ Non era infrequente che, soprattutto nei piccoli centri, le donne arrestate non venissero messe nelle carceri insieme ai detenuti di sesso maschile, ma fossero custodite nella casa del carceriere del luogo.

Le *Leggi e Costituzioni* punivano severamente chiunque avesse prestato assistenza o dato rifugio ai banditi ricercati, come si può vedere nel titolo XXXI, *De' Ricettatori de' Banditi*. A tale riguardo troviamo, ad esempio, una sentenza delle *NdB* del 1747 concernente un uomo di Roccagrimalda, che veniva condannato a due anni di galera per aver «ricoverato e dato da mangiare» a un «bandito catalogato» nell'osteria gestita da suo padre (*NdB* 1747, 6 mar. (?) 1746).

Le leggi inoltre regolamentavano dettagliatamente il modo di procedere alla cattura dei banditi ricercati e alla riscossione dei premi previsti per chi li assicurava alla giustizia⁹² allo scopo di evitare gli abusi che, comunque, si verificavano; ad esempio

Il 6 gennaio 1756 un soldato di giustizia della Brigata di Pinerolo aveva tentato insieme al fratello, serviente del luogo di Campiglione, di arrestare in un'osteria un uomo «sul supposto, che fosse bandito», ferendolo lievemente col coltello; l'uomo era riuscito a divincolarsi e a fuggire, ma il soldato di giustizia l'aveva raggiunto e ucciso con una fucilata. L'omicida riceveva una condanna alla galera perpetua, con indennizzazione e spese [*NdB* 1757, 26 apr. 1757].

La sera del 28 gennaio 1776 cinque uomini, di cui due «soldati della famiglia di giustizia di Rivoli», due «servienti della comunità dello stesso luogo» e un serviente del tribunale di Pianezza, si portavano «armati tutti, che di fucile, chi di pistola» alla casa di un ricercato residente ad Alpignano e reo di diversi furti, «a loro rischio, e pericolo, ed al solo scopo di gioire del premio accordato dalle Regie Costituzioni»; il ricercato si dava alla fuga, e veniva inseguito e infine ferito mortalmente da uno sparo. I solerti cacciatori di taglie venivano condannati a due anni di galera ciascuno, oltre all'indennizzazione solidaria verso gli eredi dell'ucciso e alle spese [*NdB* 1780, 8 mag. 1779].

I crimini.

Omicidio.

Esaminando il contenuto delle *NdB* appare evidente la netta prevalenza dei crimini contro la persona (omicidio, ferimento, aggressione) rispetto a quelli contro la proprietà (furto, grassazione, abigeato, ecc.) o di altra natura, come si può osservare nei dati riportati nella tabella in appendice, dove i crimini contro la persona costituiscono all'incirca i due terzi di quelli riportati complessivamente dalle sentenze.

Considerato però che le *NdB* contengono sentenze emesse per i crimini più gravi, la prevalenza della prima tipologia è facilmente spiegabile. Malgrado ciò, non si può sfuggire all'impressione che la società del tempo fosse quella che descriveva il Carutti, e che i piemontesi del Settecento fossero

⁹² LC 1729 e 1770, tomo II, lib. IV, tit. XXXII, *Dell'estirpazione de' Banditi, e de' Premj in tal caso concessi*.

piuttosto inclini a risolvere le questioni direttamente e per vie di fatto, come affermava il loro contemporaneo e compatriota Baretti: «E inoltre essi sono così puntigliosi e così pronti a mettere mano alla spada, che si combattono più duelli in Piemonte che non in tutto il resto dell'Italia presa insieme»⁹³.

I casi di omicidio considerati più efferati per modalità di esecuzione e qualità delle vittime erano di regola elencati nel “primo catalogo”, per quanto non esclusivamente; la pena comminata era ovviamente quella della morte, con diverse esemplarità a seconda dei casi; ne riportiamo alcuni esempi tra i tanti:

Un notaio di Ottiglio faceva uccidere il proprio fratello prete (con animo premeditato, senza causa e insidiosamente) per mano di donna poi giustiziata, e veniva perciò condannato a «confisca, morte, tanaglie, spiccarsi dal busto la testa, ed affiggersi al patibolo, indennizzazione, e spese [...] non ritardata in tanto l'esecuzione di questa Sentenza in effigie» [*NdB* 1769, 11 apr. 1769].

Un uomo nativo del Borgo d'Arona, che in società con un veneziano possedeva un lupo «con cui andavano girando il mondo per procacciarsi il vitto», assaliva nel 1753 il proprio socio «premeditatamente e proditoriamente» mentre con lui camminava sulla strada per Novara, ferendolo «con replicati colpi» di coltello e lasciandolo poi «inabile ad ogni sua difesa» alla mercè del lupo, dal quale il ferito veniva «dilaniato e sbranato»; il giudice emetteva per il colpevole una condanna a morte e alla confisca dei beni, precedente l'applicazione delle tenaglie [*NdB* 1774, 4 dic. 1772].

Un abitante di Moncalieri, «disertore del Reggimento Piemonte Fanteria», che si era rifugiato nella «Chiesa Collegiata di S. Maria di detta Città», uccideva barbaramente, la sera del 12 febbraio 1771, in una camera di quell'edificio ecclesiastico, il proprio cognato, per poi avvolgerlo in un tappeto e “strascinarlo” «per la Sagristia, e Chiesa suddetta, con aver tentato di seppellirlo in un tumulo sito avanti la cappella [...] sotto il titolo della santissima Trinità»; veniva pertanto condannato a morte, con confisca dei beni. [*NdB* 1774, 22 feb. 1772].

Un terziario cappuccino residente nella «casa ed ospizio della Missione» dell'ordine che sorgeva a Luserna, veniva condannato per «omicidio premeditato, proditorio e barbaro» compiuto nel refettorio della casa di un confratello sacerdote, da lui ucciso con tre ferite alla testa e poi gettato in un pozzo allo scopo di derubarlo della somma di 50 lire, di un abito e di un mantello, e di vendicarsi delle rimostranze che la vittima aveva fatto col padre superiore, affinché lo allontanasse «dal predetto Ospizio per le di lui cattive qualità personali»; la sentenza comminava «Confisca, morte, tanaglie, spiccarsi la testa dal busto e affiggersi al patibolo precedente una pubblica emenda da farsi dal

⁹³ Giuseppe BARETTI, *Account of Manners and Customs of Italy*, 1769, p. 121, trad. it. M. Marchetti.

medesimo secondo la formola, che verrà data dal sig. Relatore alla causa», oltre all'indennizzazione e alle spese [NdB 1785, 6 dic. 1784].

La mattina del 25 aprile 1771 un uomo «delle fini di Sozassa» che aveva avuto una contesa con un abitante di Ciorciago lo uccideva «insidiosamente e barbaramente [...] con colpo di falce, con cui gli recise il capo dal busto»; il giudice lo condannava a morte con confisca dei beni, indennizzazione e spese [NdB 1774, 24 mag. 1773].

Una donna di Crescentino, già due volte vedova, veniva inquisita come mandante «dell'attentato proditorio assassinio» di un soldato compiuto una notte del 1771 per mano di un suo servitore. Costui, passando per una risaia insieme al soldato e alla moglie di questi, aveva improvvisamente aggredito il militare percuotendolo «con replicati colpi di bastone sul capo, sulle guancie, e sulle gambe», tentando poi anche di strangolarlo, «finchè dalla ripa, su cui ritrovavasi» l'aggredito era «rotolato nel vicino fosso con acqua entrostante, senza sapere dove si fosse, per essere quasi privo di sentimento per li ricevuti maltrattamenti, e percosse», dove l'aggressore l'aveva infine abbandonato credendolo morto. Risultava che la moglie del soldato, nipote della vedova inquisita, avesse agito di concerto con quest'ultima «in seguito a diverse dissensioni, questioni, e pretese di divorzio eccitatesi tra le medesime [e il soldato], e mediante promessa di denaro». La mandante e l'esecutore venivano condannati entrambi a «confisca, tanaglie, morte, spiccarsi la testa dal busto, ed affiggersi al patibolo, indennizzazione e spese solidarie»; la moglie del soldato, complice, otteneva il beneficio di un indulto [NdB 1778, 5 gen. 1776].

Veneficio.

Il veneficio rientrava tra le forme di omicidio considerate più atroci, e le *Leggi e Costituzioni* del 1770 riservavano a tale crimine uno spazio particolare, non presente nell'edizione del 1729⁹⁴:[

Il veneficio sarà sempre punito colla pena di morte, accompagnata da quell'esemplarità, che si stimerà più adatta all'enormità di un sì atroce delitto.

Incorreranno in questa pena quelli, che daranno, o faranno dare il veleno, i loro complici, istigatori, o fautori, e chiunque altro vi desse mezzo, ed aiuto, ancorchè non sia seguito l'effetto; e così ancora coloro, che tentassero di darlo, o farlo dare per un fine così malvagio; e non solamente i maggiori, ma anche i minori d'anni venti, se avranno compiuti gli anni diciotto, ommesse [*sic*] solamente, rispetto a questi, l'esemplarità, salvo che altramente persuadessero le circostanze de' casi⁹⁵.

Il testo della legge proibiva a chiunque di detenere veleni, salvo a coloro «a' quali restano necessarij per l'esercizio della loro professione, o mestiere», come i “fondichieri”, i “droghisti”, gli “speciali”

⁹⁴ LC 1770, vol. II, lib. IV, titolo XXXII, capo VII, *Dell'Insulto con animo premeditato e de' Venefizj*.

⁹⁵ *Ibidem*, par. 4 e 5.

e gli artisti, per i quali venivano comunque prescritte severe limitazioni. Le *NdB* forniscono alcuni esempi del crimine di veneficio, peraltro piuttosto rari:

Un abitante di Ceres, originario di Cantoira, veniva inquisito per «aver data la morte per mezzo di veleno, stato da lui messo nella minestra di farina di melliga a Stefano F. suo Suocero», avendo con tale atto messo in pericolo di morte anche la moglie della vittima; veniva perciò condannato all'impiccagione «precedente l'applicazione delle Tanaglie infuocate», con indennizzazione verso gli eredi del defunto e spese [*NdB* 1735, 13 apr. 1735].

Una donna di Calosso, dell'età di circa 55 anni, responsabile di avere avvelenato nel 1734 i suoi tre figli, veniva condannata a morte e alla confisca dei beni, «precedente l'applicazione delle Tanaglie infuocate» [*NdB* 1735, 27 mag. 1735].

Un uomo di Ronco veniva processato per veneficio ai danni di altri tre uomini, due dei quali «si resero defunti [...] a causa de' vomiti sovraggiuntili, mangiato che ebbero il riso somministratoli» dall'inquisito, mentre il terzo era invece riuscito a sopravvivere. Il giudice emetteva sentenza di «morte, tenaglie, confisca, indennizzazione e spese» [*NdB* 1750, 18 dic. 1749].

Una donna originaria del Piacentino veniva accusata di veneficio ai danni del marito e dei suoi quattro figli, commesso nel novembre 1775 «con aver a tal fine infusa la quantità di un'oncia e mezza di risagallo [arsenico] nella minestra di paste da essa preparata e distribuita a' medesimi nell'ora di pranzo», e che aveva causato la morte di due dei figli, mentre il marito e gli altri due figli si erano salvati «col beneficio del vomito, e l'uso degli opportuni rimedj [...] nonostante i gravissimi dolori di ventre, a' quali furono per qualche tempo per tal causa sottoposti». La donna era inoltre sospettata di avere «già precedentemente propinato a danno di sua famiglia altro veleno», che aveva fatto cadere infermi il marito, due dei figli e una nipote, e provocato la morte di un'altra figlia. La giustizia puniva l'avvelenatrice con «morte, tanaglie, spiccarsi la testa dal busto, ed affiggersi al patibolo, confisca, indennizzazione e spese [...] non ritardata l'esecuzione di questa sentenza in effigie» [*NdB* 1778, 18 ott. 1776].

Un uomo di Villanova d'Asti veniva giudicato in contumacia per aver preparato, il 13 febbraio del 1776, «un boccone composto d'arsenico, o sia risagallo, indi la stessa sera fattolo inghiottire a [...] sua moglie con pretesto di medicina al fine di liberarla dalla febbre intermittente, che precedentemente aveva sofferta, per qual veleno si è la medesima l'indomani resa defunta». Il giudice lo condannava a «morte, tenaglie, spiccarsi la testa dal busto, ed affiggersi al patibolo, confisca, indennizzazione e spese» [*NdB* 1778, 1 feb. 1777].

Una sera di gennaio del 1778 un abitante di Roccaverano aveva «propinato veleno» a suo fratello provocando tuttavia la morte della cognata, che aveva anch'essa ingerito la sostanza; l'inquisito

veniva condannato a morte con applicazione delle tenaglie, decapitazione del cadavere, confisca dei beni, indennizzazione e spese [*NdB* 1778, 23 mag. 1778].

Pur non rientrando esattamente nel reato di veneficio, appare interessante il caso di un uomo residente a Castelnuovo Belbo processato per avere indotto con minacce un «servo di campagna» di quattordici anni (detenuto e condannato) a «gettare del vetro infranto» nel cibo di una persona e della sua famiglia, verso i quali l'inquisito nutriva inimicizia, «per dar loro la morte»; il giovane aveva obbedito, mettendo alcuni frammenti di vetro nella pentola in cui la famiglia aveva cucinato una sera «la minestra di cavoli, e riso» e la mattina successiva la polenta; non viene indicato l'esito del gesto, ma il mandante veniva condannato a cinque anni di galera, con indennizzazione e spese (*NdB* 1782, 31 mar. 1781).

Omicidio di parenti e congiunti.

Particolarmente grave, per ragioni morali, era inoltre considerato l'omicidio (o comunque l'atto di violenza fisica) perpetrato nei confronti di genitori, fratelli, parenti o coniugi, anch'esso punito di solito con pene esemplari. Numerosi sono gli esempi che compaiono nelle *NdB*:

Il figlio di un avvocato di Cuneo, che aveva ucciso il proprio padre con «sparo d'Archibugio», veniva condannato dal giudice a «confisca, tenaglie, emenda, morte, spiccarsi il braccio destro, ed affiggersi al Patibolo, abbruciarsi il resto del Corpo, e spargersi le ceneri al vento, indennizzazione e spese, e dichiarato ecc. con doversi frattanto eseguire detta Sentenza in effigie» [*NdB* 1750, 23 feb. 1750].

Un uomo di Calliano veniva giudicato responsabile, in complicità col fratello già giustiziato, di «barbaro parricidio» commesso di notte «con replicati colpi d'arma tagliante, e di stromento contondente, con averne successivamente colà gettato il cadavere dentro una profonda fossa d'acqua stagnante, in cui [il cadavere del padre] fu ritrovato». La condanna, quanto mai esemplare, prevedeva «confisca, pubblica emenda, tanaglie, morte, spiccarsi dal cadavere il braccio destro, e affiggersi al patibolo, abbruciarsi il restante del corpo, e spargersene le ceneri al vento, indennizzazione, e spese solidarmente col detto giustiziato suo fratello, e dichiarato esposto ec., e incorso ec., non ritardata l'esecuzione di questa sentenza in effigie» [*NdB* 1774, 12 ago. 1772].

Due fratelli di Valoria venivano inquisiti per “parricidio” (*sic*) nella persona della loro “madregna” (matrigna), commesso in una notte di dicembre del 1757 nella stalla della casa paterna, «con averla soffocata, e strangolata nel proprio letto, in cui giaceva coricata per il riposo, fino a che l'hanno uccisa, e ciò per avversione, che essi avevano, che avesse sposato detto loro padre, e che andasse aumentando la loro famiglia di nuova prole massimamente maschile, onde l'asse ereditario fosse

rispettivamente per isminuirsi a loro pregiudicio». Venivano entrambi condannati a «confisca, tanaglie, morte, amputazione del capo, indennizzazione, e spese» [*NdB* 1774, 25 gen. 1773].

Un uomo di Loazzolo feriva la propria moglie nel cortile della sua abitazione «con un colpo di Falcione nello stomaco tra una, e l'altra mammella», in conseguenza del quale la donna, circa dodici giorni dopo, «si rese defunta»; il giudice lo condannava a morte con tenaglie, confisca dei beni, indennizzazione e spese [*NdB* 1757, 14 dic. 1756].

Nel dicembre del 1746 un abitante del Luogo del Bosco uccideva «proditoriamente, e con animo premeditato» la propria sorella gettandola nel pozzo di una cascina; la sentenza, emessa dodici anni dopo, lo condannava alla pena capitale, con tenaglie, confisca dei beni, indennizzazione e spese [*NdB* 1759, 9 gen. 1759].

Un uomo di Cairo veniva processato per «aver dato ordine, e mandato» a un altro uomo di Rocchetta Cairo (già giustiziato), di uccidere il proprio fratello, «mediante la mercede di quattro Scuti[scudi] di Francia, e mezzo Scuto di Genova», ordine che il sicario aveva puntualmente eseguito la mattina del giorno dopo, sparando alla testa della vittima con uno schioppo in un bosco. Mandante ed esecutore venivano entrambi condannati a «confisca, morte, tanaglie, quarti, indennizzazione e spese solidariamente, e dichiarati esposti alla pubblica vendetta come nemici della Patria, e dello Stato, e incorsi ec.» [*NdB* 1759, 21 mar. 1759].

Nel settembre del 1775 un uomo di Prascorsano si rendeva responsabile «d'omicidio premeditato, proditorio e barbaro [...] con replicati colpi di bastone sul capo» del «suo fratello minore, e consanguineo, d'età d'anni 14 in 15», compiuto in un "ritano" «dove l'avea a bella posto condotto sotto pretesto di recarsi a prende uccelli nelle reti colà precedentemente tese», e ciò «a causa di gelosia concepita contro il medesimo [fratello], perché questo fosse dai genitori prediletto, e perché questi non potesse concorrere all'eredità paterna». Veniva condannato a morte con tenaglie, decapitazione del cadavere, confisca dei beni, indennizzazione e spese [*NdB* 1778, 9 gen. 1778].

Un uomo di Montemarzo, che per il corso di più anni e per «ingiusti motivi di gelosia» aveva trattato «crudelmente» la propria moglie, «anche con frequenti minacce di morte, accompagnate da atti prossimi», era infine arrivato ad ucciderla la sera del 5 gennaio 1778 «in un camerino, ov'erano soliti a pernottare nell'appartamento tenuto nella presente Città [Torino] dal sig. Barone Crova di Vaglio, con cui abitavano ambedue in qualità di domestici, e ciò con isparo di pistola di corta misura carica a palla»; «e per compire dipoi il suo misfatto, ed assicurarsi maggiormente, che non potesse la medesima sopravvivere», l'uomo aveva dato fuoco al corpo della moglie in un camino, «ove in mezzo alle fiamme, ed al fumo venne poco dopo ritrovato di essa il cadavere». L'uxoricida riceveva una condanna a morte con tenaglie, decapitazione del cadavere, confisca dei beni, indennizzazione e spese [*NdB* 1778, 7 nov. 1778].

Un uomo originario di Montiglio e abitante a Odalengo Grande veniva inquisito per avere aggredito, una notte di gennaio del 1783, la propria “madregna” «e la medesima barbaramente strangolata» per questioni di eredità, «e di avere anche successivamente strangolata la sorella sua propria Maria G. di soli cinque anni, perché si era messa a piangere vedendo esso fratello a trucidare la detta vedova, con aver gettato il cadavere di questa sua sorella fuori di casa in uno stagno d’acqua, dove fu ritrovato la seguente mattina ricoperto di ghiaccio». Il giudice lo condannava a morte con applicazione delle tenaglie, confisca dei beni, indennizzazione e spese [*NdB* 1784, 7 nov. 1783].

Un caso singolare, che pur non rientrando strettamente nella categoria dell’omicidio va in ogni caso considerato un crimine contro la persona (tanto più che ebbe conseguenze fatali per la vittima) è quello riportato da una sentenza del 1759 a carico di due uomini «ambi della Valle inferiore di Mosso», il primo dei quali, di concerto con la propria moglie, aveva consegnato all’altro un uomo verosimilmente giovane, «unico figlio, ed erede universale testamentario» del proprio padre, e rispettivamente cognato e fratello dei due coniugi, che risultava essere «fatuo, e pazzo già da più anni, ed incapace a procacciarsi, né a chiedere il vitto», allo scopo «di condurlo, e disperderlo» nella città di Torino. L’incaricato aveva accompagnato il giovane «solamente fino in distanza d’un mezzo miglio circa dal Borgo del Pallone» lasciandolo «colà disperso, e abbandonato»; il poveretto era stato poi ritrovato un mese dopo «estinto, ed annegato entro una bealera nel Territorio di Verolengo», a più di trenta chilometri di distanza. Dei due inquisiti il primo veniva condannato a sette anni di galera, il secondo a cinque ed entrambi all’indennizzazione e alle spese (*NdB* 1760, 26 nov. 1759).

Infanticidio.

L’infanticidio (che comprendeva l’aborto volontario) costituiva una particolare categoria di omicidio che le leggi sabaude punivano con estrema severità: «La pena dell’infanticidio sarà sempre quella della morte, e ne saranno puniti non solamente le Madri, ma tutti coloro, che vi coopereranno»⁹⁶. Se nell’insieme delle sentenze delle *NdB* tali casi non appaiono particolarmente frequenti, nondimeno rimangono impressi per la tragicità delle circostanze. Tutte le sentenze degli esempi che qui si riportano si concludevano con la condanna a morte e alla confisca dei beni.

Una giovane donna nubile di Bagnasco, nonostante un impegno formale (“sottomissione”) assunto nel 1732 «di aver la debita cura di se stessa e della creatura» di cui era gravida, aveva tuttavia «disperso il

⁹⁶ LC 1729 e 1770, vol. II, tit. XXXIV, capo IV, *Dell’Infanticidio*, par. 1.

feto animato [...] di sette in otto mesi col mezzo di bibite d'erba mercurina, e così abortito» [NdB 1735, 19 feb. 1734].

Una donna savoiarda al servizio di un uomo di Bricherasio, che aveva avuto dal padrone «un infante vivo di sesso femineo», aveva dato la morte alla neonata «con estirpazione della lingua e mandipola [sic] inferiore, ed umbellico non legato» per poi gettarne il cadavere in un corso d'acqua [NdB 1735, 2 mar. 1734].

Una donna sposata residente a Vintebbio veniva condannata per aver dato alla luce un figlio maschio, «non ostante che suo Marito fosse da più anni assente», e averlo «successivamente ucciso con colpo di coltello nel ventre, e compressioni del ventre, ed indi dopo averne per più giorni rinchiuso il cadavere in una cassa esistente in sua stanza cubiculare [camera da letto], averlo gettato nel Pozzo della Casa da lei abitata, da dove fu poscia casualmente escavato» [NdB 1740, 12 gen. 1740].

Una donna di Rocca d'Arazzo partoriva una bambina e la seppelliva in un prato, «con averle precedentemente riempito la bocca di terra» [NdB 1768, 12 ott. 1767].

Una donna di Montanaro veniva inquisita per «avere la notte de' 15 a' 16 Gennaio 1744 circa le ore otto soffocato il parto, che in detta notte diede nascostamente alla luce d'una figlia ben organizzata, e perfetta nella stalla di G. Q. nel Luogo di Casanova» [NdB 1760, 18 giu. 1760].

Nel maggio del 1770 una vedova partoriva una figlia, che uccideva “barbaramente” per poi seppellirla in un campo seminato a canapa; il cadaverino, «estratto, e trasportato verosimilmente da qualche animale» in un prato vicino, veniva poi ritrovato alcuni giorni dopo «carico di ferite» [NdB 1774, 12 mar. 1772].

Una ragazza nubile di Monasterolo dava alla luce, nella camera che divideva con la sorella, una bambina viva, che «immediatamente» gettava da una finestra «in un orto ivi attiguo, dove veniva poi «ritrovata morta col cordone ombelicale ancora attaccato al basso ventre, e con una compressione cagionata dal getto della medesima nell'orto suddetto» [NdB 1780, 9 gen. 1779].

Un'eccezione alla consueta condanna alla pena capitale per i casi di infanticidio appare il caso di una donna di Millesimo giudicata per avere, «tuttochè in stato nubile, partorita ed esposta sul principio di gennajo 1775 una figlia», che poco tempo dopo veniva ritrovata morta «mancante del piede sinistro, in istato di nudità, e coll'ombellico sligato»; la donna riceveva una condanna a cinque anni di carcere, forse perché la sua responsabilità diretta appariva poco chiara [NdB 1778, 19 apr. 1777].

Suicidio.

Una particolare forma di omicidio, in aperta violazione dei principi morali cristiani, era considerata il suicidio, atto al quale le *Leggi e Costituzioni* dedicavano un capitolo intitolato *Di quelli, che s'uccidono da se stessi*⁹⁷. Nel caso in cui l'aspirante suicida avesse avuto successo, le leggi disponevano che si dovesse «criminalmente procedere contro la di lui memoria, e condannarsi ad essere appeso il suo corpo alla forca; e non potendosi aver il corpo, vi sarà appesa la di lui effigie»⁹⁸; in questi casi veniva disposta la nomina di un curatore (preferibilmente un parente) deputato a rispondere per il defunto e a farne le difese. Qualora invece il tentativo di suicidio fosse stato sventato, il colpevole veniva comunque sottoposto a giudizio, come nel caso che troviamo riportato dalle *NdB* del 1761, dove un uomo di Bianzè, che nel giugno del 1756 aveva «tentato di darsi da sé la morte, con essersi appeso ad un trave esistente nella stalla attigua alla sua abitazione» veniva processato e condannato a tre anni di galera con pagamento delle spese processuali (*NdB* 1761, 22 giu. 1759).

Aggressioni a rappresentanti dell'ordine pubblico.

Aggressioni, ferimenti e omicidi non risparmiavano i rappresentanti dell'ordine pubblico e della legge, e numerosi sono i casi che vedono protagonisti nel ruolo delle vittime, per ragioni diverse, procuratori fiscali, sindaci, consiglieri comunali, notai, per non parlare dei servienti dei tribunali e dei soldati di giustizia; episodi del genere venivano puniti con severità:

Un abitante di San Damiano che aveva ferito con un coltello un uomo in un'osteria «precedente contrasto per fatto di giuoco», «mal soffrendo [...] che il Notajo, e Procuratore Fiscale di detto luogo [...] facesse procedere alle informazioni per detta ferita», lo aggrediva una sera ferendolo mortalmente al ventre. Il giudice lo condannava a 10 anni di galera, con indennizzazione e spese [*NdB* 1752, 25 mag. 1752].

Un abitante di Serravalle delle Langhe veniva inquisito per resistenza nei confronti di un messo venuto a portare una citazione a suo padre, «con averlo ingiuriato, ed a forza d'urtoni obbligato d'uscire dalla di lui casa», poi di resistenza ad un serviente della comunità venuto ad effettuare una perquisizione nella casa paterna, «con averlo gettato giù dalla scala, ed astretto a partirsene», ed infine di «insulto [aggressione] con animo deliberato, ed a sangue freddo con sparo di pistola» (senza offesa) al podestà del luogo. L'uomo veniva condannato a morte con confisca dei beni, indennizzazione e spese [*NdB* 1767, 12 ago. 1766].

⁹⁷ LC 1729 e 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXXIV, cap. viii.

⁹⁸ *Ibidem*, par. 1

Un uomo di Conzano veniva processato per aver fatto fuoco «con animo premeditato e insidiosamente», sia pur senza danni, contro un notaio del luogo, «e ciò per avversione contro d'esso concepita, perché aveva servito di Segretario in un Processo formato contro [...] suo fratello da quel Tribunale»; avendo fallito nel suo intento, quella stessa sera l'inquisito aveva nuovamente sparato contro un'altra persona che rincasava col proprio servitore, ferendo mortalmente l'uno e lievemente l'altro, «sulla credulità, che uno de' medesimi fosse il detto notaio». Il giudice lo condannava a «confisca, morte, spiccarsi dal busto la testa e affiggersi al Patibolo, indennizzazione e spese» [NdB 1768, 10 mar. 1768].

Un «Serviente di Giustizia» che il 6 luglio 1766 si era recato presso l'abitazione di un uomo di Rivara «per intimargli Copia d'Ordinanza seguita in di lui contumacia», riceveva dal destinatario dell'ingiunzione «quattro ferite sanabili con colpi di spada». Il feritore veniva condannato a due anni di galera, con indennizzazione de spese [NdB 1768, 21 nov. 1767].

Un uomo che nel borgo di Varzi esercitava la funzione di «barigello»⁹⁹ si era reso responsabile, con la complicità del figlio, di un «barbaro, e proditorio omicidio» nella persona di un soldato di giustizia dello stesso borgo, sparandogli alla schiena col fucile, «e ciò tanto perché mal soffrirono» che il giudice del luogo «gli avesse licenziati dai loro rispettivi uffizj di barigello, e soldato di giustizia» assumendo al loro posto la vittima dell'omicidio e un altro individuo, che la mattina del fatto, per ordine dello stesso giudice, avevano proceduto all'arresto del figlio dell'ex-bargello. L'omicida veniva condannato a morte con confisca dei beni, indennizzazione e spese [NdB 1778, 17 nov. 1778].

L'esercito del Regno di Sardegna era formato da due armate, quella *d'ordinanza*, composta da militari di mestiere, nazionali o esteri (mercenari) e quella *provinciale*, truppa di riserva composta da normali cittadini tra i 18 e i 40 anni. I vari comuni erano tenuti a fornire ciascuno un certo numero di uomini destinati alle armate provinciali, che venivano arruolati tramite sorteggio o nomina; gli arruolati non prestavano servizio permanente, ma erano obbligati a periodici addestramenti e venivano chiamati alle armi solo in caso di guerra, a rinforzo dei reggimenti d'ordinanza. La circostanza di essere arruolati nelle truppe provinciali era piuttosto malvista dei piemontesi, perché comportava impegni che sottraevano tempo alle attività lavorative delle persone, oltre al rischio, assai concreto in uno stato come quello sabauda, di finire al fronte¹⁰⁰. Si incontrano perciò nelle *NdB* alcuni casi in cui uomini destinati al servizio provinciale reagivano piuttosto male alla sgradita nomina:

⁹⁹ Bargello, in piem. *barisel*, «capo de' birri» (cfr. SANT'ALBINO, *op. cit.*, *ad vocem*).

¹⁰⁰ Sull'argomento di veda Sabrina Loriga, *Soldati. L'istituzione militare nel Piemonte del Settecento*. Marsilio, 1992, in particolare le pp. 126-134.

Nel luglio del 1744 uomo di Masio, «Soldato della Compagnia di Riserva di Casale», feriva mortalmente con uno sparo di pistola il notaio e procuratore fiscale del luogo, «e ciò a motivo che il predetto [...] come Consigliere, fosse intervenuto nella nomina di Soldato fatta in persona d'esso inquisito». L'omicida veniva condannato a morte con confisca dei beni, indennizzazione e spese [NdB 1749, 17 gen. 1748].

Il 26 aprile 1750 un uomo di Prascorsano, «Soldato nazionale del Battaglione Aosta», aggrediva il sindaco del luogo ferendolo in maniera non grave con colpi di falchetta, «e ciò a motivo che non abbia questo subito aderito alle di lui domande, che erano di venir esimito [*sic*] dalla obbligazione del Sale, e pagamento del Cotizzo personale, come altresì di dovergli sborsare lire 5 per servirsene per il viaggio nell'andare in Mostra»¹⁰¹. Riceveva una condanna a due anni di galera, con indennizzazione del ferito e pagamento delle spese [NdB 1753, 7 apr. 1753].

Un abitante di Barge veniva processato in contumacia per l'omicidio commesso il 22 febbraio 1793 «con animo premeditato, ed a sangue freddo» nella persona di uno dei consiglieri della comunità locale, «per essersi l'inquisito persuaso, che il medesimo [consigliere] avesse più d'ogni altro concorso alla nomina in di lui capo fatta da quella Comunità [...] per soldato nel Reggimento Provinciale di Pinerolo». L'omicida veniva condannato a morte con confisca dei beni, indennizzazione e spese [NdB 1797, 1 apr. 1796].

Analogamente, un uomo «delle fini del luogo di Ritana» veniva inquisito per avere ucciso in agguato con uno sparo di archibugio il sindaco della sua comunità, «a pretesto d'aggravio sofferto nella nomina fattasi dalla Comunità predetta del Giuseppe suo fratello a servire fra le Milizie». Anche questo crimine veniva punito con morte, confisca, indennizzazione e spese [NdB 1797, 29 nov. 1796].

Gli arruolati nei reggimenti provinciali venivano indicati col nomignolo di *bajet*¹⁰², che a quanto pare doveva avere una connotazione dispregiativa, come emerge da un caso del 1796 in cui uno dei protagonisti si era rivolto a un altro uomo in tono offensivo, dicendogli che «era un bajetto, alludendo così alla qualità di soldato nel Reggimento Provinciale di Susa» (NdB 1799, 26 gen. 1798).

Circostanze dei crimini contro la persona.

Leggendo le sentenze delle NdB risulta evidente come l'omicidio o il ferimento qualificati con espressioni come “proditorio”, “con animo premeditato”, “appensatamente”, “a sangue freddo”, “senza veruna causa né contrasto”, “appostatamente”, “in agguato” o “insidiosamente”, ovvero “barbaro” o “bestiale”, fossero considerati più gravi rispetto a quelli commessi “in rizza” (rissa), “in

¹⁰¹ Le “mostre” erano le periodiche adunate degli arruolati nelle truppe provinciali a scopo di addestramento.

¹⁰² In piemontese è rimasto il modo di dire *andé a bajet*, o *fè el bajet* nel senso di andare a compiere il servizio di leva.

contrasto” o “precedente altercazione”, quando cioè gli animi erano offuscati dall’ira o magari, come si diceva all’epoca, “oppressi dal vino”, ovvero “preoccupati dal vino / dall’ubriachezza”.

La morte che avveniva successivamente al ferimento, magari dopo diversi giorni, appare una circostanza attenuante rispetto a quella provocata immediatamente dall’atto criminale. La descrizione della natura delle ferite che a volte si trova nel testo delle sentenze distingueva, come d’uso, quelle giudicate “mortalì”, “causa di morte” o “pericolose”, da quelle “sanabili”, in base al giudizio espresso dai chirurghi (o “periti”) chiamati a visitare le vittime; il decorso clinico di ciascun caso poteva risultare decisivo ai fini di una condanna più o meno severa. Accadeva tuttavia abbastanza spesso che ferite giudicate guaribili avessero poi come esito la morte, come pure che ferite ritenute inizialmente “mortalì” guarissero. Le condizioni igieniche generalmente deplorevoli unite alla scarsità dei mezzi di cui i medici del tempo disponevano contribuivano pesantemente a trasformare ferite lievi in casi mortali.

L’uso di armi da fuoco, soprattutto se “di corta misura” (e perciò più facilmente occultabili) appare un’aggravante rispetto a quello di armi da punta o da taglio, ovvero di altro tipo; anche per i coltelli (che tutti portavano) esisteva una categoria definita “di genere proibito” il cui possesso e porto (“delazione”) costituiva di per sé un reato, di cui il giudice teneva debito conto¹⁰³.

In ogni caso le armi, di ogni tipo, erano largamente diffuse nella società piemontese del tempo, a tutti i livelli. Accanto alle armi proprie da fuoco, come archibugi, fucili, carabine, spacciafossi, pestoni scavezzi (tipo di fucili corti) e pistole di varia misura, caricati a palla, *dragea* (pallini), *migliarina*, *quadrettoni*, “teste di chiodi” o addirittura con pietre (si incontra anche un caso d’impiego di una “cannoniera”, forse un piccolo pezzo d’artiglieria, cfr. *NdB* 1788, 7 lug. 1787), o da taglio, come spade, baionette, pugnali, *sicable*, *sciablotti*, stilette, coltelli di tipo *serratojo* (a serramanico), ovvero altre armi di tipo “pungente e tagliente”, troviamo un vasto campionario di armi improprie (ma non per questo meno efficaci) come attrezzi agricoli (*tridenti*, ossia forconi, zappe, *sapini*, vanghe, falcioni, falcette, l’*appia* (piem. *àpia*, ascia, accetta), il *palosso* (sorta di daga a un solo taglio), il *securotto* (piccola accetta), il *podarolo* (coltello per potare le viti) e vari strumenti od oggetti d’uso comune come martelli, lime, lesine, palette da fuoco, candelieri, forchette, “boccie da giuoco”, fino ad arrivare ai bastoni, ai mattoni o alle pietre, alla portata di chiunque.

¹⁰³ Un Regio Editto del 7 ottobre 1761 riporta un elenco di armi bianche di cui era proibita la ritenzione e il porto: «spade, sciabole, barcellone, daghetto, daghe, o sia pallossi, falci lunghe, chiamate motte, o anche alla novarese, bajonette, tanto con uno, che con due tagli, e coltelli detti volgarmente da fodero» (DUBOIN, *op. cit.*, t. VI, vol. 8, p. 230). Nelle *NdB* sono menzionate armi del genere, come ad esempio un «coltello fusellato detto a punta d’oliva, fatto in forma di Bajonetta con punta acuta» (*NdB* 1759, 28 giu. 1755), o un «coltello a due tagli con punta acuta» (*NdB* 1769, 6 dic. 1768).

L'ampia diffusione delle armi nella società piemontese di allora trova una spiegazione nell'altrettanto ampia diffusione della pratica venatoria, i cui proventi, soprattutto nelle campagne, contribuivano a integrare una dieta che, per molti, non doveva certo essere molto ricca. Quello piemontese era poi uno stato militarista e militarizzato, il cui esercito venne costantemente ingrandendosi nel corso del XVIII secolo¹⁰⁴; i militari, come pure gli abitanti arruolati nelle truppe provinciali, tenevano in casa divise, fucili, baionette o sciabole. In ogni caso lo stato era consapevole della pericolosità insita in una così diffusa presenza delle armi, come testimoniano i numerosi editti che ne vietavano o regolamentavano la detenzione e il porto, come pure le pene molto severe comminate ai trasgressori.

Capita perciò di incontrare sentenze nelle quali il porto abusivo di armi, soprattutto se di genere proibito, era punito altrettanto o addirittura più severamente dell'eventuale omicidio o ferimento con esse provocato, come mostrano alcuni tra i numerosi esempi:

Un uomo abitante nei pressi di Alessandria, che aveva sparato col fucile a un altro uomo causandone la morte, veniva condannato a dieci anni di galera, «cioè anni 5 per la delazione del fucile, ed anni 5 per l'omicidio» [*NdB* 1789, 7 giu. 1788].

Un uomo di Balma inquisito per aver causato una ferita sanabile ad un altro uomo nel corso di un contrasto, servendosi di un «coltello da fodero» di genere proibito, veniva condannato a «galera per 5 rispetto alla delazione del coltello, e mesi tre di carcere per la ferita», oltre all'indennizzazione e alle spese [*NdB* 1786, 22 lug. 1785].

Un abitante di Mortigliengo che aveva inferto due ferite sanabili ad un altro uomo con un coltello di tipo proibito «fatto alla Genovese» riceveva cinque anni di galera per le ferite e dieci anni per il porto abusivo del coltello [*NdB* 1786, 13 set. 1785].

Analogamente, un uomo di Morano che aveva ferito sanabilmente un avversario «con sparo di pistola di corta misura» veniva condannato a cinque anni di galera per il ferimento e ad altri dieci anni per il porto dell'arma proibita [*NdB* 1798, 27 gen. 1797].

Così pure uomo di Villadelfino, che nel luglio del 1775 aveva sparato con una pistola «in occasione di una festa di ballo» provocando la morte di un «infante» di nome Giuseppe, veniva condannato a due anni per il ferimento mortale e a cinque per l'«abusiva delazione di pistola» [*NdB* 1778, 23 feb. 1778].

¹⁰⁴ Cfr. BARBERO, *Storia del Piemonte, cit.*, pp. 351-353.

E similmente un uomo di Sessè, che aveva sparato con un fucile a uno che lo aveva sorpreso «mentre sfrondava foglia di morroni in una vigna» ferendolo sanabilmente, riceveva una condanna alla «galera per 8, cioè anni 5 per il porto di fucile, ed anni tre per lo sparo d'esso con ferite» [NdB 1782, 25 set. 1781].

Si incontrano spesso, nelle *NdB*, casi in cui l'assalitore, armato di arma da fuoco, eseguiva bensì lo *scroccamento* (atto di premere il grilletto e far scattare il meccanismo di sparo), senza tuttavia ottenerne l'effetto voluto (“senza offesa”), perché l'arma, mal caricata o in cattive condizioni, “non prendeva fuoco” o si limitava a bruciare la sola polvere del bacinetto. Per quanto andati a vuoto, tali *scroccamenti* erano considerati dai giudici azioni criminali e puniti severamente, come si può vedere dai seguenti esempi:

Un uomo di Brusasco, che nel 1776 si era scontrato a fucilate sulla pubblica piazza con un altro uomo «a causa di gelosia» per una donna (peraltro già sposata) che «veniva da essi amareggiata», e che aveva provocato al rivale quattro ferite (sanabili) e poi ancora, «non contento», gli aveva «scroccata contro» una pistola «che non prese fuoco», si vedeva comminare una condanna così composta: «Galera per 10, cioè anni tre per lo sparo di fucile con ferite, anni due per il porto di detto fucile, altri anni due per il porto della pistola, ed anni tre per lo scroccamento della medesima», più l'indennizzazione e le spese [NdB 1778, 13 ago. 1777].

Un abitante di Monteu Roero veniva processato per «replicati scroccamenti di pistola, senzachè mai abbia preso fuoco» fatti in occasione di un contrasto con altre persone, e veniva condannato a tre anni di galera per gli scroccamenti e a una multa di 60 scudi «colla sussidiaria d'anni 2 di galera» per il porto abusivo di pistola [NdB 1785, 6 set. 1784].

Un uomo del luogo di Terranova inquisito per il furto di un gallina, per lo «scroccamento d'una pistola» contro altre persone e infine per il porto abusivo di quell'arma, riceveva quindici giorni di carcere per il furto, tre anni di galera per lo scroccamento e una multa di 60 scudi con alternativa di altri due anni di galera per il porto [NdB 1793, 24 gen. 1792].

Era passibile di condanna anche chi sparava in aria allo scopo di sedare un contrasto, come accadeva a un uomo di Castelletto Sopraticino che per tale motivo riceveva una condanna a due anni di galera (NdB 1778, 30 ott. 1777).

A confermare le parole del Carutti, le *NdB* riportano numerosi casi di omicidi o ferimenti aventi come teatro le osterie o le botteghe di “acquavita”, dove gli animi erano surriscaldati dagli alcolici;

altri luoghi frequentemente citati sono le botteghe o bettole da gioco, teatro di crimini “per fatto di giuoco” (della morra, della bassetta, dei tarocchi, di primiera, di berlano, “giuoco de’ merluzzi”, della biscaccia, delle pallottole, delle bolle, ecc.), come pure altre circostanze ludiche quali il gioco della palla o “giuoco del pallone a vessica”, che a volte prendevano una brutta piega per divergenze tra i giocatori o per il mancato pagamento della posta di una pinta divino; ulteriori circostanze propizie ad atti criminali erano le feste e le processioni, i festeggiamenti di nozze, i balli nelle piazze pubbliche o nelle aie delle cascine, le serenate notturne sotto la finestra di qualche donna; in tali occasioni era piuttosto diffusa l’abitudine di effettuare quelli che le *NdB* definivano “spari per allegria”, facilitati dal fatto che, soprattutto nelle campagne, girare armati di fucile o pistola era consuetudine. In tali occasioni spesso ci scappava un ferimento accidentale, a volte con conseguenze funeste:

Così, ad esempio, un uomo di San Giorgio Canavese veniva giudicato per aver «fatto uno sparo di pistola per allegria» in conseguenza del quale era rimasta accidentalmente uccisa una ragazza di quindici anni, e veniva pertanto condannato a due anni di galera con indennizzazione e spese [*NdB* 1767, 3 giu. 1766].

Nel marzo del 1761 un giovane di Solero «minore d’anni 25», «in occasione che scherzava» con un suo conoscente, aveva provocato lo sparo accidentale di una pistola che aveva ucciso una bambina di sei anni, e riceveva una condanna a due anni di galera con indennizzazione e spese [*NdB* 1769, 16 set. 1768].

Un abitante di Vico che si era recato nella stalla di un compaesano «ove si ballava al suono del violino» portando con sé una pistola, avendo «inavvertentemente quella sparata» aveva colpito al ventre uno dei presenti che sei giorni dopo era morto. Veniva anche lui condannato a due anni di galera con indennizzazione e spese [*NdB* 1769, 15 nov. 1768].

Una sera di gennaio del 1778 un abitante di Annone si era recato a una festa di nozze che si teneva in una cascina di Refrancore portando con sé una pistola, e dopo essersi alzato da tavola l’aveva «sparata nella corte per allegria», colpendo però una donna «in atto di rientrare in detta casa con un piatto in mano» e causandole «una ferita nella parte inferiore del ventre regione ombellicale con lesione, ed uscita dell’umento, per cui si rese la suddetta [...] fra lo spazio di poche ore estinta». Il giudice teneva conto del fatto che l’inquisito aveva contravvenuto «al disposto del Regio Editto 7 ottobre 1761» che vietava agli abitanti delle terre da cui egli proveniva «il porto di qualunque arma da fuoco», e gli comminava perciò per il ferimento accidentale la pena di un anno di carcere, mentre per il porto abusivo di pistola quella di cinque anni di galera, oltre all’indennizzazione e alle spese [*NdB* 1780, 19 dic. 1779].

Il 17 febbraio del 1778 un uomo di Montemale accompagnava dopo le nozze una coppia di sposi alla loro casa nei pressi di Dronero, facendo lungo il percorso spari «per allegria»; giunto poi davanti a una bottega verso «le due ore di notte», si era messo nuovamente a sparare, «pure per allegria»; le sue allegre intemperanze gli procuravano due anni di galera con il pagamento delle spese processuali [NdB 1780, 22 giu. 1779].

Nel marzo del 1778 un uomo di Moncalvo si era «portato armato di pistola sulla pubblica festa da ballo, che in tal tempo facevasi in detta città, e nella casa del sig. Conte Arnuffi», dove essendo «stato provocato con un urtone» aveva reagito sparando e colpendo uno dei presenti al collo, fortunatamente senza tragiche conseguenze. Riceveva cinque anni di galera per lo sparo e il ferimento più due per il porto abusivo dell'arma [NdB 1780, 20 feb. 1779].

La notte tra il 25 e il 26 luglio 1784, a Bassignana, due «partite di serenata» (due gruppi di suonatori) si ritrovavano, a poca distanza l'una dall'altra, sotto la finestra di una certa Giuseppa, dove cominciavano a prodursi nei loro omaggi musicali, gli uni «al suono d'un chitarino» e gli altri «al suono della chitarra»; poco dopo, «a motivo di gelosia», i due gruppi cominciavano a spararsi addosso, e cinque persone rimanevano ferite. I tre uomini oggetto della sentenza venivano condannati per complicità nel fatto a due anni di galera ciascuno, con indennizzazione e spese [NdB 1786, 8 mar. 1785].

Un uomo di Vigevano appena sposato, che conduceva casa la moglie facendo «spari per allegria» col fucile lungo il tragitto, si sparava accidentalmente alla mano nell'atto di ricaricare l'arma, rimediando così, oltre alla ferita, due anni di galera per «abusiva delazione di fucile» [NdB 1793, 12 ott. 1792].

Non infrequenti erano poi i casi nei quali a rimanere ferite o uccise erano persone intervenute “per fare buon ufficio” ossia per separare i contendenti in qualche rissa.

L'ambiente notturno dell'epoca era nettamente differente da quello attuale: soprattutto nelle campagne, ma anche nei centri urbani, l'unica fonte di illuminazione era quella fornita dalla luna e dalle stelle, e chi proprio doveva avventurarsi fuori casa dopo il tramonto doveva portare con sé un lume; per il resto, era buio pesto. Questa circostanza favoriva ovviamente i malintenzionati, che potevano approfittare del proverbiale favore delle tenebre, e numerosi casi menzionati nelle *NdB* hanno in effetti come scenario la notte.

Di notte, a quei tempi, le strade erano in genere silenziose, e questo rendeva particolarmente evidenti episodi di disturbo della pubblica quiete definiti nelle *NdB* “insolenze notturne”, provocati da gruppi che agivano spesso sotto l'effetto del vino, ma anche spinti da intenzioni ostili. Le

sentenze riportano alcune circostanze del genere che vedono protagonisti singoli individui o più spesso gruppi che andavano in giro di notte formando “quadriglie” (squadriglie) generalmente armate, che spadroneggiavano per i paesi prendendo a sassate le finestre di qualche nemico, facendo spari, aggredendo malcapitati, scontrandosi con bande rivali ovvero con le “patroglie” (pattuglie) formate da volontari dei vari comuni allo scopo di vigilare sul territorio¹⁰⁵.

Due abitanti di Boves venivano accusati di complicità per essere andati «vagando in quadriglia, armati di fucile e pistola per il luogo di Roccavione» la notte del 19 gennaio 1749, facendo spari di pistola contro la porta della casa di un consigliere comunale e quella di un'altra persona, «indi distrutta, ed infranta la Fontana pubblica di detto Luogo»; una delle due persone bersaglio della sparatoria era rimasto leggermente ferito alla fronte, mentre sua figlia era stata «strascinata» nel cortile della sua casa «per abusare della medesima»; altri due individui erano state poi aggrediti quella notte e percossi «con balzionate¹⁰⁶ del fucile». I due inquisiti ricevevano due anni di galera caduno, con le spese [*NdB* 1752, 17 mar 1752].

Tre uomini di Santena venivano giudicati per avere «la notte de' 21, Gennaio 1766, nelle fini di Chieri, insolentito con battere le finestre, ed usci de' Particolari [cittadini] con colpi di bastone, e d'armi, minacciando, e dispreggiando li medesimi Particolari», e per avere poi rinnovato le medesime insolenze la notte successiva, quando si erano resi anche responsabili di omicidio e ferimento con colpi di bastone di due fratelli «usciti di Casa per impedire tali disordini». Il giudice condannava uno dei tre a morte con confisca dei beni, e gli altri due rispettivamente a cinque e due anni di galera, più l'indennizzazione e le spese [*NdB* 1767, 7 mar. 1767].

Un uomo di Trumello veniva inquisito, tra le altre cose, di «complicità con altri nelle diverse insolenze notturne ed insulti [aggressioni] con schiamazzi, e spari d'armi da fuoco» commessi tra il 1765 e il 1766 ai danni di diverse persone e della «Pattuglia di quella Comunità, che girava per impedire sì fatti notturni disordini»; l'inquisito e i suoi compari si erano anche dati un nome di battaglia: «la squadra brusca». Il soggetto in questione aveva inoltre contribuito all'aggressione e al ferimento con bastone, sempre di notte, di una persona che aveva rifiutato di «portarsi a suonare la

¹⁰⁵ Circa la funzione delle pattuglie di vigilanza notturna possiamo citare il paragrafo 8 delle Patenti di S. M. per l'estirpazione degli oziosi, vagabondi e borsajuoli, non meno che mendicanti validi, persone di mal costume e malviventi, 20 mag.1766, riportate da DUBOIN, op. cit., t. VI, vol. 8: «Coloro, che saranno di nottetempo colti dalle pattuglie con pietre in saccoccia, o bastoni nascosti, o con armi proibite, o non convenevoli al loro stato e qualità, ovvero con chiavi false, grimaldelli e simili, o che tendano in qualche modo insidie alla riputazione, od alle persone altrui, e generalmente gl'insolenti e perturbatori della quiete pubblica, saranno immediatamente puniti con un tratto di corda, se maggiori d'anni venti, o dell'applicazione, ed elevazione alla corda, se minori di tal età, e maggiori d'anni dieciotto, e della semplice applicazione, ed esposizione alla corda per mezz'ora, se minori d'anni dieciotto, e maggiori di quattordici, e ciò oltre alle pene principali, che avranno incorse giusta le circostanze de' casi».

¹⁰⁶ Bolzonata: termine ricorrente nelle *NdB* (di cui non è chiara l'eventuale origine piemontese) che sta ad indicare una percossa, un colpo inferto ad esempio col calcio di un fucile.

cetra in loro compagnia a tale ora avanzata della notte». Per questo e altri atti criminali il giudice gli comminava due anni di galera [*NdB* 1768, 16 giu. 1767].

Un uomo di Castagnole delle Lanze veniva processato in contumacia per «avere con altri armati di pistola commesso gravi insolenze nella notte de' 3 a 4 Maggio 1757» in una osteria, e successivamente nella piazza di quel luogo, in particolare davanti alla casa di un ufficiale del reggimento provinciale di Asti, «con avere fatto grida, urli [*sic*], spari di pistole, e gettato molte sassate contro le finestre di detto Ufficiale, e sulli tetti della di lui Casa», come pure su quelli della casa dell'oste. Riceveva due anni di galera, più le spese [*NdB* 1769, 26 nov. 1768].

Un abitante di Cintano, processato nel 1778 per omicidio e condannato alla galera a vita, risultava già processato per porto abusivo di armi da fuoco e per avere commesso, nel corso del carnevale del 1763, «insieme a diversi altri giovani varie insolenze sì di giorno, che di notte con ispari d'arme di pistole, cantando, suonando e ballando per detti luoghi di Cintano, e Castelnovo, ed introducendosi anche nelle case di que' particolari [abitanti] ad impadronirsi di commestibili, e di altre cose di tenue valore, sotto pretesto di pagarne col valore i suonatori»... [*NdB* 1778, 26 mag. 1778]

Cinque giovani abitanti a Parone venivano processati per «essersi nella notte delli 14 a' 15 giugno 1777 radunati a mal fine, e muniti rispettivamente di schioppi, e pistole, avere pendente detta notte commessi continui abusi, e fatti spari d'essi schioppi, e pistole lungo le contrade [vie] di detto luogo, con inquietudine, e grave disturbo degli abitanti, ed ivi incontratisi quindi con altra comitiva di gioventù, che andavano suonando istromenti per allegria, atteso che nel successivo giorno correva la festa di Sant'Antonio, avere dato causa ad insorgere altercazioni, con urtarsi, che fecero vicendevolmente, e quindi con isparo d'arma da fuoco» che aveva provocato il ferimento di uno dei presenti. Tutti gli inquisiti venivano condannati a due anni di galera, con pagamento delle spese [*NdB* 1778, 30 set. 1778].

Due uomini di Ceva venivano inquisiti «d'insulti [aggressioni] contro la pattuglia composta di cittadini, e destinata per impedire i disordini nella notte delli 9 venendo alli 10 dicembre 1776, con avere scroccato in essa Città contro gli uomini componenti detta pattuglia i fucili, de' quali andavano armati in detta notte»; la pattuglia aveva reagito sparando, e nello scontro uno dei due inquisiti aveva colpito a morte un membro della squadra di vigilanti. I due ricevevano ciascuno sette anni di galera con indennizzazione e spese [*NdB* 1778, 9 mag. 1778].

La sera del primo d'agosto del 1775, in occasione di un ballo pubblico (evidentemente non autorizzato), un abitante di Verrua aveva reagito “scroccando” la propria pistola contro la «patroglia, che era colà accorsa col Sindaco per far desistere detto ballo», senza però provocare feriti. L'uomo veniva comunque condannato a cinque anni di galera, «cioè anni 2 per la delazione di pistola, ed anni 3 per lo scroccamento di essa, e nelle spese» [*NdB* 1780, 28 ago. 1779].

Due uomini di Borgofranco venivano inquisiti per essersi intrattenuti in un'osteria «cantando canzoni laide in odio degli amministratori di giustizia», e quindi per aver fatto schiamazzi e spari, cercando di introdursi nella casa del procuratore fiscale del luogo; venivano condannati ciascuno a un tratto di corda in pubblico per le insolenze notturne e a due anni di galera per il porto abusivo dei fucili [*NdB* 1789, 26 lug. 1788].

Si incontrano peraltro anche casi di abusi commessi dai componenti delle pattuglie, militari o civili, nell'esercizio dei loro compiti, a volte con conseguenze gravi:

Un militare del Reggimento Dragoni di S. M., dal nome di guerra “Livorno”, trovandosi nella notte del 16 settembre 1739 «di distaccamento per arrestare quattro inquisiti», ne aveva ucciso uno che si era dato alla fuga «con sbarro [sparo] d'archibugio», e ciò «non ostante che fosse preceduto l'ordine del Comandante del distaccamento di non fare fuoco contro alcuno». Il militare veniva pertanto condannato a cinque anni di galera con indennizzazione e spese [*NdB* 1745, 3 dic. 1743].

Un soldato di giustizia della Brigata di Ivrea veniva processato in contumacia per avere ucciso con sparo di fucile un uomo che stava arrestando, nella convinzione che quello, «come facinoroso e processato», intendesse opporre resistenza armato di un forchino; il soldato veniva condannato a cinque anni di galera con indennizzazione e spese per «aver ecceduto nella difesa, potendo usar altri mezzi, senza devenir al detto omicidio» [*NdB* 1757, 30 apr. 1757].

Un serviente della comunità di Cassolo e un soldato di giustizia della brigata di Vigevano che il 17 febbraio 1779 si erano recati in un'osteria allo scopo di arrestare un individuo noto come «persona oziosa, vagabonda, e sospetta», dopo un breve alterco avevano entrambi sparato con i loro fucili provocando la morte dell'uomo; venivano condannati uno a sette e l'altro a tre anni di galera, con indennizzazione e spese [*NdB* 1782, 8 apr. 1780].

La sera del primo maggio 1788 due soldati di giustizia di San Benigno che «battevano la pattuglia» in quella zona si erano scontrati con alcune persone «che andavano cantando per la contrada»; ne era nato uno scontro a fuoco nel corso del quale uno dei cantori era rimasto ucciso e un altro ferito. I due soldati ricevevano una condanna a cinque anni di galera ciascuno, con indennizzazione e spese [*NdB* 1788, 30 mag. 1787].

Causa di disordini non infrequenti erano le rivalità tra paesi, contrade o frazioni per ragioni di orgoglio tra giovani, per questioni di donne e quant'altro:

Due abitanti di Bozzole venivano processati per aver fatto parte di una squadra di individui che in una notte di settembre del 1779 si erano portati dal cantone della Ritirata a Bozzole armati di fucili e bastoni, «al meditato fine d'insolentire, ed insultare [aggredire] la gioventù di detto luogo»; i due gruppi erano venuti a contesa, e in tale frangente uno dei due inquisiti aveva sparato col proprio fucile colpendo un muro di un'osteria «in cui restarono 80 buchi larghi caduno come una pezza da denari due», mentre l'altro, sparando anch'egli, aveva causato «38 ferite in diverse parti del corpo» a uno dei presenti, «giudicate sanabili con riserva, indi perfettamente risanate». I due ricevevano rispettivamente tre e due anni di galera, con indennizzazione e spese [*NdB* 1782, 19 feb. 1781].

Due abitanti del luogo di Donato venivano inquisiti «d'associazione con altri armati chi di pistole, chi di sciabile, alabarde, e legni, e con suonatori di violino, e bassa [*sic*]» che il 24 febbraio si erano portati «nel cantone di Donato detto di Ceresito per contendere colle persone di esso cantone», dove avevano percosso e ferito una persona, «e ciò in dipendenza di contesa nella sera precedente seguita tra alcuni del detto luogo, con quelli dello stesso cantone di Ceresito» in un'osteria «perché anche da più anni prima passava fra [i] medesimi animosità ed astio a motivo delle donne, che solevano frequentare vegliando nelle stalle». Il primo dei due inquisiti veniva condannato a due anni di catena (per maltrattamenti con ferite) più l'indennizzazione, il secondo a due anni di galera (per porto abusivo di pistola), ed entrambi al pagamento delle spese [*NdB* 1787, 26 mag. 1786].

Nell'aprile del 1784 («secondo giorno di Pasqua») due «partiti», entrambi formati da uomini di Barge, si erano dati appuntamento «previa disfida» in certi campi del luogo, «tutti armati di schioppo», dove erano «devenuti a formale combatto» (scontro, duello) sparandosi a vicenda, per quanto senza provocare feriti. Motivo dello scontro era il «supposto» che uno dei due “partiti” avesse contribuito a fare arrestare un membro dell'altro. La sentenza riguardava due elementi di una delle squadre e tre dell'altra, che venivano condannati a quattro o cinque anni di galera per porto abusivo di armi da fuoco e spari [*NdB* 1787, 10 giu. 1786].

Nei paesi il segnale di pubblico allarme era dato dal suono della “campana a martello”, dato che ciascun centro abitato, anche piccolo, possedeva almeno una chiesa o una cappella; la *NdB* riportano alcuni esempi di questo uso, in occasione di disordini o atti criminosi (p. es. in *NdB* 1778, 17 giu. 1777).

Le *Leggi e Costituzioni* proibivano severamente i duelli con la pena morte e la confisca dei beni, anche se effettuati al di fuori dello stato sabaudo e indipendentemente da eventuali morti o feriti; se il duello provocava la morte di uno o entrambi i contendenti, questi subivano comunque la confisca dei beni; le stesse pene toccavano a eventuali complici e collaboratori¹⁰⁷.

¹⁰⁷ LC 1729 e 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXXIV, cap. V, *De' Duelli*.

Nelle *NdB* si incontrano alcuni casi in cui viene impiegato il termine “combatto” col significato di duello o scontro conseguente a una sfida; oltre all’esempio già menzionato dei due “partiti” di Barge (*NdB* 1787, 10 giu. 1786) possiamo citare la sentenza a carico di un «tamburo nel Reggimento Provinciale di Asti» inquisito per aver inseguito e poi mortalmente ferito con la sua «sciabla» un uomo che in una osteria «con spada sguainata, e con minacce di morte [lo aveva sfidato] a combatto», aggredendolo e ferendolo. L’inquisito veniva condannato alla galera per sette anni, evidentemente perché il giudice aveva considerato l’episodio più un “contrasto” che non un duello in piena regola (*NdB* 1778, 3 nov. 1778). Similmente, un abitante di Torino veniva inquisito per avere inseguito «precedente contrasto, ed in combatto con spade alla mano» l’aiutante maggiore del Reggimento Corsica, causandogli tre ferite in conseguenza delle quali, qualche giorno dopo, il militare «si rese defunto», e veniva condannato a cinque anni di galera con indennizzazione e spese (*NdB* 1752, 21 mar. 1752).

In alcuni casi di omicidio si osserva la presenza di atti simbolici più o meno esplicitamente collegati alle motivazioni del delitto; così ad esempio

Un abitante di Montalfeo veniva condannato a morte per avere ucciso a sangue freddo con un colpo di scure sul cranio un uomo che era addormentato in un prato, derubandolo e trasportandone poi il cadavere su una strada «al fine di far credere, che fosse stato [...] depredata, ed ucciso da’ grassatori»; l’omicida aveva anche messo in bocca al cadavere «un masso [*sic*, mazzo] d’erba menta a forza intruso» e ciò «per vendicarsi di certa querela» che la vittima intendeva porgere nei suoi confronti «per un furto di vino, e di una polla» [*NdB* 1782, 16 feb. 1776].

Un abitante di Coggiola, anch’egli condannato a morte, aveva ucciso un altro uomo impiccandolo con una fune a una trave di un casone, «con avere pure in tale occasione legato con friso [dal piem. *fris*, nastro o laccio] li testicoli al medesimo», evidentemente come gesto simbolico di vendetta [*NdB* 1778, 4 mar 1776].

Un uomo di Ozano, inquisito d’omicidio e di sparo di pistola, aveva pure rapito a Montemagno una giovane donna nubile conducendola a forza dalle parti di Olivola; tre giorni prima del rapimento l’uomo aveva posto sulla scala della casa in cui abitava il padre della ragazza «tre legni, colligati in forma di patibolo con scala, ed effigie d’una figlia [ragazza]», perché quel padre si era rifiutato di dagli in sposa la propria figlia [*NdB* 1784, 22 gen. 1782].

Stregoneria e superstizioni.

La credenza nella *stregoneria*, assai più diffusa nei secoli precedenti, cominciò a declinare nel secolo XVIII, “il secolo dei Lumi”. Se nel primo trentennio del Settecento si incontrano ancora

documenti processuali concernenti accuse di stregoneria (si pensi a quelli, celebri, riguardanti certi individui che tramite la magia avrebbero inteso attentare alla vita di Vittorio Amedeo II)¹⁰⁸, nella seconda metà del secolo tali credenze sembrano essere scomparse, per lo meno a livello ufficiale, pur mantenendosi ancora a lungo nella cultura popolare. Le *Leggi e Costituzioni* del 1729, laddove trattavano della tortura giudiziaria, menzionavano ancora la possibilità che gli inquisiti riuscissero a rendersi insensibili ad essa servendosi di «qualche inciarmo»¹⁰⁹, mentre questo aspetto non veniva più considerato nell'edizione del 1770.

Una sentenza delle *NdB* del 1778 datata 3 aprile 1777 riporta il caso di una vedova e dei suoi due figli, abitanti a San Damiano, inquisiti per avere «con animo premeditato, a sangue freddo, e senza ragionevole causa battuto, ferito, ed ucciso» un'altra vedova che avevano invitato a casa loro, trasportandone poi il cadavere nell'aia della cascina di un prete, «e ciò sul pretesto, che essa vedova [...] fosse una strega, e come tale avesse tolto il latte ad una vacca loro propria». Il giudice, che evidentemente non attribuiva alcun peso a tale superstizione, condannava la madre a morte e i figli alla galera perpetua, con confisca dei beni, indennizzazione e spese.

Tra le cattive qualità personali segnalate nel testo della sentenza di due individui di Pralormo giudicati per furti ai danni di nobili possidenti e uno dei due anche per violenza carnale nei confronti di una dodicenne, si legge come costoro fossero entrambi definiti «persone sfaccendate solite ad incutere timore, dedite alli giuochi [e] osterie» e anche alle «superstizioni» (*NdB* 1785, 28 mag. 1784).

Nelle *NdB* del 1784 si incontra il caso di un uomo originario di Verolengo ma abitante a Torino, descritto come «da lungo tempo dedito a superstiziose, e proibite ricerche, e per conseguenza di cattive qualità», che si era reso responsabile di due truffe commesse nel 1780 e nel 1781 ai danni di due torinesi cui aveva estorto diverse somme di denaro «con aver dato ad intendere alli medesimi di avere una suprema autorità di comandare agli spiriti, e di possedere ad un tal fine un libro di comando, avendo in seguito attentato con positivo sortilegio ne' sotterranei della Chiesa de' Padri di San Filippo, ove uno de' di lui compagni figurò [impersonò] il carattere del negromante, e fece finti comandi a lui inquisito, che figurò lo spirito», inducendo in tal modo i due truffati «a prestare giuramento di fedeltà sovra il supposto libro di comando, con patti, e rinuncie contrarie alla Cattolica Religione, previe linee, e circoli fatti [tracciati] ne' suddetti sotterranei». L'inquisito si era inoltre reso colpevole di altre truffe, e «d'aver con modi illeciti, ed irreligiosi atteso di complicità con altri alla ricerca di un tesoro nella vigna Fiorè sulli monti di questa Citta [Torino]». Arrestato, il “mago” era evaso «dalle carceri delle Torri» percuotendo e ferendo le guardie. Veniva condannato

¹⁰⁸ Si vedano in proposito Massimo CENTINI, *Streghe in Piemonte*, Priuli & Verlucca 2018, pp. 220-229 e Giorgia BELTRAMO, *Tre streghe e un re, intrighi e malefici nella Torino del primo Settecento*, Silvio Zamorani Editore, 2021.

¹⁰⁹ LC 1729, vol. II, lib. IV, tit. XIII par. 17.

alla galera per 5 anni «ed un tratto di corda da darsigli in pubblico», con indennizzazione e spese (*NdB* 1784, 18 apr. 1783).

Furto.

L'attentato all'altrui proprietà era punito dalle leggi sabaude con pene che variavano a seconda dell'entità del fatto e della gravità delle circostanze, e che potevano andare dall'ammenda pecuniaria, la fustigazione, il tratto di corda o qualche mese di carcere, fino alla galera e alla morte. Nelle *NdB* si incontrano numerosi casi di furto, più o meno gravi, interessanti anche dal punto di vista delle informazioni economiche che forniscono, indicando spesso il valore, in valuta piemontese dell'epoca, dei beni sottratti; nei casi di furto di denaro contante le sentenze elencano spesso dettagliatamente la qualità delle monete rubate, oltre al loro valore complessivo espresso in lire di Piemonte; si ha così modo di osservare come nelle tasche dei piemontesi di ogni ceto circolassero, accanto alle monete nazionali, anche svariate monete di provenienza estera (di stati italiani ed europei), a testimonianza di una realtà economica dinamica, nonostante le numerose frontiere.

I furti più consistenti venivano definiti “*egregi*”, come si può vedere negli esempi seguenti:

Un ex laico della Compagnia di Gesù, originario dello Stato Genovese, che nei due anni di residenza presso il collegio gesuitico di Vercelli aveva sottratto, servendosi di chiavi false, «l'egregia somma di lire 18000», oltre ad altre 480 lire in argenterie, veniva condannato alla galera a vita, con confisca dei beni ed “esemplarità maggiori” [*NdB* 1769, 8 nov. 1768, fatti risalenti agli anni 1764-66].

Un uomo e una donna, amanti, si rendevano responsabili nel 1755 del «furto egregio e qualificato [*sic*]» di circa 5500 lire nella casa di un medico, con l'intento di fuggire poi insieme; la donna veniva condannata a morte e l'uomo alla galera a vita, entrambi con “esemplarità maggiori” [*NdB* 1759, 5 mag. 1759].

Un uomo di Alessandria che il 18 agosto 1768 aveva rubato una somma “egregia” tra le 12000 e le 15000 lire a pregiudizio di una società commerciale della quale era socio, riceveva una condanna alla galera perpetua e alla confisca dei beni [*NdB* 1774, 18 feb. 1772].

Due persone abitanti nella «Valle de' Santi Vito, e Modesto ne' Monti della presente Città» (San Vito, sulla collina torinese) venivano processati in contumacia per diversi furti, tra i quali un «furto egregio rilevante a lire 30.000 e più in denari, e merci» commesso a Torino «col mezzo di chiavi false» nella bottega di due negozianti. Uno dei due inquisiti, che risultava l'autore del furto egregio, veniva punito

con la pena capitale e la confisca dei beni, mentre l'altro riceveva sette anni di galera [*NdB* 1769, 28 apr. 1769].

Tra le numerose sentenze per furto se ne segnala una riguardante due uomini di Rivarolo che erano riusciti a mettere insieme ben 82 capi d'accusa (50 a carico primo e i restanti a carico del secondo) per crimini compiuti nell'arco di circa un ventennio (nella stragrande maggioranza furti, ma non manca uno stupro) occupando ben 15 pagine del fascicolo del 1788 (*NdB* 1788, 4 giu. 1787, pp. 47-61). Malgrado questo elenco impressionante, alla fine il primo veniva condannato a cinque anni di galera e il secondo a tre, con le consuete indennizzazioni verso i danneggiati e spese processuali.

Si può inoltre menzionare il caso, piuttosto comico, di un uomo di Cairo che nel febbraio del 1796 si era introdotto nel camino della casa di un panettiere per poter rubare, ma era «rimasto sospeso, ed immobile nella tromba dello stesso camino stante la strettezza di quello, al segno che dovette chiedere soccorso per essere tratto fuori», e che per questo episodio si buscava due anni di galera (*NdB* 1798, 11 nov. 1797).

Furto domestico.

I furti compiuti ai danni di nobili, ecclesiastici o persone importanti, come pure quelli perpetrati da lavoratori ai danni dei loro padroni, venivano puniti con severità esemplare, in particolare quando si trattava di furti “domestici”, ossia compiuti nelle abitazioni dei proprietari, abusando della loro fiducia. In questo tipo di crimini contro la proprietà appare particolarmente evidente il carattere classista della giustizia sabauda. Tra i numerosi casi presenti nelle *NdB* possiamo menzionare i seguenti:

Un uomo originario di Verona veniva inquisito per furto domestico commesso nell'ottobre del 1763 «a pregiudizio del Sig. Conte Castino di Mirindolo di lui Padrone», con sottrazione di «diversi effetti, e vestimenta del valore di lire 300, e più», e veniva perciò condannato alla galera perpetua con confisca dei beni, indennizzazione e spese [*NdB* 1767, 24 set. 1766].

Un uomo di Alessandria, cameriere del marchese Francesco Gandolfo di Melasso negli anni 1758 e 1759, aveva sottratto dalla casa del nobile «diversi effetti, ed argenti», impegnandoli poi presso diversi banchi di pegno della città gestiti da ebrei. Uno di tali ebrei, in particolare, pur avendo «scienza che detti effetti fossero propri di detto signor Marchese», aveva «tenuto mano» al cameriere. Il domestico infedele veniva condannato a 10 anni di galera e il suo complice ebreo a 3, ed entrambi al pagamento dell'indennizzazione e delle spese [*NdB* 1767, 19 lug. 1766].

In una notte di febbraio del 1768 un abitante di Sezzé penetrava in un granaio di proprietà di un prete, rubando «stara otto circa di grano, e stara tre di meliga, del valore in tutto di lire 25.10» e veniva per questo condannato alla galera perpetua con confisca dei beni, esemplarità maggiori, indennizzazione e spese [*NdB* 1769, 2 gen. 1769].

Un servitore del senatore Ferdinando Mazzucchi, prefetto di Alba, che lavorava da diversi giorni nella casa del padrone, si rendeva responsabile del furto di numerosi oggetti d'oro e d'argento, oltre a due pistole, indumenti e denaro, per l'ammontare di circa 750 lire, e riceveva una condanna a morte con confisca dei beni, indennizzazione e spese [*NdB* 1776, 10 nov. 1774].

Un uomo di Rivanzano, abitante ad Alessandria e da vent'anni cameriere al servizio del marchese Cesare Guttica [Cuttica] di Cassine, sottraeva al padrone, a più riprese e servendosi di chiavi false, «un'egregia somma di denaro», venendo perciò condannato alla pena capitale e alla confisca dei beni [*NdB* 1774, 20 feb. 1770].

Uno staffiere di Caraglio, che era stato licenziato dopo tre mesi dal servizio del conte Alessandro Lorenzo Mellano di Fiano, si vendicava sottraendo al padrone «una croce, pendenti d'orecchie, e un anello, il tutto guarnito di diamanti, diversi pezzi d'argenteria, galloni d'oro, e denari» oltre a «lire 40, quattro giri di dorini con granate» rubati alla cuciniera di casa e altre 12 lire appartenenti un collega staffiere, con forzatura e rottura di porte e mobili, il tutto per un valore complessivo di 4282 lire; veniva condannato a morte con confisca dei beni [*NdB* 1774, 2 set. 1772].

Un uomo «di nazione Napolitano», residente ad Asti «nella qualità di suonatore da violoncello, stipendiato dalla Chiesa Cattedrale d'essa Città», rubava nel 1757, nella casa della Contessa Teresa Emilia Vacca di Piozzo «a cui già da molto tempo insegnava il canto», «diversi pezzi d'argenteria del valore di lire 600, oltre uno stucchio [astuccio] di forbici d'oro, e due vasetti di porcellana guarniti d'oro, e zecchini 25 effettivi di Savoia», servendosi di una chiave false per aprire una scrivania; l'uomo aveva quindi lasciato la città per rifugiarsi «sul Genovesato», dove però, per timore di essere arrestato, aveva dovuto restituire la refurtiva, insieme a una cavalla presa a nolo. Riceveva una condanna a 10 anni di galera, oltre all'indennizzazione e alle spese [*NdB* 1774, 3 ott. 1772].

Un uomo di Cuniolo si rendeva responsabile «del furto domestico di varj pezzi d'argenteria del valore di lire 500 circa, e degli abiti, che aveva indosso del valore di lire 20 circa», compiuto nella notte tra il 15 e il 16 settembre 1771 nella casa del suo padrone, e veniva condannato alla galera perpetua con confisca dei beni, indennizzazione e spese [*NdB* 1785, 1 mar. 1784].

Una donna processata per un furto domestico di 1655 lire in monete d'oro e d'argento ai danni del padrone per cui lavorava (in complicità con un altro servitore già detenuto) riceveva la condanna a morte, con confisca dei beni, indennizzazione e spese [*NdB* 1796, 15 giu. 1795].

Furto sacro.

Altrettanto severa era la punizione nel caso dei furti cosiddetti “sacri”, ossia compiuti a danno di luoghi come chiese, cappelle o cimiteri, azioni nelle quali oltre all’attentato alla proprietà entrava in gioco anche la mancanza di rispetto per i luoghi consacrati al culto:

Un uomo di Villanova che il primo novembre 1730 aveva rubato un calice d’argento dalla sacrestia della locale chiesa dei Padri di San Francesco veniva condannato «a dover essere pubblicamente appiccato per la gola» e alla confisca dei beni [NdB 1735, 4 giu. 1734].

Stessa condanna toccava a un sacrestano della Confraternita della Misericordia di Costigliole d’Asti, che aveva sottratto dal guardaroba della sacrestia una lampada d’argento «di peso oncie 29, stimata a lire 6 caduna oncia compresa la fattura» [NdB 1734, 1 feb. 1735].

Nell’aprile del 1734 due uomini del luogo di San Michele si introducevano, forzando la serratura, «nel Romitorio attinente alla Cappella sotto il titolo del buon Gesù» dove risiedeva il “romito” (eremita) Pietro Andrea Raimondo, impadronendosi di «diversi commestibili, lingerie e altre robbe» e inoltre forzando una cassetta per le elemosine; entrambi venivano condannati alla galera per 5 anni, all’indennizzazione verso il derubato e al pagamento delle spese [NdB 1735, 18 gen. 1735].

Un uomo di Verzuolo, che tra il 1754 e il 1755 aveva servito presso la chiesa parrocchiale del luogo «in qualità di Chierico» e che aveva rubato una somma tra le 18 e le 20 lire di elemosine oltre a 15-20 libbre di olio di noce, riceveva una pesante condanna alla galera perpetua e alla confisca dei beni. [NdB 1767, 13 set. 1766].

Un abitante di Giaveno sottraeva, nel marzo del 1759, «tre giri di perle bianche, due altri giri di perle gialle, un giro di granate e dorini, e due altri mescolati con granate» che erano «appesi, ed applicati al collo dell’effigie della Vergine Addolorata, esistente in un Pilone [edicola] situato nella Borgata della Sala» e veniva perciò condannato a 3 anni di galera, con esemplarità e pagamento delle spese, oltre alla restituzione dei gioielli rubati [NdB 1767, 29 nov. 1766].

Un uomo di Casale si impadroniva di «una Croce d’ottone, che esisteva sopra l’Altare di Santa Lucia nella Chiesa Cattedrale di detta Città», e riceveva una condanna alla galera a vita e alla confisca dei beni [NdB 1769, 15 dic. 1766].

Nella notte tra il primo e il 2 agosto 1764 un uomo di Valle della Torre si introduceva nel monastero di Novalesa penetrando in una camera dalla quale sottraeva «diverse lingerie» (capi di biancheria); poco meno di due anni dopo rubava dalla stalla dello stesso monastero «una cavalla di pelo grigio [...]

del valore di lire 200 circa»; il giudice lo condannava alla galera perpetua con confisca dei beni, esemplarità del laccio e del remo, indennizzazione e spese [*NdB* 1778, 17 giu. 1777].

Nel settembre del 1770 un uomo di Briga si rendeva responsabile «di più furti di candele di cera, mentre stavano esposte nei candelieri sulli rispettivi altari» in tre chiese di Gattinara; la sentenza elencava dettagliatamente le chiese, gli altari, la quantità e il valore delle candele rubate, e si concludeva con una condanna alla galera a vita con confisca dei beni, indennizzazione e spese [*NdB* 1780, 28 nov. 1780].

Grassazione.

Una forma particolarmente grave di furto (e ben rappresentata nelle *NdB*) era ritenuta la grassazione, intesa come aggressione, con minaccia delle armi, compiuta proditoriamente lungo le strade o in luoghi isolati per depredare le vittime. Nella definizione rientravano anche i casi di irruzione violenta nelle abitazioni a scopo di rapina. In questi casi, generalmente, al furto si accompagnavano atti di violenza come percosse, ferimenti o addirittura l'omicidio.

Un uomo di Moretta si era reso responsabile di una «grassazione commessa la mattina delli 12 Febbrajo 1755 sulla strada Reale, che da detto luogo tende a quello di Favole» a pregiudizio di una donna alla quale, «con minaccie di morte», aveva sottratto «quattro giri di dorini falsi, del valore di lire 4.10 circa, che la medesima teneva al collo, con più due griscie di pane ed una mezza libbra di formaggio»; l'aggressore aveva inoltre tentato di avere con la donna «copula carnale», che la resistenza dell'aggredata aveva sventato. Il colpevole veniva condannato a morte con esemplarità dei quarti e alla confisca dei beni, oltre all'indennizzazione e alle spese, e inserito tra i banditi di primo catalogo [*NdB* 1759, 1 lug. 1758].

Stessa pena veniva comminata a uomo di Verolengo che la sera del 28 febbraio 1760 commetteva una grassazione «sulle fini di Civasso [Chivasso] e strada pubblica denominata di Caluso», derubando un uomo di Landriano «di lire 205, precedenti minaccie di morte, e mali trattamenti con varj colpi di pietra sul capo, e causa[ndo] al medesimo gravi ferite» [*NdB* 1767, 15 lug. 1766].

Un uomo di Sartirana tentava per ben due volte, «sebbene in vano», di sottrarre a un passante lungo una strada, con la minaccia di una pistola, uno zecchino che l'aggredata aveva vinto al gioco del lotto, e venivaperciò condannato a 3 anni di galera [*NdB* 1767, 13 ott. 1766].

Il 25 maggio 1756 un soldato di giustizia di Saluzzo, insieme ad altri armati di pistola, aggrediva un uomo che era stato «bandito, cattalogato [*sic*] e condannato in cinque anni di galera» lungo una strada nei pressi di Canale, rubandogli tre zecchini e lasciandolo poi in libertà; riceveva una condanna a 5 anni di galera [*NdB* 1767, 4 dic. 1766].

Un “Mastro da Muro” della città di Chieri veniva processato in contumacia per aver «barbaramente, e proditoriamente grassato, ed ucciso nella propria sua casa con diversi colpi d’arma pungente, tagliante e contondente» un prete, «e violentemente soffocata, e strangolata la di lui Serva [...] con aver depredato lire 1000 circa, che esistevano nell’ingnocchiatoio della Camera cubicolare di detto Prete»; la sentenza, esemplare per quanto tardiva (quattordici anni dopo il fatto), disponeva «confisca, morte, tanaglie, quarti, indennizzazione e spese» [*NdB* 1760, 29 gen. 1760].

Un militare che aveva disertato dal Reggimento Dragoni di Sua Maestà e successivamente dal Reggimento La Marina si era introdotto, la notte del 17 agosto 1752, nel “romitorio” dalla Santissima Annunziata detta di Molizzo, tra Agliano e Montegrosso, «simulando amicizia» e facendosi offrire da bere dal “romito” fra Giuseppe, per poi aggredirlo di sorpresa uccidendolo a coltellate, «e ciò con animo di depredare le sostanze del medesimo, e le suppellettili di detta Cappella»; veniva perciò condannato a morte con confisca dei beni, tenaglie, indennizzazione e spese [*NdB* 1768, 27 mag. 1767].

Un uomo di Clavesana veniva inquisito per essere penetrato, la notte tra il 20 e il 21 gennaio 1777, «nella casa d’abitazione di Ludovica B., vedova del fu Carlo P., posta in dette fini, ed ivi nascostosi in una camera attigua a quella, in cui dormiva detta vedova, essersi un’ora circa dopo che la detta vedova si coricò in letto, introdotto nella di lei camera cubicolare, dove sbalzata [saltata giù] la medesima vedova dal letto per aprire la finestra di detta camera in seguito al rumore da essa udito, al fine di riconoscere al chiarore della luna la causa di tal rumore, l’abbia esso [inquisito] afferrata per il collo, stringendolo, e rivoltandolo per romperglielo, ed affogarla [soffocarla], onde messosi essa vedova a gridare, l’abbia esso [inquisito] gettata a terra, e calpestata sullo stomaco, e coscie colle ginocchia, e fattogli dare col capo colpi per terra, per così privarla di vita; onde per esimersi detta vedova dagli ulteriori maltrattamenti abbia simulato d’esser morta»; il rapinatore si era poi impadronito di alcuni gioielli, effetti e denari. Il giudice lo condannava a morte con confisca dei beni, indennizzazione e spese [*NdB* 1778, 5 set. 1778].

La mattina del 19 luglio 1773 un uomo di Crissolo, esercente un’osteria, si rendeva responsabile di «proditorio e barbaro omicidio» nella persona di un avvocato di Verzuolo che aveva pernottato presso di lui. L’oste, che aveva notato come l’avvocato fosse «provveduto di denari in riguardevole quantità», si era offerto di accompagnarlo e di «servirlo di scorta e di guida» nel tragitto che quegli doveva compiere «sulla montagna detta della Traversetta tra li confini di questi stati, e quelli di Francia [...] per poterlo così più a manfranca proditoriamente uccidere e depredare»; lungo il percorso, l’oste aveva ucciso l’avvocato, «con depredazione al medesimo di considerevole somma di denari ascendente verosimilmente a lire 400 in 500, dell’abito, di cui era vestito, ed alcuni altri effetti, che riteneva indosso»; il cadavere della vittima era stato poi rinvenuto «spogliato, e depredato». Il colpevole veniva condannato a «confisca, tanaglie, morte col mezzo del supplicio della ruota,

indennizzazione e spese, e dichiarato esposto alla pubblica vendetta come nemico della patria, e dello Stato...» [NdB 1778, 4 gen. 1776].

Un uomo di Pont veniva inquisito per essersi introdotto con altri, di notte, in una casa abitata da una vedova e dalla sua serva, «con avere le medesime barbaramente legate per le mani, e detta vedova anche pel collo, loro bendati gli occhi, e causate a questa con armi pungenti, e taglienti due ferite sanabili nel petto, altra nel collo, e due altre nel capo con arma contondente [*sic*], oltre diverse contusioni, e lividure nelle mani, collo, petto, con depressione totale dello stomaco pericolosa, indi risanata fra giorni quaranta, ed alla serva D. dieci ferite superficiali in una coscia con arma pungente, ed una contusione sull'occhio destro sanabile, e depredate alla suddetta vedova lire 25 circa in contanti, una croce d'argento, alcuni vasi di rame, ed altri effetti». Il grassatore veniva condannato a morte con l'esemplarità dei quarti, indennizzazione e pagamento delle spese [NdB 1784, 27 ago. 1782].

Eccesso di legittima difesa della proprietà.

Se da un lato le leggi sabaude tutelavano la proprietà privata punendo coloro che non la rispettavano, dall'altro miravano a evitare che i singoli “particolari” (come venivano indicati i sudditi del regno) si facessero giustizia da soli, come mostrano diverse sentenze delle *NdB* nelle quali alcuni individui che avevano ecceduto nella difesa della loro proprietà venivano severamente sanzionati.

A volte i responsabili di tali eccessi erano i “campari”, vale a dire le guardie campestri stipendiate da privati o dalle comunità per sorvegliare le campagne, stante la frequenza dei cosiddetti “furti campestri”. A questo riguardo il Denina osservava: «In tutti i paesi vi sono certi ordini chiamati per l'ordinario bandi campestri, diretti a punire i guastatori, e predatori delle campagne, ordini utilissimi, se l'esecuzione non fosse posta in mano a bassa e vile gente»¹¹⁰. Alcuni esempi:

Un abitante di Cassine veniva processato per aver ferito mortalmente con sparo d'arma da fuoco, nel giugno del 1734, un ragazzo «d'età di anni 12 in 13, mentre questo era montato sopra di una Pianta di Amarete» appartenente al feritore, che poi aveva trasportato il corpo del ragazzo «alle ripe del fiume Bormida, ove si è ritrovato il Cadavere»; l'omicida veniva condannato «a servire di remigante forzato sulle gallerie di Sua Maestà la di lui vita natural durante, nella confisca di tutti li suoi beni, indennizzazione e spese» [NdB 1735, 17 mag. 1735].

Nel settembre del 1756 un camparo del luogo di Gropello, addetto alla custodia dei vigneti, feriva gravemente un uomo «con colpi della bocca d'un Fucile» provocandone la morte, per averlo sorpreso «a prendere poca quantità d'uva in una delle medesime vigne»; veniva condannato alla galera perpetua con confisca dei beni, indennizzazione e spese [NdB 1759, 21 giu. 1758].

¹¹⁰ DENINA, *Dell'impiego delle persone, cit.*, vol. II, p. 56.

Nel novembre del 1765 un uomo abitante a Marsaglia aveva ucciso con una fucilata un «mastro da bosco» di Valsesia «a motivo che passò con altri due in una pezza di terra propria d'esso inquisito, seminata a grano». Il giudice lo condannava alla galera a vita, con confisca dei beni, indennizzazione e spese [Ndb 1767, 19 giu. 1766].

Un uomo originario del “Genovesato” e abitante a San Martino la Mandria veniva processato perché «trovandosi alla custodia di quelle vigne in qualità di camparo» aveva ucciso con una fucilata un uomo di Gambarana, «a motivo che trovato ivi l'avesse a prendere uva», e veniva anch'egli punito con la galera a vita e la confisca dei beni, oltre all'indennizzazione e alle spese [Ndb 1774, 2 dic. 1769].

Nell'ottobre del 1767 due fratelli di Scarnafigi sorpredevano un uomo di Marene «a rubare fagioli in un loro Campo»; il ladro, «preso di mezzo» dai due fratelli, aveva cercato di difendersi con un bastone, ma uno dei due proprietari, incitato dall'altro, gli aveva sparato col fucile, uccidendolo. L'autore dell'omicidio veniva condannato a dieci anni di galera e il fratello a due, oltre all'indennizzazione e alle spese processuali [Ndb 1768, 11 mag. 1768].

Un uomo abitante nei «cassinali della Sforzesca» veniva inquisito per l'omicidio «commesso a sangue freddo, e con animo premeditato la mattina del primo giugno 1771, sulle stesse fini di Pieve del Cairo con replicati colpi di bastone nella persona di un giovane d'anni 15 circa, chiamato col soprannome di Monferrino, e anche di Generale, qual era all'attuale servitù d'esso inquisito nella qualità di custode degli animali porcini, a motivo che detto Monferrino gli avesse [...] rubata una quantità di denaro, che non volle restituirgli». L'uomo riceveva una condanna alla galera perpetua, con confisca dei beni, indennizzazione e spese [Ndb 1774, 14 giu. 1773].

Una notte di febbraio del 1785 un abitante di Aramengo aveva «roversciato [*sic*] dalla scala del di lui fienile» un mendicante «che ivi contro il suo divieto voleva portarsi a dormire», dopo di che l'aveva inseguito armato di «una stanga d'una finestra» e avendolo raggiunto lo aveva percosso sul capo provocandone la morte. Il giudice lo condannava a dieci anni di galera, con indennizzazione e spese [Ndb 1786, 23 ago. 1785].

Nel settembre 1784 un uomo di Oldanico e un camparo dello stesso luogo (già detenuto e defunto in carcere) sorpredevano una donna a «raccolgere meliga» in un campo di cui era affittuario il padre dell'inquisito, e la facevano segno di «alcuni spari d'arme da fuoco», uccidendola; l'omicida riceveva una condanna a sette anni di galera, con indennizzazione e spese [Ndb 1787, 19 giu. 1786].

Abigeato.

L'abigeato, ossia la sottrazione di animali domestici ai legittimi proprietari, era punito con particolare severità in una società ancora prevalentemente agricola nella quale gli animali costituivano un'importante fonte di forza motrice per i trasporti e il lavoro nei campi nonché una riserva alimentare primaria. Le *NdB* forniscono numerosi esempi di questo crimine:

Un giovane di Verzuolo, «minore di anni diciotto», veniva inquisito per l'abigeato di una cavalla e altri sei diversi furti; il giudice lo riteneva «sufficientemente convinto» dei crimini attribuitigli e gli contestava la decadenza del «Regio generale indulto delli 27 Settembre 1730», al quale il giovane era stato ammesso, condannandolo di conseguenza «alla galleria sua vita natural durante, confisca de' Beni, indennizzazione verso li derubati, e nelle spese» [*NdB* 1735, 2 mar. 1735].

Un uomo di Demonte, abitante a Savigliano, veniva giudicato per aver rubato da una stalla, nel giugno del 1757, una mula del valore di lire 106, e poi ancora, nell'agosto dello stesso anno, una vacca e una vitella del valore complessivo di lire 40 da un'altra stalla. Il giudice gli comminava 10 anni di galera con l'applicazione del bollo al braccio, l'indennizzazione e le spese [*NdB* 1759, 9 gen. 1759].

Una sentenza del 18 marzo 1769 vedeva coinvolti sette uomini, due dei quali, il 9 giugno 1767, si erano portati, «armati di fucile, ed immascherati nella faccia» in un prato dove pascolavano dodici vacche, minacciando di morte i due uomini che le custodivano e scagliando sassi contro di loro, per poi portarsi via gli animali e consegnarli a un oste. Altri quattro si erano poi recati lo stesso giorno, «armati di fucile, e pistola», a casa dell'oste, «con animo premeditato di condur via violentemente le suddette vacche», minacciando l'oste che «andava opponendosi a tal'abduzione»; avevano inoltre minacciato e ingiuriato diversi abitanti del luogo che nel frattempo erano accorsi, ferendone leggermente uno. Il giudice condannava i primi due a tre anni di galera ciascuno e gli altri, oste compreso, a due anni di galera, con indennizzazione e spese da sostenersi solidalmente tra tutti i condannati [*NdB* 1769, 18 mar. 1769].

Un uomo di Cherasco, resosi colpevole di abigeato per aver rubato una cavalla del valore di lire 300 circa nella località di San Benigno, veniva condannato dal giudice a 10 anni di galera con indennizzazione e spese [*NdB* 1774, 15 mar. 1770].

Un uomo di Perletto si impadroniva «d'un paio [di] manzi del valore di doppie 14», sottraendoli nottetempo dalla stalla di un abitante di Cortemiglia, che tuttavia riusciva a recuperarli. Il ladro riceveva comunque una condanna a 10 anni di galera, con indennizzazione e spese [*NdB* 1774, 16 feb. 1773].

Un uomo inquisito «dell'abigeato di sette pecore abdotte dai pascoli di Tariolo la notte dei 13 a 14 agosto 1775» veniva giudicato colpevole e condannato alla galera per dieci anni, col pagamento dell'indennizzazione e delle spese [*NdB* 1780, 27 apr. 1779].

In una notte di novembre del 1777 un uomo abitante nella zona di Roburent rubava da una stalla «una bestia asinina del valore di soldi 50», e veniva anch'egli condannato a dieci anni di galera con le consuete indennizzazione e spese [*NdB* 1780, 2 ago. 1779].

Caccia di frodo.

Un'altra forma di violazione della proprietà era la caccia di frodo, sia nelle tenute private che, peggio ancora, in quelle appartenenti al sovrano. Ai sorveglianti normalmente impiegati per controllare le riserve di caccia si aggiungeva, in Piemonte, un corpo di “dragoni guardacaccia”, istituito nel 1693 col compito di custodire le tenute reali e formato da graduati anziani di cavalleria, i cui membri, nelle *NdB*, compaiono talvolta come protagonisti di scontri con cacciatori abusivi:

Quattro uomini di Lombardore venivano inquisiti per essersi portati insieme ad altri due, tutti armati di fucili e con quattro cani, «alla caccia in quadriglia [squadriglia] nelle fini riservate per le Regie Caccie [...] nel Bosco detto del Mapano, fini di Caselle», dove avendo incontrato i dragoni guardacaccia avevano opposto resistenza «con tre, o quattro spari de' loro fucili [...] da' quali remasero feriti due d'essi Dragoni», che a loro volta avevano risposto al fuoco con le loro carabine uccidendo uno dei sei cacciatori di frodo. I quattro inquisiti venivano condannati tutti alla galera perpetua con confisca dei beni, indennizzazione e spese; il quinto risultava già detenuto nelle carceri senatorie di Torino [*NdB* 1749, 7 gen. 1749].

Un notte d'ottobre del 1745 un dragone guardacaccia, insieme a quattro commilitoni, sorprende un uomo armato di fucile intento a cacciare di frodo; l'uomo si dava alla fuga «per non essere arrestato», ma il dragone gli sparava colpendolo «per di dietro, e nella schiena» e causandone la morte. Il militare veniva condannato alla galera perpetua, con indennizzazione e spese [*NdB* 1752, 8 ott. 1751].

Nel febbraio del 1789 un uomo di Villarbasse si era recato insieme ad altri, muniti di fucili, «a cacciare cervi sulle fini di Bejnasco, Rivalta e Gonzole in contravvenzione al Regio Editto 25 ottobre 1749»; la sera dello stesso giorno il gruppo si era imbattuto nei dragoni guardacaccia che avevano intimato ai cacciatori di fermarsi, ricevendo come risposta una scarica di fucilate che era andata a colpire mortalmente un caporale dei dragoni. L'inquisito riceveva una condanna a dieci anni di galera con indennizzazione e spese per il coinvolgimento nella sparatoria, ma con «inibizione senza costo» per la caccia di frodo [*NdB* 1791, 20 apr. 1790].

Estorsioni e ranzoni.

Le estorsioni erano punite severamente, e in particolare lo era il cosiddetto “ranzone”¹¹¹, vale a dire la richiesta di riscatto fatta per mezzo di minacce scritte o intimidazioni; per questo crimine, considerato particolarmente vile, le *Leggi e Costituzioni* prevedevano che la sola dichiarazione giurata dell’offeso bastasse per procedere alla cattura e alla eventuale tortura del presunto colpevole¹¹²; ad esempio:

Un uomo di Desana, residente a Mortara, che si era reso responsabile di ranzone con avere «con due lettere senza data intimato al Sig. Abbate, e Preposto di detto luogo [...] di dovere sborsare lire 500 con minacce della vita, e di dare il fuoco alle sue Cassine», veniva condannato alla pena capitale con confisca dei beni [*NdB* 1768, 9 gen. 1768].

Truffe.

Nell’ambito dei reati finalizzati ad estorcere denaro possono rientrare anche le truffe, di cui le *NdB* riportano alcuni esempi:

Un uomo di Trino, «denominato Giaragaù» e qualificato come «persona dedita a nient’altro, che a’ giuochi, ed Osterie, ed a continuo vivere ozioso», veniva imputato di sei capi d’accusa per aver truffato nel 1766 diverse persone in vari luoghi, per somme variabili tra le 15 e le 3000 lire, «al giuoco dell’aschinè¹¹³, con essersi valso in detto giuoco di carte segnate, e viziate»; riceveva una condanna a 10 anni di galera, con indennizzazione verso i truffati. [*NdB* 1769, 21 ott. 1768].

Un abitante di Moncalvo (dallo «sguardo torvo») si rendeva complice con due suoi compagni di una truffa per lire 1086.17 ai danni di un abitante di Ottiglio, «con averlo per un tale oggetto con esperimenti confinti, ed altri mezzi illeciti indotto nella persuasiva di rinvenire il tesoro nella propria di lui casa»; un analogo tentativo veniva poi compiuto dall’inquisito e dai suoi soci ai danni di un abitante di Vignale, che però «renitente a simil persuasiva, ed esperimenti» li aveva fatti trarre in arresto, dal quale i tre si erano sottratti con la fuga. Il truffatore veniva condannato a 5 anni di galera, con le consuete indennizzazione e spese [*NdB* 1780, 7 mag. 1779].

Un uomo di Bernezzo «detto il Mago, ed anche soprannominato Barbaglaudo» e un suo socio di Roccabruna venivano processati in contumacia per una serie di truffe (sette capi d’accusa) per varie

¹¹¹ Cfr. il francese *rançon* e l’inglese *ransom*.

¹¹² Cfr. LC 1729, vol. II, tit. XXXIV, cap. vi, 6; LC 1770, vol. II, tit. XXXIV, cap. vi, par. 7.

¹¹³ Il gioco dell’*aschinè* (anche *lansquinée* o *lansquinet*) è menzionato in un editto contenente la proibizione per la «gente di bassa condizione» di riunirsi in luoghi pubblici al fine di partecipare a giochi di carte (DUBOIN, *op. cit.*, t. VI, vol. 8 p. 350, Regio Editto 20 dic. 1781), come pure in un altro editto del 14 mar. 1788 che elenca una serie di giochi proibiti (DUBOIN, *op. cit.*, t. III, p.te 2, p. 970-71). Le *NdB* 1782 (13 feb. 1781) riportano il caso di due persone di Cambiano inquisite, oltre al resto, per aver giocato al *lansquinet* e alla *bassetta* in occasione di una festività religiosa.

somme di denaro perpetrate ai danni di persone di diverse località del Cuneese, ricevendo entrambi una condanna a 20 anni di galera, con indennizzazione e spese [NdB 1780, 16 apr. 1779].

Un individuo di Bubbio compare nelle *NdB* del 1780 con un elenco di 20 capi d'accusa che occupano ben due pagine e mezza del fascicolo, tutti concernenti una serie di truffe ai danni di diverse persone alle quali l'inquisito aveva sottratto, nel corso di diversi anni, varie somme di denaro destinate alla celebrazione di messe, rilasciando false ricevute a nome di diversi sacerdoti. Scoperto, l'uomo aveva «implorato il Regio Indulto in tempo abile», per il quale il giudice si riservava la conferma, condannandolo nel frattempo alla «galera perpetua, confisca, indennizzazione, che di ragione verso li rispettivi truffati, e nelle spese» [NdB 1780, 25 giu. 1779].

Un abitante di Ferrere veniva inquisito per avere, in complicità con altri, «con abuso del giuramento, ed altri atti di Religione» truffato un compaesano per la somma di 750 lire circa «sul pretesto di fargli trovare in un suo fondo un gran tesoro», truffa che già aveva perpetrato ai danni di un altro abitante dello stesso luogo; il giudice lo condannava a cinque anni di galera, con indennizzazione e spese [NdB 1782, 3 gen. 1781].

Due uomini, uno dei quali notaio, venivano processati come complici in una truffa ai danni di una vedova settuagenaria alla quale avevano estorto denaro e oggetti d'argento «sul pretesto della ricerca d'un tesoro, e con abuso a tal fine non tanto di preci, e di un divoto atteggiamento, quant'altresì d'una candela benedetta del Sabato santo, e rami d'ulivo pure benedetti»; venivano entrambi condannati a due anni di galera con indennizzazione e spese [NdB 1789, 2 set. 1788].

Un uomo di Castelnovo veniva processato per otto truffe compiute nel 1790 ai danni di un negoziante del medesimo luogo, facendosi accreditare merci per diversi importi a nome di terze persone, ogni volta in cambio di un «confinto *pagherò*»; veniva condannato alla galera per cinque anni, all'indennizzazione verso il truffato e al pagamento delle spese processuali. [NdB 1796, 2 mar. 1795].

Falsari.

La falsificazione o l'alterazione di monete e titoli di credito veniva trattata da un capitolo delle *Leggi e Costituzioni* dal titolo *De' monetari falsi*¹¹⁴; si trattava di un crimine considerato particolarmente grave, in quanto ledeva una delle prerogative del sovrano, quella di battere moneta; la legge prevedeva la pena di morte con l'esemplarità del rogo del cadavere e la confisca dei beni, tanto per i falsificatori quanto per gli spacciatori di moneta falsa (sia nazionale che estera), come pure per coloro che detenevano strumenti atti alla falsificazione; ai delatori veniva garantita l'impunità.

¹¹⁴ LC 1729 e 1770, vol. II, tit. XXXIV, cap. iii.

Nel 1733 uomo di Bernezzo veniva inquisito «di Fabbrica di false Monete della Marca di Principi stranieri» e condannato «ad essere pubblicamente impiccato per la gola, finchè l'anima sia separata dal corpo», con confisca dei beni e spese [*NdB* 1735, 14 ago. 1733].

Due abitanti di Poirino che si erano resi colpevoli «della fabbrica di falsi Biglietti di credito, del capitale di lire cento caduno, consimili a quelli delle Regie Finanze, stabiliti in vigore de' Regj Editti 26 Settembre 1745 e 17 Maggio 1746» ricevevano entrambi la condanna a morte con confisca dei beni, indennizzazione e spese [*NdB* 1752, 8 ott. 1751].

Un merciaio originario «del Luogo d'Entroux Valle d'Aosta» veniva giudicato per «complicità in avere alterato varj biglietti delle Regie Finanze, e portati dalle lire 50 alle lire 100», per «avere pure fabbricato altri biglietti di simile qualità, intrinsecamente falsi pure da lire 100, e d'averne principati altri quattordici lasciati imperfetti nella Camera di sua abitazione», poi per «complicità nella dolosa spendita di detti biglietti alterati, e falsi» nel 1764, e infine per la «ritenzione d'un pistoletto di due canne, e due piastre, pure da pistoletto» rinvenuti nella sua abitazione. Il giudice lo condannava a morte con confisca dei beni, indennizzazione e spese [*NdB* 1767, 14 mar. 1766].

Due uomini, uno originario di Luca e abitante a Brignano, l'altro di Legaliato e abitante a Villaverghia, venivano inquisiti per «fabbrica, e spendita in questi Stati seguita per il corso di due anni [...] di moneta false coll'impronto [*sic*] di scudi di Francia detti a tre gigli, delle pezze, e mezze pezze di Spagna dette al torchio, e di mezzi scudi, e quarti di scudi [di] Savoia somiglianti a quelli stampati dalle Regie Zecche»; venivano entrambi condannati a «confisca, morte, abbruciamento del cadavere, indennizzazione solidaria, e spese» [*NdB* 1776, 13 mag. 1774].

Un abitante di Castelletto Superiore d'Ussone aveva fabbricato verso la fine del 1776 «due falsi biglietti a forma di quelli di credito verso le Regie Finanze da lire 100 caduno, aventi amendue la data del primo aprile 1774 ed il numero 25616», che un complice (già arrestato e giustiziato) aveva poi provveduto a spacciare. Il falsario veniva condannato alla pena capitale con confisca dei beni, indennizzazione e spese [*NdB* 1778, 13 dic. 1777].

Tre uomini, due dei quali fratelli, abitanti al Gerbo di San Giorgio e qualificati come «malviventi, e diffamati in ogni genere di vizio, frequenti all'osterie e soliti associarsi con persone dell'istesso genere, brutali a segno di essere il terrore del Gerbo, e capaci di ogni più grave eccesso», venivano inquisiti per vari delitti (omicidio, porto abusivo d'armi, complicità in evasione di uno dei due fratelli dalla casa di un serviente «che lo teneva custodito ne' ceppi») tra i quali spiccava, come primo capo d'accusa, la complicità «nell'alterazione di ottavi di scudo d'argento delle Regie Zecche, per avergli indorati, e fatti indorare, e poscia dolosamente spesi per doppie da lire 24 di nuova monetazione nell'inverno dell'anno 1774», spendendone in particolare uno per pagare cibo e vino a un'ostessa che

era caduta nell'inganno. Venivano tutti e tre condannati alla galera perpetua con confisca dei beni, indennizzazione e spese [Ndb 1778, 10 giu. 1777]¹¹⁵.

Un abitante di Castelnovo Belbo veniva processato per la «spendita dolosamente fatta [...] d'una falsa moneta a forma di un Luigi d'oro da lire 19. 16. 6. data in pagamento di una berretta, e di un paja calzetti» a un merciaio francese ad Incisa, che gli aveva dato il resto di lire 17.15. L'inquisito riceveva una condanna alla galera per dieci anni, con indennizzazione e spese [Ndb 1782, 2 lug. 1781].

Due fratelli ebrei di Moncalvo venivano inquisiti «di spendita dolosa da essi fatta nell'estate dell'anno scorso 1796 in detta città di Moncalvo di quantità di biglietti falsi da lire 10 e 15 consimili a quelli di credito verso le Regie Finanze in pregiudizio di varj Particolari pressochè tutti rurali, e fuori del caso [non in grado] di riconoscere la loro falsità». I due venivano condannati a dieci anni di galera ciascuno, indennizzazione solidaria verso i danneggiati e pagamento delle spese [Ndb 1798, 16 ott. 1797].

Fallimento doloso.

I casi di fallimento doloso che compaiono nelle *Ndb* hanno come protagonisti commercianti indebitati datisi alla fuga per sottrarsi ai creditori. L'argomento era oggetto di un capitolo del primo volume delle *Leggi e Costituzioni* dal titolo *De' Fallimenti, o sieno Bancherotte*¹¹⁶; l'edizione del 1770 stabiliva che la pena per i falliti dolosi dovesse essere «sempre quella della galera perpetua coll'esemplarità, che si stimerà, per maggiormente imprimere un giusto, e salutevole aborrimento ad una fraudolenza così rea, e pernicioso» e che inoltre costoro dovessero essere «notati perpetuamente d'infamia, e descritti in una Tabella, la quale si terrà sempre appesa nella Segreteria del Consolato», dovendosi procedere contro di loro, in caso di contumacia, come per gli altri delinquenti. Alcuni esempi:

Un abitante di San Secondo, che esercitava la «mercatura di stoffe di lana al dettaglio, e altre merci» a Pinerolo, aveva abbandonato «la casa, ed il negozio, senza avervi lasciato né libri, né bilancio, e con aver truffate diverse merci, ed effetti in danno de' creditori»; in seguito all'inchiesta del Magistrato del Consolato, l'inquisito veniva «dichiarato incorso nell'infamia, e condannato nella pena della

¹¹⁵ Le monete menzionate nella sentenza facevano parte della nuova coniazione voluta da Carlo Emanuele III con la riforma monetaria del 1755; l'*ottavo di scudo* d'argento del valore di 15 soldi e la *doppia* d'oro del valore di 24 lire avevano un disegno praticamente identico sia al diritto che al rovescio, erano leggermente diverse nel diametro (24 mm e 26 mm rispettivamente) ma differivano sostanzialmente nel peso (g. 4.22 – 4.35 della moneta d'argento contro g. 9.55 – 9.65, ossia il doppio, di quella d'oro), per cui sarebbe stato facile notare la differenza. Un *ottavo di scudo* indorato sarebbe stato più facilmente confondibile con la *mezza doppia* d'oro da 12 lire, di uguale disegno, di diametro leggermente diverso (22 mm contro 24) ma soprattutto di peso assai più simile (g. 4.50 – 4.85 contro g. 4.22 – 4.35). Per altro verso, indorando non un ottavo, ma un *quarto di scudo* d'argento (g. 8.24 – 8.80 e diametro 30 mm) si sarebbe ottenuta una falsa moneta d'oro più simile, soprattutto come peso, alla doppia da 24 lire.

¹¹⁶ LC 1729, vol. I, lib. II, tit. XVII, cap. vi e LC 1770, vol. I, lib. II, tit. XVI, cap. vi.

galera perpetua colla confiscazione de' suoi beni, nell'indennizzazione verso li danneggiati, e nelle spese» [NdB 1782, 5 giu. 1780].

Un uomo originario di Posevera e abitante ad Alessandria veniva processato per «fallimento doloso nel negozio da lui esercito di tele, mossoline, ed altre simili merci in detta Città, ed atri luoghi di questi stati, con aver li 4 agosto 1779 indirizzato il suo bilancio alla segretaria [*sic*, segreteria] del Consolato di questa Città [Torino], e successivamente abbandonato gli stati»; il giudice lo condannava alla galera perpetua con confisca dei beni, indennizzazione e spese, oltre alla dichiarazione d'infamia [NdB 1782, 8 mag. 1781].

Un ebreo di Nizza in Provenza, abitante a Torino ed esercente un negozio «di tele, e mussoline» aveva abbandonato la propria abitazione nel gennaio 1782 «senza avervi lasciato alcun bilancio, né li libri originali, avendo anzi a questi surrogato due altri libri formati posteriormente in frode de' creditori, verso de' quali si rese contabile per lire 16000 circa»; veniva condannato alla galera perpetua con confisca dei beni, indennizzazione, spese e dichiarazione d'infamia [NdB 1784, 12 nov. 1782].

Un negoziante di Savigliano veniva processato in contumacia per avere «la mattina delli 27 novembre 1781 abbandonato la di lui casa, e negozio senza lasciarvi alcun bilancio, e verosimilmente d'averne trasfugato una quantità di denaro a danno de' di lui creditori, verso i quali si rese contabile di lire 50.000 circa». Il giudice lo condannava alla galera a vita con confisca dei beni, indennizzazione e spese, e inoltre ad essere «dichiarato infame» [NdB 1785, 14 mag. 1784].

Un commerciante di Fossano residente a Torino e «negoziante in stoffe di lana al dettaglio, ed in altre merci» veniva inquisito di fallimento doloso «per essersi la sera [dell'] 11 febbraio 1786 ritirato dalla di lui casa, e negozio senza lasciarvi né inventario, né bilancio, e trasfugato il libro delle compre, le fatture originali, ed una quantità di denaro a pregiudicio de' suoi creditori verso de' quali sia rimasto contabile di lire sedicimila e più». Come il precedente, riceveva una condanna alla galera perpetua con confisca, indennizzazione, spese e dichiarazione d'infamia [NdB 1787, 13 set. 1786].

Incendio doloso.

Un'altra forma di attentato alla proprietà può essere considerato l'incendio doloso, spesso compiuto per vendetta, di cui le *NdB* riportano alcuni casi:

Un uomo di Costigliole veniva processato in contumacia per complicità nell'incendio doloso che nella notte del 18 settembre 1733 aveva devastato la proprietà di un notaio, «con abbruciamento della Cassina, Casa, e Portico, et altre cose, con essersi ritrovato tutto arrostito il Cadavere di Giacomo Francesco figlio di Bartolomeo M. Massaro di detta Cassina»; l'inquisito veniva condannato «a

servire di remigante sulle gallerie di Sua Maestà la di lui vita natural durante, confisca de' suoi Beni, indennizzazione, e spese» [NdB 1735, 7 giu. 1735].

«Circa le ore quattro della notte» del 14 giugno 1746 un uomo di Vestignè appiccava il fuoco alla “travata”¹¹⁷ della casa di un altro abitante dello stesso luogo, «con rovina di due terzi circa del coperto [tetto] di detta travata, ed abbruciamento di parte del trave armato d'essa unitamente alli due paradossi, banco e boscamì [legname] della medesima», e veniva perciò condannato alla galera a vita con confisca dei beni, indennizzazione e spese [NdB 1753, 9 ott. 1751].

Un uomo di Cassine incendiava dolosamente, il 10 luglio 1736, una cascina appartenente a due fratelli del luogo, «con abbruciamento di tal Cassina, messi, ed altre robe esistenti in essa, e con pregiudizio di lire 4000 circa», oltre alla violazione della «Regia Salvaguardia concessa da Sua Maestà a favore di detti fratelli»; l'incendiario veniva condannato (sebbene a distanza di oltre quindici anni dal fatto) alla galera per 10 anni, con indennizzazione e spese [NdB 1753, 7 mar. 1753].

Nel settembre 1767 un uomo di Bozole appiccava il fuoco a una cascina «detta la Cassina Grossa, propria della Signora Marchesa Angela Ardizzona della Valle, Feudataria di detto luogo» e tenuta in affitto da due fratelli ebrei di Casale, «con essere stati incendiati undici fenili pieni di vettovaglie, ed altri membri con notevole pregiudizio della mentovata Signora Marchesa, e de' suoi affittavoli predetti». Il colpevole riceveva la condanna a morte e alla confisca dei beni, con indennizzazione e spese [NdB 1769, 129 ago. 1768].

Una donna di Ormea, che aveva tentato senza successo di «appicciare il fuoco» a due fienili «con avervi gettato sopra due involuppi di stracci accesi» e che aveva fama di «essere persona oziosa, e tuttochè robusta, essere solita ad andar questuando», riceveva una condanna al carcere perpetuo, con confisca dei beni, indennizzazione e spese [NdB 1778, 26 apr. 1777].

Un'altra donna del luogo della Trinità, peraltro già indiziata di aver rubato nel 1775, «in tempo di carnevale [sic]», due capponi appartenenti al padrone presso cui prestava servizio, nel novembre del 1777 appiccava il fuoco «con straccia e solferini [fiammiferi]» ad un pagliaio posto nell'aia della casa del medesimo padrone, fuoco che veniva poi estinto dai vicini «accorsi alle di lui grida», e ciò per il motivo che l'uomo «l'aveva qualche tempo prima licenziata dal suo servizio, e rifiutava di ripigliarla»; veniva condannata a cinque anni di carcere, con indennizzazione e spese [NdB 1780, 27 mar. 1779].

¹¹⁷ Cfr. SANT'ALBINO, *op. cit.*, alla voce *travà*: «Fenile o fienile. Luogo al di sopra della stalla, fatto per lo più a tettoja».

Falsità.

Il capitolo delle *Leggi e Costituzioni* intitolato *Della Falsità*¹¹⁸ concerneva crimini come la falsificazione o l'alterazione di atti pubblici da parte dei notai (par. 1), la falsa deposizione in giudizio (par. 2-4), la subornazione e la corruzione di testimoni (par. 5, 6), nonché la fabbricazione di attestati o scritture pubbliche da parte di soggetti non autorizzati (par. 7), includendo tra i passibili di pena anche i minori (par. 9).

Va osservato come all'epoca la figura del notaio rivestisse un'importanza assai superiore a quella che ha oggi: oltre al ruolo di redigere, autenticare e insinuare (depositare presso l'ufficio del registro) gli atti pubblici, i notai occupavano sovente, soprattutto nei piccoli centri, le più importanti cariche politiche e giudiziarie (sindaco, consigliere comunale, segretario del tribunale, ecc.). Si trattava dunque di una categoria di professionisti assai influente, che manovrava molte leve di potere. Riportiamo qualche esempio di casi incontrati nelle *NdB*:

Un giovane notaio di Biella (minore di anni 25), inquisito «di aver confinto, e autenticato un Mandato esecutivo in pregiudicio di Gio. Giacomo e Giuseppe F.», veniva condannato a cinque anni di galera con indennizzazione e spese [*NdB* 1735, 9 apr. 1734].

Un notaio «del Luogo del Cerro» veniva giudicato per aver rogato un atto al tempo «in cui non era provveduto di Piazza da Notaio» e di aver falsamente affermato di avere insinuato quell'atto; per avere, in qualità di segretario della comunità del luogo, «confinto un mandato all'Esattore» per lire 65 a favore di una terza persona; per non avere, in qualità di vice-podestà del luogo, «proceduto agli atti opportuni, ed informazioni per una rissa» con spari di arma da fuoco e un omicidio; e infine per avere, in qualità di segretario del tribunale, agito contro l'interesse del fisco e in maniera contraria alla forma in una questione concernente la mietitura del grano. Il giudice lo condannava alla galere per cinque anni e al pagamento delle spese [*NdB* 1768, 23 nov. 1767].

Un notaio di Ceva veniva inquisito per avere «spedita copia autentica, e manualmente sottoscritta di sette instrumenti da lui ricevuti, colla falsa dichiarazione in fine di detta copia d'averli rispettivamente insinuati all'Ufficio Regio dell'Insinuazione di Garesio», e veniva perciò condannato a cinque anni di galera con indennizzazione e spese [*NdB* 1774, 3 set. 1770].

Un notaio «del luogo della Torre» si era reso colpevole di avere, in qualità segretario della comunità di Castelnovo e in complicità con altra persona, «formato a capriccio» un causato senza l'intervento dei consiglieri, dei quali aveva falsificato le firme, presentando poi il documento all'Ufficio dell'Intendenza della Provincia (che l'aveva approvato) e falsificando inoltre la relazione di pubblicazione; di avere continuato ad esercitare per un decennio la professione di notaio malgrado

¹¹⁸ LC 1729 e 1770, vol. II, tit. XXXIV, cap. xi.

fossero scadute le regie patenti che lo abilitavano a tale funzione, rogando 224 atti pubblici e 13 atti giudiziari come segretario di tribunale; di avere infine, come Luogotenente Podestà del luogo della Torre, alterato un documento giudiziario relativo a un causa contro suo padre, cancellandone alcune parole. Veniva condannato alla galera a vita, con indennizzazione verso i danneggiati e pagamento delle spese [*NdB* 1778, 2 giu. 1777].

Un notaio di Demonte che aveva falsamente certificato di avere insinuato in una certa data un atto di compravendita, contravvenendo così alle disposizioni del regolamento per i notai e gli insinuatori, veniva condannato alla galera per cinque anni, più le spese [*NdB* 1780, 9 mar. 1779].

Un notaio di Mombarcaro veniva inquisito per avere, in occasioni diverse, eseguito copie di atti da lui rogati contenenti modifiche rispetto alle minute originali, consegnate poi alle varie parti contraenti come pure all'ufficio di insinuazione, avendo inoltre fatto sparire, in un caso, la minuta di un atto. Veniva condannato alla galera perpetua con confisca dei beni, indennizzazione e spese [*NdB* 1782, 20 set. 1780].

Al crimine di falsità si possono collegare anche alcuni casi di malversazioni compiute da pubblici funzionari nell'esercizio dei loro poteri, giudicati meritevoli della condanna alla galera; tra i vari esempi:

Un notaio di Castagnole Monferrato, «già Segretario della Comunità di detto Luogo», veniva inquisito in contumacia «di malversazione dell'Ufficio di Segretario [...] con alterazione de' quinternetti dell'esazione delle Taglie, e degli accordi, defraudazione delle accuse spettanti alla detta Comunità, ed altri delitti», ai danni del comune, degli abitanti e dell'esattore del luogo. Veniva pertanto condannato a dieci anni di galera con indennizzazione e spese [*NdB* 1760, 31 mag. 1760].

Un notaio del luogo del Cerro veniva processato per aver ricevuto un atto pubblico e averne spedito una copia alle parti quando ancora «non era provveduto di Piazza da Notaio»; poi di avere, come segretario della comunità del luogo, falsificato un mandato all'esattore a favore di una terza persona; di avere omesso di procedere, come vice podestà, alle azioni e alle indagini opportuni in relazione a una rissa con spari d'arma da fuoco; e infine, in qualità di segretario del tribunale, di avere assistito ad alcuni lavori agricoli abusivi senza tuttavia aver debitamente raccolto le prove dei fatti né aver proceduto contro i rei. Il giudice lo condannava alla galera per cinque anni e al pagamento delle spese. [*NdB* 1768, 23 nov. 1767].

La sentenza a carico di un notaio di Frabosa Soprana, «già Segretario di quella Comunità», conteneva un lungo elenco di ben dodici capi d'accusa comprendenti estorsioni di denaro a diversi abitanti del posto «a pretesto d'oscurità del catastro», truffe ai danni degli esattori per diversi anni, falsa

dichiarazione dei redditi comunali, diverse falsità nei conti esattoriali, sottrazione di scritture della comunità, e infine «continue malversazioni nell'ufficio di Segretario a danno della Comunità, e particolari». Tutto ciò procurava all'inquisito una condanna a vent'anni di galera, con indennizzazione verso la comunità e gli abitanti danneggiati, «inabilitazione perpetua ad esercire l'ufficio di Notajo» e pagamento delle spese processuali [Ndb 1778, 22 gen. 1778].

Un abitante di Salbertrand, figlio del console ed esattore della comunità, veniva processato per aver ingiustamente preteso da alcuni compaesani delle somme di denaro avendo praticato «diverse abrasioni, ed alterazioni nel quinternetto delle taglie»; nel corso del processo l'uomo aveva poi minacciato «che ove fosse stato astretto ad abbandonare il paese» avrebbe dato fuoco alla propria casa e commesso «qualche altro eccesso di somigliante natura»; veniva condannato a cinque anni di galera con indennizzazione e spese [Ndb 1778, 19 mag. 1778].

Un uomo di Vezzo veniva inquisito per «avere nella qualità di Esattore delle Comunità di Stresa, e Magognino fatte dal 1776 al 1785 inclusivamente moltissime esazioni indebite a pregiudicio di parecchi di quei Particolari col mezzo d'alterazioni, e cancellatura praticate ne' quinternetti esattoriali, e massime con erronei transunti dagli stessi quinternetti ricavati»; veniva condannato a cinque anni di galera con indennizzazione e spese [Ndb 1791, 20 ago. 1790].

Un caso particolare di abuso d'ufficio vide coinvolto il procuratore fiscale di Magliano, il quale per vendicarsi del fatto che due fratelli avevano denunciato il furto di un'asina commesso dal fratello dello stesso procuratore, aveva gettato nella loro «Crotta» (cantina) una pistola per poi denunciarli al podestà sostenendo di essere venuto a sapere che i due tenevano in casa armi proibite. Scoperto, il procuratore veniva condannato a morte con confisca dei beni, indennizzazione e spese [Ndb 173116 gen. 1731].

La falsificazione di scritture e documenti non era, ovviamente, una specialità esclusiva dei notai, come mostrano diversi casi presenti nelle *Ndb*:

Un abitante di Castagnole delle Lanze inquisito per aver «fabbricato falzamente [*sic*] una relazione di misura» recante data e firma di un «agrimensore giurato» veniva condannato alla galera per dieci anni e al pagamento delle spese [Ndb 1735, 30 apr.1734].

Un uomo del luogo di Valgrana veniva processato per aver fatto scrivere da un altro una lettera a nome di una terza persona per ottenere con tale mezzo, e con la fideiussione di quella terza persona, l'accreditamento di merci da parte di due negozianti che erano caduti nell'inganno. Il falsificatore riceveva una condanna a cinque anni di galera, con indennizzazione e spese [Ndb 1774, 2 ott. 1769].

Un uomo di Neive veniva processato in contumacia per essersi reso complice nella redazione di un testamento «falsamente ricevuto in detto luogo» da un notaio di Alba nel frattempo già giustiziato, nel quale l'inquisito compariva come erede universale della testatrice a pregiudizio dei legittimi eredi di quella. Veniva condannato alla galera perpetua con confisca dei beni, indennizzazione e spese. [*NdB* 1774, 6 apr. 1772].

Un abitante «del luogo della Margarita» veniva sottoposto a processo per «essere urgentemente indiziato autore della confunzione [falsificazione] d'una Regia Patente in data del primo ottobre 1776 in di lui favore, con cui veniva abilitato all'esercizio della professione di chirurgia, non ostante la mancanza del corso de' studi», nonché «di aver fatto uso di detta patente, ed intraprese diverse cure»; il giudice lo condannava a due anni di galera e al pagamento delle spese [*NdB* 1786, 8 apr. 1785].

Un uomo di Torino e una donna di Carmagnola venivano inquisiti come complici nell'aver «di preventivo concerto, e preordinato raggiro» spedito un'attestazione giudiziale nella quale si sosteneva falsamente che il padre della donna, sebbene ancora in vita, fosse morto un anno prima senza fare testamento, lasciando dunque la figlia unica erede. La donna era inoltre accusata di essersi servita della falsa attestazione per la vendita di una piazza da notaio appartenuta al suo defunto marito e venuta in suo possesso, poi acquistata da negoziante che le aveva corrisposto 750 lire. L'uomo veniva condannato a cinque anni di galera e la donna ad altrettanti anni di carcere, ed entrambi alla pubblica emenda, all'esemplarità della mitra, e dell'asino (l'uomo col remo in spalla) e al pagamento in comune delle spese [*NdB* 1793, 6 ott. 1792].

Tra le sentenze delle *NdB* non sono rare quelle che riportano casi di falsa testimonianza in giudizio o di subornazione di testimoni, crimini che rientravano anch'essi nella fattispecie della “falsità”:

Nel 1735 due uomini «già Consoli del luogo di Fubine» venivano inquisiti «di attestato giurato, e giudiziale falzo [*sic*]» e condannati entrambi al remo per dieci anni, «precedente l'esemplarità di essere condotti per li luoghi pubblici mitrati sopra di un Asino col remo in spalla, ed emenda nella forma prescritta dalla Regie Costituzioni, e secondo la formola da prescriversi dal Relatore», oltre al pagamento delle spese [*NdB* 1735, 16 apr. 1734].

Un uomo di Castelfero veniva processato per «avere con replicate deposizioni giurate maliziosamente esposto essere stato grassato, con aver confinto di essere stato sospeso ad un albero da' malviventi, e ciò per non restituire certi argenti da esso riscattati proprj di Ortenzio R., e di aver calunniato Francesco C. di essere uno de' suddetti grassatori»; il giudice lo condannava alla galera a vita con confisca dei beni, indennizzazione, spese, e «con gli esemplari [esemplarità] portati dalla Regia Costituzione paragrafo 4 Titolo della falsità, colla solita emenda verso il Giudice, o sia Podestà, avanti cui è stata detta falsità commessa» [*NdB* 1735, 20 ago. 1734].

Due uomini di Roascio venivano inquisiti per aver subornato un compaesano ed averlo indotto «a deporre a loro difesa il falso in una Causa criminale, che contro essi si formava nel tribunale di Roasenda»; venivano condannati a cinque anni di galera ciascuno, «condotti prima per i luoghi pubblici mitrati sovra di un asino con il remo in spalla, e precedente una pubblica emenda» [NdB 1749, 7 set. 1748].

Due abitanti di Dronero venivano processati per avere, il primo, «commessa falsità con la scrittura di quitanza [...] presentata in giudizio li 28 settembre 1772» ed avere inoltre indotto il secondo inquisito «a deporre con giuramento in giudizio contro verità» a pregiudizio di una terza persona, e il secondo per essersi prestato a testimoniare il falso. Venivano condannati l'uno a sette anni di galera e l'altro a cinque, entrambi con l'esemplarità della mitra e dell'asino, emenda pubblica, indennizzazione e spese. [NdB 1774, 24 mag. 1773].

Tre uomini di Barge venivano accusati di avere «istigato e indotto» un quarto inquisito a querelare un certo P. di Barge, «accusandolo falsamente, e calunniosamente» di averlo aggredito, percosso, ferito depredata di 25 lire, «e ciò per fare cosa grata agli stessi coinquisiti, i quali nodrivano [nutrivano] forte inimicizia contro detto P. loro nemico, al fine di perderlo e rovinarlo», avendo procurato inoltre falsi testimoni a sostegno della querela. Uno dei tre aveva anche personalmente deposto il falso sul fatto della grassazione, sempre a danno del suo nemico, perché questi ne contrastava i progetti di matrimonio. Tutti e tre gli inquisiti venivano condannati alla galera perpetua, con confisca dei beni, pubblica emenda ed esemplarità della mitra, dell'asino e del remo [NdB 1778, 11 mar. 1777].

Tre uomini del luogo di Bruno, che «in qualità di testimonj fiscali giurati» erano stati «ripetiti», (ossia nuovamente interrogati) dal podestà del luogo ad istanza di un detenuto, avevano in tale occasione «sostanzialmente variato le loro prime deposizioni» rendendosi in tal modo «falsarj, e spergiuri»; il giudice li condannava a cinque anni di galera ciascuno, con esemplarità della mitra e dell'asino, pubblica emenda e spese processuali [NdB 1778, 27 ago. 1778].

Libelli famosi.

La diffamazione per mezzo di scritti anonimi, pubblici manifesti, composizioni poetiche o canzoni, pratica all'epoca piuttosto diffusa, veniva trattata dalle *Leggi e Costituzioni* sotto il titolo *De' libelli famosi*¹¹⁹, dove “libelli” indicava appunto testi scritti e “famosi” stava a significare diffamatori, infamanti; la punizione per tale crimine era molto severa, potendo la pena «estendersi fino alla morte, e confiscazione de' beni» a seconda della gravità del caso e delle persone coinvolte; la

¹¹⁹ LC 1729 e 1770, vol II, lib. IV, tit. XXXIV, cap. xii.

medesima severità colpiva anche i complici e i diffusori degli scritti diffamatori. Nelle *NdB* si incontrano alcuni casi del genere:

Due uomini, residenti probabilmente nella diocesi di Vercelli, venivano inquisiti «di avere rispettivamente composte, scritte, disseminate, e promulgate alcune rimme [*sic*, rime] ingiuriose a Sua Eminenza il Signor Cardinale, e Vescovo di Vercelli, e Signori Abate Bertodano, Conte di Tolegno, e Prevosto del medesimo luogo Don Carlo Francesco Lanza»; entrambi venivano condannati alla galera per cinque anni e al pagamento delle spese [*NdB* 1735, 18 set. 1733].

Nel novembre del 1756 un abitante «del Piano della Valle della Città di Mondovì» veniva processato per avere proditoriamente e barbaramente ucciso una donna «sul falso pretesto di preventiva intelligenza di Matrimonio avuta colla medesima», e veniva perciò condannato a morte con pena esemplare; prima di commettere l'omicidio, l'inquisito si era inoltre reso colpevole di «disseminazione, ed affissione in varj luoghi di Sonetti da lui fatti comporre in spezzo» della donna uccisa [*NdB* 1757, 27 nov. 1756].

Due abitanti di Lisio venivano inquisiti per essere stati complici «nella formazione d'una lettera anonima, e senza data [...] continente [*sic*] minaccie» contro il prevosto del luogo, della redazione di un'altra lettera sotto falso nome «stata trasmessa a Monsignor Vescovo d'Alba» contro il medesimo prevosto, di «disseminazione fatta in diversi siti di detto Luogo [...] di tre bligietti calunniosi, ed infammatorj [*sic*] dell'onoratezza di detto Sig Prevosto» e di due donne, e infine di aver tentato di sparare al prete con un fucile, atto impedito dall'intervento di una terza persona. Venivano entrambi condannati a cinque anni di galera con il pagamento delle spese [*NdB* 1760, 16 apr. 1760].

Nella notte tra i 30 e il 31 marzo 1783 un cittadino di Chieri uccideva «con isparo di fucile carico a palle» un calzolaio del luogo, «e ciò perché unitamente ad altri giovani cantasse la canzone de' galeotta [*sic*] in ispregio de' soldati di giustizia» che insieme all'omicida «e agli invigilatori delle Regie Gabelle si ritrovavano per qualche arresto»; veniva condannato a quindici anni di galera con indennizzazione e spese [*NdB* 1785, 2 ago. 1784].

Un abitante di Quittengo si era reso responsabile «d'aver scritto, e fatto indi riporre sotto la porta della casa Parrocchiale di Rial di Mosso, cantone di Quittengo due lettere infammatorie [*sic*]» contro il parroco del luogo, e veniva perciò condannato a tre anni di galera con pubblica emenda e pagamento delle spese [*NdB* 1786, 23 ago. 1785].

Crimini a sfondo sessuale.

In una società basata su principi cristiani come quella del Piemonte d'antico regime¹²⁰ i comportamenti sanzionati dalla legge ecclesiastica, come l'adulterio, il concubinato, la violenza carnale, l'incesto e l'omosessualità, erano considerati a tutti gli effetti crimini e puniti come tali anche dal potere secolare, che su quei principi fondava la propria legittimazione agli occhi dei sudditi; tuttavia nelle *Leggi e Costituzioni* queste tipologie di reati non sono menzionate, né si trova un capitolo ad esse dedicato. Nelle *NdB* si incontrano diversi casi di crimini di questo genere, a volte collegati ad altri di diversa natura. Tra i capi d'accusa degli inquisiti compaiono in alcuni casi atti di "disonestà" o relazioni definite illecite e scandalose tra uomini (sposati o celibi) e donne (sposate o nubili), per i quali i giudici comminavano pene specifiche:

Due uomini abitanti a Neive venivano processati in contumacia per «avere commesse con pubblico scandalo moltiplicate disonestà con alcune figlie nubili di detto luogo, precedenti minaccie, e violenze», e venivano perciò condannati l'uno a sette e l'altro a cinque anni di galera [*NdB* 1778, 23 ago. 1776].

Un giovane di Chieri («minore d'anni 25») veniva inquisito per «vita disonesta, e scandalosa con una donna maritata», con la quale nel 1757 era fuggito dagli stati sabaudi per recarsi a Milano, dove poi il marito era andato a riprendersi la donna, riportandola a Chieri. Il giovane tuttavia l'aveva nuovamente «abdotto» (rapita) conducendola «in Paesi esteri», fino a che la donna si era nuovamente «restituita alla Casa del di lei marito». L'inquisito veniva riceveva una condanna a tre anni di galera [*NdB* 1760, 18 dic. 1759].

Un uomo originario di «Macagno, Stato Milanese» veniva accusato di «essersi introdotto in questi Stati colla coinquisita e condannata Maria T., con essersi trattenuti ne' medesimi per qualche tempo, ed in ispecie nel luogo di Canero in ottobre 1771, coabitando insieme, qualificandosi marito, e moglie, quando tali non erano, ed anzi fosse la T. maritata con altro, e così aver contravvenuto al disposto de' Regj Provvedimenti 20 maggio 1766»¹²¹. Per questo particolare crimine l'uomo riceveva una condanna a tre mesi di carcere, mentre per gli altri crimini menzionati nella sentenza (ferimento e porto abusivo di coltello proibito) riceveva dieci anni di galera [*NdB* 1780, 11 set. 1779].

¹²⁰ Si veda al riguardo il vol. I, lib. I delle LC, nel quale vengono esposti i fondamenti cristiani della legge sabauda (tit. I) e vengono prescritti l'osservanza dei precetti religiosi e il rispetto dovuto ai luoghi sacri.

¹²¹ Cfr. DUBOIN, *op. cit.*, t. VI, vol. 8, *Patenti di S. M. per l'estirpazione degli oziosi, vagabondi e borsajuoli, non meno che mendicanti validi, persone di mal costume e malviventi*, 20 mag. 1766, p. 283, par. 14: «Saranno considerati, e puniti come oziosi e vagabondi quegli uomini e donne, che insieme verranno colti andar girando, o mendicando, senza aver professione, od abitazione fissa, o di essere mariti e mogli, salvo in questo caso, che oltre la loro inabilità al lavoro facciano constare con prove legittime il loro matrimonio».

Un uomo di Baldissero veniva processato per «aver trattenuto per anni 9 in 10 circa amicizia disonesta, e scandalosa» con una donna sposata, e ciò malgrado l'ammonizione («prechetto») già ricevuta; l'uomo si era anche recato presso l'abitazione della donna intimorendo il marito di lei con uno sparo di fucile (andato a vuoto) e costringendolo «ad abbandonar la propria casa»; poi, dopo essersi apparentemente riappacificato col marito, l'inquisito aveva ancora cercato di ucciderlo proditoriamente, mentre questi lavorava nei campi; quindi «per mezzo d'ambasciate con minacce di morte» aveva estorto del denaro ai due coniugi, e infine aveva anche assalito la donna lungo una strada «armato di fucile e bajonetta», derubandola dei gioielli che portava, e continuando a perseguirla con richieste di denaro. Il giudice lo condannava a morte con confisca dei beni, indennizzazione verso la donna per i gioielli rubati e spese processuali [*NdB* 1753, 6 mar. 1753].

Un uomo di Bosco Negro veniva processato per «pubblica e scandalosa copula carnale avuta con una sua serva nell'anno 1754», dalla quale erano nate due gemelle, che il padre, dopo averle battezzate, aveva esposto sulla porta di una chiesa torinese, da dove erano poi state portate all'Ospedale di San Giovanni Battista «ove ambedue si resero defunte». L'uomo aveva inoltre minacciato a mano armata il sindaco del suo paese che intendeva recarsi all'ospedale di Torino «per ivi riconoscere, se colà erano state recapitate le suddette gemelle». L'inquisito riceveva una condanna a due anni di galera, con indennizzazione e spese [*NdB* 1759, 10 mag. 1759].

Ai motivi di pubblico scandalo si aggiungevano anche ragioni di natura confessionale nel caso di un uomo di Mondovì il quale, «tuttochè Cristiano, ed ammogliato» aveva intrattenuto per circa due anni una «pratica disonesta, e scandalosa» con un'ebrea nubile, rimasta «per tal pratica incinta, e sgravatasi poi li 20 settembre 1785 d'un fanciullo». L'uomo veniva condannato a tre anni di galera, all'indennizzazione verso la donna e alla «manutenzione» (mantenimento) del parto [*NdB* 1787, 30 gen. 1786].

Tra le relazioni scandalose rientrava in particolare l'incesto, compiuto sia con consanguinei sia con persone con le quali sussisteva un legame di parentela più ampio o di affinità di diversa natura, come si può osservare in alcuni dei casi riportati nelle *NdB*:

Due fratelli di Lagnasco venivano inquisiti «d'aver avuto per il corso di due in tre anni illecito, e incestuoso commercio con una loro cugina nubile, semifatua [seminferma di mente], ed ora defunta, la quale per due volte rimase incinta [...] e di procurato aborto del secondo parto», e venivano perciò entrambi condannati a dieci anni di galera [*NdB* 1767, 4 set. 1766].

Un abitante di Gattinara veniva processato per avere, «tuttochè ammogliato, conosciuto carnalmente» la propria cognata vedova, «che per tal causa ne rimase incinta», rendendosi in tal modo «reo

d'incesto in primo grado d'affinità»; il giudice lo condannava a tre anni di galera e alla «manutenzione del parto» [NdB 1778, 26 mag. 1778].

Un uomo di Vico, sposato, aveva «tenuto carnale, ed incestuoso commercio» per circa due anni con la propria cognata nubile, che era rimasta due volte incinta partorendo nel primo caso un bambino, poi defunto, e nell'altro una bambina, affidata a una nutrice; l'uomo, che per ottenere i suoi scopi era ricorso a minacce di morte sia verso la cognata che verso la madre di lei, era sospettato inoltre di aver indotto la donna, nella prima gravidanza, ad abortire, obbligandola «a prendere qualche bevanda», e di avere poi esposto presso una cappella il neonato, che era morto nelle mani di una nutrice cui era stato consegnato affinché venisse allattato. L'uomo veniva condannato a dieci anni di galera con l'aggiunta della pubblica fustigazione e l'obbligo del mantenimento della bambina [NdB 1782, 9 mar. 1781].

Un abitante di San Damiano veniva inquisito per «adulterino, ed incestuoso carnale commercio» tenuto per il corso di cinque anni con una donna sua congiunta «in secondo grado d'affinità» che era rimasta «replicatamente incinta» partorendo un bambino ad Asti (poi ritrovato nell'ospedale di quella città) e successivamente una bambina, data alla luce in casa. L'uomo veniva condannato a due anni di galera, mentre le spese processuali venivano addebitate ad entrambi [NdB 1782, 18 mar. 1780].

Un notaio di Luserna veniva processato per «avere da varj anni a questa parte coabitato assieme colla sua figliastra nubile» nella propria casa, dalla quale poi la donna si era assentata «gravida per opera di esso», e veniva perciò condannato a dieci anni di galera, con indennizzazione e spese [NdB 1768, 20 nov. 1767].

Un uomo e una donna vedova abitanti nei pressi di Gamalero, suocero e nuora, si erano resi responsabili «d'incesto, e d'adulterio rispettivamente per il carnale commercio tra [i] medesimi avuto pendenti cinque anni continui, cioè dal 1776 al 1780, per cui detta vedova Maddalena si sgravò di due parti d'uno nella città d'Alessandria, e dell'altro sulle fini di Mombaruzzo»; la donna era anche inquisita per essere evasa dalle carceri di Mombaruzzo nel 1781. L'uomo riceveva una condanna a dieci anni di galera con «indennizzazione che di ragione per la prestazione degli alimenti a' predetti parti», la donna a cinque anni di carcere [NdB 1784, 15 feb. 1783].

Tra i precedenti di un uomo di Rivara, inquisito per diversi crimini, è menzionata la «pratica scandalosa, e carnale commercio» mantenuta per più anni con una vedova che, rimasta incinta, aveva partorito un bambino poi morto; i due risultavano essere «fra di loro congiunti in cognazione spirituale per averle egli tenuto un figlio al battesimo», fatto che veniva evidentemente equiparato all'incesto; per questo capo d'accusa l'uomo aveva ricevuto una condanna a sei mesi di carcere, pena dalla quale si era liberato facendo catturare un altro bandito [NdB 1782, 19 apr. 1781].

Spesso i casi di adulterio (o di relazione comunque illecita) menzionati dalle *NdB* appaiono collegati a crimini più gravi come l'omicidio, di cui costituiscono chiaramente la causa, con esempi anche molto efferati che di solito compaiono tra le sentenze di primo catalogo:

Un uomo «del Luogo del Forno» veniva processato per avere, nel gennaio del 1739, «compreso nel collo anteriormente Gioannina sua Moglie, che si trovava coriccata [*sic*] in letto, così fortemente, finchè l'ha soffocata, ed estinta, con intenzione poscia [di] contraer nuovo matrimonio con Bernardina figli di Giovanni M., di cui restava famigliare, ed intrinseco, e da cui già aveva avuto per commercio illecito una figlia»; l'omicida veniva condannato a morte «precedente l'applicazione delle tenaglie infuocate, confisca, indennizzazione e spese» [*NdB* 1740, 12 gen. 1740].

Il 12 febbraio 1768 un uomo di Isola infliggeva «proditoriamente, e barbaramente» quattordici ferite di coltello a una vedova sua vicina di casa, mentre si trovava nella cantina della sua abitazione, provocandone la morte, «e ciò perché detta vedova aveva ne' giorni precedenti rifiutato di continuare con lui la stretta amicizia, e corrispondenza, che prima fra loro passava, e di aderire alle illecite domande [richieste] in vista dell'intimata [ammonizione], che era ad entrambi stata fatta» dal giudice ordinario del luogo. L'uomo veniva condannato a morte con l'esemplarità della decapitazione del cadavere, confisca dei beni, indennizzazione e spese [*NdB* 1769, 14 giu. 1768].

Un uomo di Mombasiglio uccideva sua moglie nella notte tra l'11 e il 12 marzo 1761 «in tempo che la medesima dormiva in letto della propria camera cubiculare», colpendola sul capo con un'arma contundente, «e ciò affine di sposare altra figlia nubile con cui si prima, che dopo manteneva una rea, e scandalosa pratica»; veniva pertanto condannato a morte con applicazione delle tenaglie, confisca dei beni, indennizzazione e spese [*NdB* 1769, 11 ott. 1768].

Un uomo di Grana veniva inquisito per «barbaro premeditato omicidio commesso la sera de' 31 Ottobre 1756 sulla strada, che tende da detto Luogo di Grana a quello di Refrancore» e avente come vittima un suo compaesano, «previa intelligenza, e consenso della già condannata Maria Margarita P.», moglie dell'ucciso e «Druda» (amante) dell'assassino, «e con intelligenza anche di sposarsi». L'uomo veniva condannato a morte, con decapitazione del cadavere, indennizzazione e spese [*NdB* 1767, 30 apr. 1767].

Stessa condanna subiva un abitante di Borgomale, che avendo coltivato una «stretta, e scandalosa amicizia» con una donna sposata, aveva poi ucciso il marito di questa con l'aiuto di un complice verso la mezzanotte tra il 5 e il 6 agosto 1777 [*NdB* 1780, 9 ott. 1779].

Le *NdB* contengono anche alcuni casi di abuso di minori e diversi episodi di stupro, di cui riportiamo alcuni esempi:

Un uomo di Valloria veniva processato per «avere, la mattina delli 23 Novembre 1748, violentemente deflorata una figlia d'età d'anni nove circa», e si vedeva pertanto comminare una condanna a dieci anni di galera, con indennizzazione e spese [*NdB* 1759, 5 gen. 1759].

Stessa condanna riceveva un militare originario di Villa di Tempio in Sardegna, «Tamburro [*sic*] del Reggimento di Sardegna», inquisito per aver «violato, e deflorate due figlie, una di anni sei circa, e la seconda d'anni 11 circa, e in tale conformità comunicato alle medesime il morbo venereo» [*NdB* 1767, 27 set. 1766].

Un abitante di Pontecurone veniva inquisito per aver tentato di stuprare nella propria casa una ragazzina «non ancora viripotente, mentre la medesima ivi era per l'imprendizzaggio [apprendistato] di Sarta» alla scuola tenuta da sua moglie, atto che la sentenza qualificava come «adulterio improprio»; l'uomo inoltre, essendo «in tal tempo soggetto a morbo venereo», aveva trasmesso alla ragazzina «una gonorrea virulenta, che le apportò fiacchezza, disappetenza, e pallidità di volto». A carico dell'inquisito stavano poi altri tentativi di «disonestà, e scandalose azioni di stuprare altre figlie impuberi nella stessa di lui abitazione, in cui andavano per lo stesso fine di imparare l'arte di Sarta». Anche lui veniva condannato a dieci anni di galera, con indennizzazione e spese [*NdB* 1785, 17 mar. 1784].

Cinque uomini, tutti di Rivoli, venivano inquisiti per «stupro violento commesso sovra la Strada pubblica la notte delli 24 Luglio 1734» ai danni di una vedova; tre di loro ricevevano una condanna alla galera perpetua, «precedente l'esemplarità d'esser condotti col laccio al collo, e remo in spalla per i luoghi soliti», mentre gli altri due venivano condannati ciascuno alla galera per dieci anni, dovendo inoltre tutti insieme provvedere all'indennizzazione e alle spese. [*NdB* 1735, 7 giu. 1735].

Un uomo di Marene che aveva violentemente abusato di una donna maritata, «motivo per cui fu a detta donna sorpresa dalla febbre, ed obbligata a tenere lungamente il letto», veniva condannato a dieci anni di remo con indennizzazione e spese [*NdB* 1760, 16 gen. 1760].

Nella notte tra il 21 e il 22 febbraio 1785 un abitante di Dogliani si era introdotto insieme a complici nella casa di una vedova del luogo, e dopo avere «estinto il lume» l'aveva «presa pel corpo, e gettata a terra, [l'aveva] stuprata, avendole [...] otturata la bocca acciò non potesse gridare». Il giudice lo condannava a cinque anni di galera «precedente un tratto di corda in pubblico», con indennizzazione e spese [*NdB* 1787, 13 feb. 1786].

La sera del 27 giugno 1786 due abitanti di Vigone avevano rapito sulla pubblica piazza di Buriasco Superiore una giovane “religionaria”¹²² nubile, mettendola in un calesse e conducendola oltre un ponte sul torrente Lemina, «dove dopo d’aver invano praticato le persuasive, e minacce, con punture anche di coltello per ottenere il pravo loro intento» l’avevano violentata. Venivano condannati l’uno a quindici anni di galera, l’altro a cinque ed entrambi a un tratto di corda, oltre all’indennizzazione e alle spese [*NdB* 1789, 5 dic. 1788].

Si incontrano anche alcuni casi di rapimenti di donne, che potevano avere come scopo costringere la vittima al matrimonio, oppure ottenere un riscatto dalla famiglia della rapita:

Due fratelli di Mondovì venivano inquisiti di «ratto violento, armati di fucile, di Maria, ed Agnesina figlie nubili del fu Francesco D. dalla Casa di Maria Margherita loro Madre la mattina de’ 13 aprile 1739» e venivano condannati a cinque anni di galera ciascuno e al pagamento delle spese [*NdB* 1740, 14 mag. 1740].

Il 5 giugno del 1741 un uomo di Morzasco rapiva la moglie di un compaesano, «con averla in detto giorno di fatto inseguita su quelle fini armato di pistola, e coltello, e dopo raggiuntala, averla con minacce seco condotta, fino a che passando per il luogo di Prasco, gli fu poi levata entro d’un Osteria»; riceveva per questo atto una condanna due anni di galera, col pagamento delle spese [*NdB* 1753, 18 apr. 1753].

Un uomo di Cantarana veniva inquisito per aver tentato di rapire, nel 1762, una donna nubile, al fine di impedire il matrimonio tra costei e un altro uomo; non essendo tuttavia riuscito nel suo intento, l’uomo aveva esploso diversi colpi di pistola contro la casa della donna e anche contro il parroco del luogo, «affacciatosi alla finestra per impedire i disordini, con averlo eziandio in tal tempo ingiuriato con parola improprie, ed offensive»; veniva condannato a cinque anni di galera con le spese [*NdB* 1768, 20 mar. 1767].

Nel novembre del 1766 un abitante di Pagliero si era reso complice del rapimento «d’una figlia nubile» che aveva poi condotto nella propria casa, rifiutandosi di riconsegnarla ai genitori «che eransi colà portati in cerca della medesima, avendo negato [di sapere] cosa fosse di detta figlia», e infine estorcendo ai due la somma di 120 lire in cambio della restituzione della ragazza; l’uomo veniva condannato alla galera per tre anni, alla restituzione del denaro estorto e al pagamento delle spese processuali [*NdB* 1768, 10 mag. 1768].

¹²² Il termine “religionario” indicava le persone di confessione protestante, come ad esempio i valdesi; cf. SANT’ALBINO, *op. cit.*, voce *religionari*: «Non dicesi che dei protestanti».

Un notaio di Borgo d'Ale, processato per aver trattenuto «pratica disonesta, e scandalosa» con una donna del posto che aveva successivamente rapita dalla casa del marito e portata all'estero «per più liberamente convivere assieme», riceveva una condanna alla galera per cinque anni [Ndb 1778, 2 mar. 1778].

Una sentenza riguardante due soggetti di Frabosa, componenti di una banda attiva nelle zone montane del Cuneese, contiene diversi capi d'accusa per vari crimini, tra i quali due per rapimento. Il primo caso, ai danni di una ragazza nubile rapita «con violenze, e minacce di morte» dalla casa paterna e portata «sulla montagna del Forno fini di Roburent, perché uno della banda la voleva sposare, si concludeva con un'estorsione di denaro; il secondo caso riguardava invece una donna sposata con la quale un membro della banda aveva già contratto «scandalosa amicizia», e che veniva portata via dalla casa coniugale «vestita in abiti virili» insieme a un quantitativo di denaro e di beni, per essere infine rilasciata. Per questi e altri crimini i due inquisiti venivano condannati uno alla galera a vita e l'altro alla galera per sette anni [Ndb 1787, 27 feb. 1786].

Un uomo di Vegliano d'Asti, militare, veniva processato per aver rapito una giovane donna che usciva dalla chiesa dopo la funzione, «e quella strascinata, malgrado le sue grida», minacciandola con armi da taglio per costringerla a sposare un suo parente; alle grida della donna era accorso il nonno di lei, «gridando all'arma per impedire l'effettivo rapimento», ma l'inquisito, dopo avergli intimato invano di fermarsi, lo aveva freddato con «uno sparo di spacciafosso carico a pallettoni». Il rapitore omicida veniva condannato a morte con confisca dei beni, indennizzazione e spese [Ndb 1799, 5 feb. 1798].

Tra le sentenze relative a crimini connessi alla sfera sessuale e alla concezione morale dell'epoca si incontra anche un caso di omosessualità riguardante un abitante di Stroppiana, che veniva inquisito per avere «tutto che ammogliato, commessi atti disonesti con diverse persone di sesso mascolino», e che veniva per questo condannato a sette anni di galera e al pagamento delle spese processuali (Ndb 1768, 8 ago. 1767).

Più numerosi, anche se comunque rari, appaiono i casi di bestialità, nei quali a volte la sentenza, oltre alla punizione dell'uomo, prevedeva anche la soppressione dell'animale:

Un uomo di Trino, processato per aver provocato due incendi, risultava altresì accusato «di bestialità commessa in Settembre 1732 col proprio Giumento nella Stala [*sic*, stalla]» e veniva condannato a morte per impiccagione, con confisca dei beni, indennizzazione e spese [Ndb 1735, 7 giu. 1735].

Un «Giovine di Campagna» dell'età di circa vent'anni, di Sommariva Perno, veniva inquisito di «copula carnale con una Bestia asinina» e perciò condannato a morte per impiccagione, con la confisca dei beni, l'esemplarità del rogo del cadavere, il pagamento delle spese e l'indennizzazione

del padrone della bestia, «qual si è mandata uccidere, e quella uccisa pubblicamente abbruciarsi» [NdB 1731, 5 giu. 1731].

Un altro giovane di Valperga, «minore d'anni 18, già detenuto indi fuggito dalle carceri e resosi contumace», veniva processato per «vizio nefando di bestialità con una vitella in Settembre 1738, e con un'asina nel primo giorno di Quaresima del 1739» e riceveva una condanna a dieci anni di galera più l'indennizzazione verso il padrone dell'asina, nel frattempo sequestrata, «la qual asina si è mandato abbruciarsi in pubblico» [NdB 1740, 28 mag. 1740].

Un uomo di Castellazzo, anch'egli verosimilmente giovane, era accusato di aver commesso «commercio carnale con un'Asina nel di 20 Luglio 1730 nella strada pubblica, che da detto luogo tende a quello di Sezzè»; il giudice lo condannava a morte con confisca dei beni e rogo pubblico del cadavere, dichiarandolo, come di consueto, «degnò d'esser esposto alla pubblica vendetta come nemico della Patria, e dello stato» [NdB 1745, 5 gen. 1745].

Un abitante «delle fini di Perletto», definito «notoriamente dedito al vizio della disonestà» e «solito a parlare, suscitare, e fomentare discordie nelle famiglie di detto luogo», veniva inquisito per atti di bestialità commessi in più occasioni con una pecora, con una cagna e con una giumenta, oltre ad essere indiziato dello stupro di una ragazzina di tredici anni che lavorava al servizio di suo padre, la quale era rimasta incinta partorendo poi un figlio, e accusato «di pratica disonesta, e scandalosa» con un'altra donna al suo servizio, con la quale era stato visto «a fare atti impudici». Riceveva una condanna, tutto sommato assai modesta, a due anni di galera, col pagamento delle spese [NdB 1792, 4 lug. 1791].

Lesà maestà, sedizione, tumulti.

Il crimine di lesa maestà, ossia l'attentato alla vita del sovrano e, per estensione, alla sicurezza dello stato (e dunque la congiura, l'intesa col nemico e la formazione di eserciti contro lo stato o al servizio di nemici) era considerato tra i più gravi, secondo solo all'offesa recata alla maestà divina, come appare dalle *Leggi e Costituzioni*¹²³. La pena prevista per tale crimine era quella della morte, «accompagnata sempre da quelle più rigorose esemplarità, che esigerà l'enormità d'un sì grave delitto»¹²⁴.

Nelle *NdB* esaminate nel corso della presente ricerca compare un unico caso di lesa maestà, coinvolgente una donna di Nizza elencata tra i banditi di primo catalogo e processata in contumacia per avere, in data 16 dicembre 1747,

¹²³ LC 1729 e 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXXIV, capo II.

¹²⁴ *Ibidem*, par. 4.

rimesso nella detta Città di Nizza ad una Persona suddita di Sua Maestà un foglio tutto scritto di suo carattere, involto dentro un gomitolo di filo, con cui ha procurato d'indurre un Offiziale delle Truppe di Sua Maestà presidiate nel forte di Saorgio a far cadere nelle mani de' Nemici il detto Forte di Saorgio, e d'aver poi anche nello stesso tempo rimesso alla detta persona una lettera pure da essa inquisita scritta, dattata [*sic*, datata] nella detta Città di Nizza nel già detto giorno 16 Dicembre, indirizzata al medesimo Offiziale, nella quale ha replicati al medesimo gl'inviti, e persuasive al fine suddetto, e ciò mediante l'offerta di considerabile premio, che per parte di detti Nemici è stata fatta ad essa inquisita, e promesso rispettivamente al detto Offiziale [*NdB* 1749, 21 giu. 1748].

All'epoca del fatto era in corso la Guerra di Successione Austriaca; la Contea di Nizza, possedimento dei Savoia, era stata invasa dalle truppe franco-spagnole nell'aprile del 1744 e poi ancora dai francesi nel 1747, ma questa nuova invasione sarebbe stata arrestata proprio dalla resistenza opposta dal forte sabauda di Saorgio, che dunque ebbe un ruolo cruciale nello svolgimento delle operazioni militari.

La donna inquisita veniva condannata

ad essere strascinata a coda di cavallo fino al luogo del Patibolo, ed ivi pubblicamente appiccata per la gola finchè l'anima sia separata dal corpo, questo dover rimaner appeso al detto Patibolo per giorni tre, spiccarsi indi il capo dal busto, ed affiggersi al detto Patibolo, il rimanente del cadavero [*sic*] abbruciarsi, e spargersi le ceneri al vento; e condannata pure nella confiscazione de' suoi beni, e nelle spese, e dichiarata esposta alla pubblica vendetta, come nemica della Patria, e dello Stato, ed incorsa ec. Non ritardata frattanto l'esecuzione in effigie» [*Ibidem*].

Collegato al crimine di lesa maestà era quello di sedizione. Un caso che potrebbe rientrare in tale categoria si trova nelle *NdB* del 1769 (5 ago. 1768) e riguarda alcuni «sconcerti» accaduti tra il 22 e il 24 gennaio 1765 nella località di Caprauna, che era divenuta possedimento sabauda nel 1736. La sentenza concerneva cinque uomini, due dei quali «già consoli della Comunità di Caprauna», promotori e protagonisti di una «sollevazione popolare» nel corso della quale erano stati compiuti atti di «minacce, riscatti ed estorsioni» ai danni soprattutto di due preti e dei conti Cepollini, feudatari del luogo. Gli inquisiti venivano condannati a diversi periodi di galera, due di loro con l'aggiunta di un tratto di corda, più l'indennizzazione e le spese. La vicenda è esposta con maggior dettaglio in una tesi di laurea dell'Università di Padova disponibile in rete, alla quale si rimanda il lettore interessato¹²⁵.

¹²⁵ Veronica MERLO, *Il Feudo di Caprauna dal Basso Medioevo al XVIII secolo*, Tesi di Laurea Magistrale in Scienze Storiche, anno accademico 2023-24, pp. 63-64, in <https://thesis.unipd.it/handle/20.500.12608/63949>.

Similmente, due coniugi di Lessona venivano processati per «complicità ne' tumultuosi popolari disordini» avvenuti il 30 giugno 1790 sul piazzale della locale chiesa contro i feudatari del posto, baroni Burozio, e il podestà, «con essersi quella mattina trovati in vicinanza di quell'albo Pretorio, tutti muniti di bastone, ed intenzionati di opporsi alla pubblicazione de' Bandi campestri» minacciando il serviente, e in seguito essersi recati in piazza, sempre armati di bastoni, dove avevano preso a lanciare sassate e a inseguire i feudatari e il podestà che uscivano dalla chiesa. Dei due inquisiti, l'uomo era accusato in particolare di aver aizzato i compaesani ad opporsi alla pubblicazione dei bandi campestri, mentre sua moglie, «armata d'un grosso bastone e alla testa di quantità di ragazzi», aveva asportato dalla chiesa il banco destinato al feudatario, che era stato poi fatto a pezzi e bruciato, «con essersi ad un tempo dato con la campana il segno lugubre». L'uomo veniva condannato a cinque anni di galera più un tratto di corda in pubblico, emenda e indennizzazione, la donna a tre anni di carcere, «emenda per detto Banco» e spese (*NdB* 1792, 27 dic. 1791). Un'altra sentenza vedeva invece due abitanti di Priocca processati per essersi messi alla testa dei loro compaesani in uno «scandaloso tumulto» avvenuto il 19 ottobre 1790, nel corso del quale numerose persone armate di pietre avevano circondato i carri con i quali un prete, erede del defunto arciprete del posto, stava facendo portare ad Asti una quantità di cose appartenute al morto, obbligando i conducenti a scaricare quanto trasportavano, mentre una «innumerevole folla di popolo» dava l'assalto alla casa dell'arciprete saccheggiandola «intieramente», rompendo i muri, e infrangendo i contenitori del vino, «cosicchè gli aventi ragione nell'eredità di detto defunto Arciprete» ne rimasero danneggiati per lire 5 in 6 mila e più». Il motivo del tumulto risiedeva nel fatto che il prete erede, «nella qualità d'economista di quella parrocchia», avesse «ritardata una sepoltura», come pure nello «specioso pretesto, che detto defunto Arciprete fosse andato a quella parrocchia con niente [cioè privo di beni], e quanto perciò avesse lasciato fosse il sudore di quella popolazione». Per questo e per altri crimini il primo dei due inquisiti riceveva una condanna a quindici anni di galera più due di catena e il secondo a sette anni di galera, con le debite indennizzazioni (*NdB* 1794, 8 lug. 1793).

L'occupazione francese (1796-1800).

Il Settecento era destinato a chiudersi tristemente per il Piemonte, con la sconfitta militare, la perdita dell'indipendenza e l'occupazione straniera. Dopo quattro anni di guerra combattuta sui confini alpini, la Francia decideva di invadere il Regno di Sardegna inviando la famosa *Armée d'Italie* al comando del generale Bonaparte, che passando dalla Liguria penetrava nel Piemonte sconfiggendo gli austro-sardi e costringendo Vittorio Amedeo III a firmare l'armistizio di Cherasco (28 aprile 1796); i francesi ottenevano Nizza e la Savoia e occupavano ampi territori del Piemonte meridionale con alcune importanti piazzeforti.

Morto Vittorio Amedeo III, gli succedeva Carlo Emanuele IV; nelle zone occupate si segnalavano violenze e saccheggi da parte delle truppe francesi e reazioni della popolazione civile. Il Regno di

Sardegna, formalmente neutrale, si ritrovava con le casse vuote, le truppe francesi ormai padrone di parte del suo territorio e la popolazione, fomentata dai giacobini, in fermento. Il 9 dicembre 1798 il re cedeva il rimanente del Piemonte ai francesi e abbandonava la capitale, rifugiandosi in Sardegna. Il comandante francese Joubert costituiva a Torino un governo provvisorio (12 dicembre 1798), che manteneva la struttura burocratica del cessato regime; il 9 marzo 1799 veniva votata l'annessione del Piemonte alla Francia e il 2 aprile il governo provvisorio veniva sostituito dal commissario Musset, nominato dal direttorio di Parigi.

Nel frattempo gli austriaci, con l'appoggio dei russi comandati dal maresciallo Suvarov, si riorganizzavano e lanciavano una controffensiva da est, mentre nelle campagne dell'Italia settentrionale si formavano consistenti bande di insorgenti che si ribellavano agli occupanti francesi. Suvarov entrava a Torino il 26 maggio 1799, inaugurando un breve periodo di restaurazione del vecchio regime che doveva durare fino a quando, con la vittoria di Marengo (14 giugno 1800), Napoleone si riprendeva i territori piemontesi, ponendo le basi della definitiva annessione del Piemonte alla Francia.

Durante questo periodo, che va dall'invasione del 1796 alla battaglia di Marengo, l'ex-Regno di Sardegna, pur essendo di fatto nelle mani dei francesi, aveva mantenuto bene o male le vecchie istituzioni, tra le quali il Senato di Piemonte, e questo dà ragione del fatto che l'ultima edizione delle *NdB* porti la data dell'11 gennaio 1800.

Nelle *NdB* di questi anni affiorano alcune tracce della turbolenta situazione del Piemonte occupato, dove le aggressioni a convogli o a singoli militari francesi erano frequenti:

Nel novembre 1796 cinque uomini venivano processati in contumacia per essersi radunati a Carezzano Maggiore il 31 maggio di quello stesso anno al fine di portarsi, tutti armati di fucile, «in traccia de' militari Francesi, che erano di passaggio in quelle vicinanze»; arrivati a Cassano Spinola, sulla strada per Tortona verso il Rivo Merlaro, si erano imbattuti in tre ufficiali francesi diretti a Serravalle e li avevano aggrediti «con replicati spari di fucile», depredando due di loro degli abiti e degli effetti personali e inseguendo il terzo fino al fiume Scrivia, «che passò a guado per mettersi in salvo». Tutti e cinque gli assalitori venivano condannati a morte col supplizio della ruota e con l'esemplarità dei quarti, oltre alla confisca dei beni e all'indennizzazione verso gli aggrediti [*NdB* 1797, 26 nov. 1796].

Due uomini, uno abitante a Roccacigliè e l'altro a Clavesana, venivano inquisiti per diversi capi d'accusa tra i quali quello di avere aggredito, il 20 maggio 1796, un ufficiale e un soldato francesi sulla strada da Lesegno a San Michele «con avergli sparato contro i fucili, e colpiti col coltello, di cui erano amendue armati, ed in tal modo uccisi, e depredati delli denaro, abiti, lingerie, sciabla, ed altri effetti, che ritenevano».

Uno dei due inquisiti (autore di grassazioni, aggressioni, omicidi, estorsioni e di un'evasione) si era anche reso responsabile di un'altra aggressione compiuta il 30 maggio 1796 lungo la strada da Murazzano a Belvedere ai danni di un soldato francese, che aveva assalito e ucciso col coltello per poi deprederlo del denaro, degli abiti, della pistola e di altri effetti. Entrambi gli inquisiti venivano condannati a morte col supplizio della ruota, esemplarità dei quarti, confisca dei beni e indennizzazione verso gli eredi degli uccisi [*NdB* 1798, 31 lug. 1797].

Nel settembre 1797 un uomo «di nazione Francese» e un altro «del Contado di Nizza» venivano inquisiti quali complici di una «barbara grassazione» commessa il 21 novembre 1796 «sulle fini della Città di Fossano, e nel rivo detto dei Guana» ai danni di nove francesi, tra i quali l'ufficiale «e Direttore del convoglio Luigi Borsier Capo di divisione dell'equipaggio militare per l'armata d'Italia», che gli aggressori avevano fermato armi alla mano per poi condurli verso il corso d'acqua «ed ivi dopo d'aver loro legate le mani barbaramente uccisi colla recisione della trachea, e quindi depredati di quattro bestie mulattine [*sic*, termine burocratico per muli], e di un cavallo, oltre agli effetti, vestimenta, lingerie, e denari». Anche questi due ricevevano una condanna a morte col supplizio della ruota, con confisca, quarti e indennizzazione degli eredi delle vittime [*NdB* 1798, 2 set. 1797].

Tre abitanti di Ormea venivano processati verso la fine del 1797 per avere, la mattina del 5 ottobre 1796, nei pressi della borgata di Cantarana, assalito a mano armata un ginevrino «Commesso divisionario della contabilità dei forni dell'armata Francese in Italia», minacciandolo di morte e deprestandolo di un cavallo e del denaro che aveva con sé. Tutti e tre venivano condannati a morte con esemplarità dei quarti, indennizzazione solidaria e spese [*NdB* 1798, s. d. (sett.- dic. 1797)].

Tre uomini di San Germano, uno dei quali non ancora ventenne, venivano inquisiti per avere, in complicità con altri e in occasione di un contrasto sorto il 7 giugno 1798 tra un mastro di posta e «l'Ufficiale Francese Andrea Burth, Capitano dei Dragoni, ed aggiunto agli Ajutanti Generali dello Stato Maggiore dell'Armata d'Italia», inseguito il francese e, raggiuntolo, averlo obbligato a consegnare loro la sciabola, «con avergli fatto contro scagliamenti di pietre, da cui ne rilevò qualche contusione». L'ufficiale si era dato alla fuga, ma i tre l'avevano nuovamente raggiunto e l'avevano ulteriormente depredata di 157 luigi d'oro più due orologi, causandogli altre ferite lievi. Dopo questa seconda aggressione, i tre avevano accompagnato il francese a una vettura di posta nel frattempo sopraggiunta, e in quella occasione si erano impadroniti di un involto contenente del denaro appartenente a un altro francese che viaggiava sulla carrozza e di una pistola, il cui sparo accidentale aveva provocato la reazione violenta degli assalitori che avevano perciò malmenato anche il secondo francese. Due degli aggressori venivano condannati a vent'anni di galera ciascuno, il terzo a sette anni e tutti e tre al pagamento dell'indennizzazione e delle spese [*NdB* 1799, 24 nov. 1798].

Nota editoriale.

Nella trascrizione dei documenti è stata generalmente rispettata l'ortografia originale, che costituisce di per sé un'importante testimonianza dell'evoluzione linguistica. Eventuali note e integrazioni al testo sono poste tra parentesi quadre. I cognomi, in genere, sono stati sostituiti dalla sola iniziale.

Fonti archivistiche.

Le *NdB* si rinvennero essenzialmente negli archivi storici dei comuni piemontesi (ai quali erano destinate), sebbene ormai solo in alcuni di essi e spesso in un numero assai ridotto di esemplari. Un censimento di tale categoria di documenti, che tuttavia esula degli scopi del presente lavoro, sarebbe senz'altro auspicabile.

Per questo lavoro sono state prese in esame 34 edizioni delle *NdB* (per un totale di 6154 sentenze) che sebbene non rappresentano la totalità dei documenti pubblicati, permettono comunque di farsi un'idea del loro contenuto durante l'intero arco del XVIII secolo.

Si segnalano qui tre archivi comunali che si sono dimostrati particolarmente ricchi di tali documenti nonché particolarmente disponibili a consentirne la consultazione, e che hanno perciò costituito la fonte del presente lavoro:

l'Archivio Storico Comunale del Comune di Ottiglio Monferrato (Sez. I, faldone 259),

l'Archivio Storico Comunale del Comune di Chieri (Art. 78, pacchi 1 e 2),

e l'Archivio Storico Comunale del Comune di Giaveno (Sez. II, faldoni 71 e 72)

i cui Responsabili l'autore del presente lavoro sentitamente ringrazia per la generosa e cortese collaborazione.

Appendice – Tabella riassuntiva delle Note de' Banditi esaminate nel presente lavoro.

anno di pubblicazione	estremi cronologici del fascicolo	n.o sentenze (tot. fascicolo)	morte (% su tot. sentenze)	% crim. contro la persona ⁽¹⁾
1731	1729, 6 dic. – 1731, 26 giu.	47	22 (46.80 %)	70.21 %
1740	1737, 8 giu. – 1740, 12 set.	61	15 (24.59 %)	57.37 %
1745	1742, 21 nov. – 1745, 27 apr.	83	14 (16.86 %)	83.13 %
1747	1742, 11 mag. – 1747, 31 gen.	111	15 (13.51 %)	75.67 %
1735	1731, 27 nov. – 1735, 14 giu.	403	88 (21.83 %)	59.55 %
1749	1738, 3 feb. – 1749, 1 lug.	61	14 (22.95 %)	67.21 %
1750	1749, 18 lug. – 1750, 25 mag.	30	20 (66.66 %) ⁽²⁾	70.00 %
1752	1746, 23 apr. – 1752, 11 ago.	83	16 (19.27 %)	80.72 %
1753	1749, 17 set., 1753, 22 mag.	128	30 (23.43 %)	74.21 %
1757	1765, 16 mar. – 1757, 4 giu.	195	32 (16.41 %)	79.48 %
1759	1758, 29 mag. – 1759, 1 giu.	178	22 (12.35 %)	79.21 %
1760	1759, 9 gen. – 1760, 27 giu.	144	21 (14.58 %)	81.25 %
1761 (2° c.)	1758, 2 dic. – 1761, 3 giu.	87	7 (8.04 %)	77.01 %
1767	1766, 13 mar. – 1767, 30 apr.	176	14 (7.95 %)	72.02 %
1768	1766, 28 gen. – 1768, 11 mag.	182	12 (6.59 %)	69.23 %
1769	1768, 12 feb. – 1769, 17 giu.	225	16 (7.11 %)	77.77 %
1774	1769, 18 gen. – 1773, 18 dic.	355	87 (24.50 %)	58.59 %
1776	1774, 11 gen. – 1775, 30 dic.	144	34 (23.61 %)	63.88 %
1778 ⁽³⁾	1776, 1 gen. – 1778, 30 dic.	491	73 (14.86 %)	66.19 %
1780	1779, 1 gen. – 1779, 30 dic.	190	12 (6.31 %)	64.21 %
1782	1780, 3 gen. – 1781, 29 dic.	379	25 (6.59 %)	61.21 %
1784	1782, 2 gen. – 1783, 19 dic.	289	23 (7.95 %)	64.70 %
1785	1784, 17 gen. – 1784, 30 dic.	159	3 (1.88 %)	71.06 %
1786	1785, 1 gen. – 1785, 30 dic.	187	11 (5.88 %)	75.93 %
1787	1786, 2 gen. – 1786, 29 dic.	128	5 (3.90 %)	64.84 %
1788	1787, 4 gen. – 1787, 29 dic.	164	8 (4.87 %)	80.48 %
1789	1788, 5 gen. – 1788, 15 dic.	189	7 (3.70 %)	77.24 %
1790 (2° c.)	1789, 2 gen. – 1789, 29 dic.	150	5 (3.33 %)	73.33 %
1791	1790, 2 gen. – 1790, 23 dic.	169	8 (4.73 %)	73.96 %
1792	1791, 7 gen. – 1791, 30 dic.	187	5 (2.67 %)	79.14 %
1793	1792, 2 gen. – 1792, 29 dic.	141	6 (4.25 %)	79.43 %
1794	1793, 11 gen. – 1793, 28 dic.	118	11 (9.32 %)	85.59 %
1796	1795, 1 gen. – 1795, 29 dic.	116	8 (6.89 %)	74.13 %
1797	1796, 4 gen. – 1796, 29 dic.	144	24 (16.66 %)	75.69 %
1798	1797, 2 gen. – 1797, 30 dic.	155	24 (15.48 %)	78.06 %
1799 (2° c.)	1798, 3 gen. – 1798, 18 dic.	89	5 (5.61 %)	74.15 %
1800 (2° c.)	1799, 26 feb. – 1799, 30 dic.	16	1 (6.25 %)	81.25 %

totale sentenze esaminate 6154

(1) Sono qui conteggiati i crimini di omicidio, infanticidio, veneficio, ferimento e aggressione.

(2) Le *NdB* del 1750 appaiono un po' anomale rispetto alle altre, essendo occupate per la maggior parte da un lungo elenco di banditi dello Stato di Milano; tra le 30 sentenze piemontesi (I e II catalogo) si rileva (caso singolare) una netta prevalenza delle condanne a morte rispetto a quelle alla galera.

(3) Di cui :

	sentenze	morte su tot. sentenze	crim. c. la persona
1776	63	19 / 63 (31.10 %)	36 / 63 (57.14 %)
1778	201	19 / 201 (9.45 %)	143 / 201 (71.14 %)
1778	227	35 / 227 (15.41 %)	146 / 227 (63-31 %)